

REPUBBLICA ITALIANA

---

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

# REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 4 MARZO 2002

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 10

### S O M M A R I O

#### A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 GENNAIO 2002 – N. VII/406 Presa d'atto delle dimissioni del Deputato Gianfranco Rotondi dalla carica di Consigliere regionale e provvedimenti conseguenti . . . . .	[1.2.0] 776
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 1 FEBBRAIO 2002 – N. VII/407 Composizione delle commissioni consiliari permanenti. Undicesima variazione . . . . .	[1.2.0] 776
COMUNICATO REGIONALE 28 FEBBRAIO 2002 – N. 35 Il Consiglio Regionale – Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi: due componenti collegio sindacale della Azienda Ospedaliera della provincia di Lodi e dell'Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia . . . . .	[1.8.0] 776

#### B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 7 FEBBRAIO 2002 – N. 1597 Approvazione dell'Accordo di Programma proposto dal comune di Erba (CO), ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l.r. 15 maggio 1993 n. 14 per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) ex art. 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493, da attuarsi nell'ambito del Programma di edilizia residenziale pubblica promosso con d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853 . . . . .	[2.2.1] 777
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 7 FEBBRAIO 2002 – N. 1598 Approvazione dell'Accordo di Programma proposto dal comune di Mozzate (CO), ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l.r. 15 maggio 1993 n. 14 per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) ex art. 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493, da attuarsi nell'ambito del Programma di edilizia residenziale pubblica promosso con d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853 . . . . .	[2.2.1] 780
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 7 FEBBRAIO 2002 – N. 1599 Approvazione dell'Accordo di Programma proposto dal comune di Correzzana (MI), ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l.r. 15 maggio 1993 n. 14 per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) ex art. 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493, da attuarsi nell'ambito del Programma di edilizia residenziale pubblica promosso con d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853 . . . . .	[2.2.1] 783
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 7 FEBBRAIO 2002 – N. 1600 Approvazione dell'Accordo di Programma proposto dal comune di Como, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l.r. 15 maggio 1993 n. 14 per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) ex art. 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493, da attuarsi nell'ambito del Programma di edilizia residenziale pubblica promosso con d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853 . . . . .	[2.2.1] 786
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 13 FEBBRAIO 2002 – N. 1859 Designazione di un componente, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese . . . . .	[1.8.0] 789
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 13 FEBBRAIO 2002 – N. 1862 Delega alle funzioni di componente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Brescia . . . . .	[1.8.0] 789
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 14 FEBBRAIO 2002 – N. 1941 Indizione del referendum regionale consultivo per il distacco della frazione Ponti dal comune di Brembilla, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Sedrina, in provincia di Bergamo . . . . .	[1.3.3] 789
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 14 FEBBRAIO 2002 – N. 1942 Indizione del referendum regionale consultivo per la fusione dei Comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico, in provincia di Como, e per la denominazione del nuovo Comune . . . . .	[1.3.3] 790

1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

1.3.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali / Circoscrizioni comunali e provinciali

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 14 FEBBRAIO 2002 - N. 1943	[1.3.3]	
Indizione del referendum regionale consultivo per il distacco di una porzione di territorio dal comune di Sedriano, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Arluno, in provincia di Milano . . .		791
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 14 FEBBRAIO 2002 - N. 1944	[1.3.3]	
Indizione del referendum regionale consultivo per il distacco di una porzione di territorio dal comune di Vistarino, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Copiano, in provincia di Pavia . . .		791
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 14 FEBBRAIO 2002 - N. 1945	[1.3.3]	
Indizione della consultazione per il distacco di una porzione di territorio dal comune di Remedello, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al comune di Acquafredda, in provincia di Brescia . . .		792
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 14 FEBBRAIO 2002 - N. 1946	[1.3.3]	
Indizione della consultazione per il distacco della porzione di territorio denominata «Case Montini» dal comune di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al comune di Castegnato, in provincia di Brescia . . . . .		793

**C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 FEBBRAIO 2002 - N. 7/7918	[3.1.0]	
Istituzione del Tavolo permanente del Terzo Settore: criteri per il funzionamento e la composizione . . .		794
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8009	[2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse finanziarie e bilancio - 1° Provvedimento . . . . .		795
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8022	[4.1.0]	
Approvazione della graduatoria e del riparto dei finanziamenti previsti per i progetti presentati dalle Amministrazioni Provinciali ex art. 6, commi 25 e seguenti, della legge regionale 13 agosto 2001, n. 14, in occasione del «2002 - Anno Internazionale delle Montagne» . . . . .		795
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8028	[5.1.2]	
Variazione, ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997, n. 340 del «Piano annuale di attuazione 2001 degli interventi di edilizia scolastica» formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/5628 del 20 luglio 2001, limitatamente all'ente beneficiario: Amministrazione comunale di Piuro (SO) . . . . .		798
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8029	[5.1.2]	
Rettificazione dell'allegato «B» alla deliberazione della Giunta regionale n. 7/5628 del 20 luglio 2001 avente per oggetto: «3° Piano annuale di attuazione (2001) del secondo Piano triennale di programmazione 1999/2001 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi», limitatamente all'ente beneficiario: comune di Pezzaze (BS)» . . . . .		798
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8030	[5.1.2]	
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» art. 4 - Piano annuale di attuazione anno 2001. Ente beneficiario: comune di Cocquio Trevisago (VA) - finanziamento mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di L. 900.000.000 (€ 464.811,21) opere di edilizia scolastica. Rinuncia del finanziamento . . . . .		799
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8031	[5.1.2]	
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» art. 4 - Piano annuale di attuazione anno 2001. Ente beneficiario: comune di Remedello (BS) - finanziamento mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di L. 458.500.000 (€ 236.795,49) opere di edilizia scolastica. Rinuncia del finanziamento . . . . .		799
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8032	[5.1.2]	
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» art. 4 - Piano annuale di attuazione anno 2001. Ente beneficiario: comune di Vercana (CO) - Finanziamento mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di L. 263.900.000 (€ 136.292,98) opere di edilizia scolastica. Rinuncia del finanziamento . . . . .		800
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8033	[5.1.2]	
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» art. 4 - Piano annuale di attuazione anno 2001. Ente beneficiario: comune di Sedrina (BG) - finanziamento mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di L. 289.800.000 (€ 149.669,21) opere di edilizia scolastica. Rinuncia del finanziamento . . . . .		800
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8049	[5.1.1]	
Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (art. 2 lett. a) - Approvazione ai sensi dell'art. 5 comma 7 della l.r. n. 35/96 della variante al piano regolatore generale del Comune di Chieve (CR) . . . . .		801
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8050	[2.2.1]	
Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 2394 del 1 dicembre 2000 avente ad oggetto «Promozione di un Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'area Seliport - ex Saffa (Comune di Somaglia e Casalpusterlengo), in attuazione della l.r. 30/94 e della d.c.r. n. VI/1261 del 1° giugno 1999» . . . . .		801
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8091	[1.2.0]	
Approvazione del Regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale . . . . .		802

**D) CIRCOLARI E COMUNICATI**

CIRCOLARE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2002 - N. 12	[3.1.0]	
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - D.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2 gennaio 2002, n. 1 - Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31. Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.) . . . . .		804

1.3.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali / Circoscrizioni comunali e provinciali  
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza  
 2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità  
 4.1.0 SVILUPPO ECONOMICO / Interventi speciali  
 5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica  
 5.1.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata  
 2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma  
 1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale

**CIRCOLARE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2002 - N. 13** [3.1.0]  
**Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Adeguamento dei tracciati record validi per l'anno 2002 per i flussi informativi dei consulenti familiari accreditati - Integrazione alla circolare 13/FAM del 30 luglio 2001** . . . . . **806**

**COMUNICATO REGIONALE 18 FEBBRAIO 2002 - N. 27**  
**Comunicato della Direzione Generale Presidenza - Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di gennaio 2002** . . . . . **812**

**E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI**

**DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 7 FEBBRAIO 2002 - N. 1532** [1.7.0]  
**Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Scuola materna Teresa Bazzoni con sede in Lezzeno (CO) fraz. Cendrarò 7, in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato** . . . . . **812**

**DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 7 FEBBRAIO 2002 - N. 1533** [1.7.0]  
**Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A. B. Scuola materna Achille Carsana con sede in via Fratelli Valenti 1, Alzano Lombardo (BG) in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato** . . . . . **813**

**DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 11 FEBBRAIO 2002 - N. 1693** [1.7.0]  
**Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Scuola materna Iole Brughera con sede in Lenno (CO), via Silvio Pellico 30, in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato** . . . . . **813**

**F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA**

**DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 12 FEBBRAIO 2002 - N. 1805** [5.3.2]  
**Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - Rinuncia alla concessione mineraria per feldspato ed associati denominata «Santa Apollonia», in territorio dei comuni di Ponte di Legno e Temù, provincia di Brescia** . . . . . **815**

**DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 GENNAIO 2002 - N. 808** [5.3.5]  
**Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Restituzione della quota pari a € 18.458,17 (L. 35.740.003), relativa al contributo erogato a favore del comune di Inveruno (MI) di € 335.696,98 (L. 650.000.000), per gli interventi di bonifica dell'ex discarica di rifiuti solidi urbani, situata nel comune di Inveruno - loc. «strada per Casate» - d.g.r. 30 ottobre 1998, n. 39285** . . . . . **815**

**DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 GENNAIO 2002 - N. 1041** [5.2.0]  
**Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Cenate Sopra (BG). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune del tratto di strada comunale del Vagone** . . . . . **816**

**DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 GENNAIO 2002 - N. 1042** [5.2.0]  
**Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Varese. Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 2 «Binago-Venegono-Busto» dal Km 16 + 550 al Km 17 + 350 lato destro in comune di Busto Arsizio (VA)** . . . . . **816**

**DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 GENNAIO 2002 - N. 1043** [5.2.0]  
**Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Fagnano Olona (VA). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune del tratto di strada vicinale compresa nell'area cimiterale.** . . . . . **816**

**DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 GENNAIO 2002 - N. 1044** [5.2.0]  
**Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Gerenzano (VA). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune del tratto di strada vicinale via Risorgimento** . . . . . **816**

**DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 GENNAIO 2002 - N. 1045** [5.2.0]  
**Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Lecco (LC). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di un tratto del sentiero comunale denominato «Alla Riva di Brusio» in località Germanedo** . . . . . **816**

**DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 GENNAIO 2002 - N. 1046** [5.2.0]  
**Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Gaverina Terme (BG). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune del tratto di strada comunale in località Pian Martino** . . . . . **816**

**DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 GENNAIO 2002 - N. 1047** [5.2.0]  
**Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Nembro (BG). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di reliquati stradali in località San Pietro** . . . . . **816**

**DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 GENNAIO 2002 - N. 1048** [5.2.0]  
**Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Foresto Sparso (BG). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune del tratto di strada comunale via Robbiadecco** . . . . . **816**

**DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 30 GENNAIO 2002 - N. 1195** [5.2.0]  
**Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Rho (MI). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di un tratto della via Trecate e classificazione a strada comunale del nuovo tronco di collegamento tra via Cesare Battisti e via Trecate** . . . . . **817**

**DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 FEBBRAIO 2002 - N. 1778** [4.3.0]  
**Direzione Generale Agricoltura - Legge 18 giugno 1931, n. 987 «Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi». Autorizzazione per la produzione e vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi, ai sensi dell'art. 1 della legge 987/31 - Pubblicazione delle nuove autorizzazioni e delle variazioni rilasciate dalla Regione Lombardia. IV trimestre 2001** . . . . . **817**

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza  
 1.7.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Persone giuridiche, aziende regionali e locali  
 5.3.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Cave e torbiere  
 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche  
 5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione  
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

**A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

[BUR2002011]

[1.2.0]

**D.C.R. 30 GENNAIO 2002 – N. VII/406**

**Presa d'atto delle dimissioni del Deputato Gianfranco Rotondi dalla carica di Consigliere regionale e provvedimenti conseguenti**

Presidenza del Presidente Fontana

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Vista la lettera 24 gennaio 2002, prot. n. 2002/1331, con la quale l'Onorevole Deputato Gianfranco Rotondi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere regionale.

Visto il verbale dell'ufficio centrale regionale per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del 16 aprile 2000 dal quale risulta che il signor Gianfranco Rotondi è stato proclamato eletto nella lista regionale che ha conseguito la più alta cifra elettorale regionale.

Visto l'art. 2 della l. cost. 1/1999.

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Visto l'art. 9 del Regolamento interno.

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di accettare le dimissioni dell'Onorevole Deputato Gianfranco Rotondi.

Il Presidente informa che ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il seggio rimasto vacante è attribuito al signor Alessandro Mario Moneta, che nella stessa lista regionale segue immediatamente l'ultimo eletto.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: M.E. Paltrinieri

[BUR2002012]

[1.2.0]

**D.C.R. 1 FEBBRAIO 2002 – N. VII/407**

**Composizione delle commissioni consiliari permanenti. Undicesima variazione**

Presidenza del Presidente Fontana

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Richiamata la d.c.r. n. VII/6, ad oggetto «Istituzione delle commissioni consiliari permanenti», come modificata dalle d.c.r. VII/28, VII/59, VII/77, VII/114, VII/146, VII/201, VII/215, VII/229, VII/261 e VII/287, tutte concernenti variazioni alla composizione numerica delle commissioni;

Vista la nota del Presidente del gruppo consiliare *Centrosinistra – DS* con la quale si richiede la diminuzione da 4 a 3 dei rappresentanti nella IV commissione – *Attività produttive*;

Visto l'art. 21, comma 4, del regolamento interno;

Vista la proposta formulata dall'ufficio di Presidenza con deliberazione n. 15 del 31 gennaio 2002;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– la rappresentanza del gruppo consiliare *Centrosinistra – DS* nella IV commissione – *Attività produttive* è modificata come indicato in premessa e pertanto la composizione delle commissioni consiliari permanenti è rideterminata come segue:

Commissioni consiliari permanenti	I	II	III	IV	V	VI	VII
GRUPPO							
Forza Italia	3	3	4	4	5	4	5
Centrosinistra-Democratici di sinistra	3	3	3	3	3	3	3
Lega Lombarda-Lega Nord-Padania	2	2	2	2	2	2	2
Alleanza Nazionale	1	1	1	2	2	2	2
Centro sinistra-P.P.I.	1	1	2	2	2	1	1
Rifondazione Comunista Radicali-Lista Emma Bonino C.C.D. – Centro Cristiano Democratico C.D.U.-P.P.E. Partito Pensionati Centrosinistra con Martinazzoli S.D.I.-Liberali-Democratici indipendenti	1 componente per ogni gruppo consiliare in ciascuna commissione						

Commissioni consiliari permanenti	I	II	III	IV	V	VI	VII
Gruppo Misto	1 componente per ogni formazione politica del gruppo misto in ciascuna commissione						

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: M.E. Paltrinieri

[BUR2002013]

[1.8.0]

**COM.R. 28 FEBBRAIO 2002 – N. 35**

**Il Consiglio Regionale – Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi: due componenti collegio sindacale della Azienda Ospedaliera della provincia di Lodi e dell'Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

**C O M U N I C A**

La Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» e successive modificazioni ed a seguito della d.c.r. 15 gennaio 2002, n. VII/401 e dei dd.p.g.r. n. 1190 e n. 1191 del 30 gennaio 2002, istitutivi delle Aziende Ospedaliere di Lodi e di Pavia, deve provvedere alla designazione di due componenti nel collegio sindacale delle:

- Azienda Ospedaliera della provincia di Lodi;
- Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia.

Scadenza presentazione candidature: **giovedì 28 marzo 2002.**

Le proposte di candidature vanno presentate al Presidente del Consiglio regionale – via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia (art. 4 – legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modificazioni).

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, deve essere allegata la seguente documentazione concernente il candidato e sottoscritta dallo stesso:

- dati anagrafici completi e la residenza;
- titolo di studio;
- curriculum professionale, nonché l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;
- l'indicazione dei rapporti intercorrenti e precorsi con la regione e gli enti da essa dipendenti;
- la disponibilità dell'accettazione dell'incarico;
- la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 della l.r. n. 14/95;
- la dichiarazione di iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Si invita a specificare per quali Aziende viene presentata la candidatura, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della l.r. n. 14/95, è consentito il cumulo massimo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti, di nomina regionale. A tal fine, qualora la proposta di candidatura dovesse riferirsi ad entrambe le Aziende Ospedaliere, dovranno essere presentate due distinte istanze, ciascuna delle quali sottoscritta dal proponente, con allegata la documentazione sopramenzionata, concernente il candidato, e sottoscritta dallo stesso.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dal d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e dalla legge regionale n. 14/95.

Al fine di agevolare la presentazione delle proposte di candidatura potranno essere utilizzati i modelli disponibili presso il servizio per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

le - Unità Operativa Nomine - via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - telefono 02/67482.491-496-373, ove sarà altresì possibile ottenere ulteriori informazioni relative alle designazioni.

Milano, 28 febbraio 2002

Il presidente: Attilio Fontana

## B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2002014]

[2.2.1]

D.P.G.R. 7 FEBBRAIO 2002 - N. 1597

**Approvazione dell'Accordo di Programma proposto dal comune di Erba (CO), ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l.r. 15 maggio 1993 n. 14 per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) ex art. 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493, da attuarsi nell'ambito del Programma di edilizia residenziale pubblica promosso con d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853**

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la l.r. 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure degli accordi di programma» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 5, comma 3, della l.r. n. 14/93 che prevede che l'accordo di programma deve essere approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale o per sua delega dall'Assessore competente per materia;

Vista la d.g.r. n. 7/7057 del 23 novembre 2001 con la quale è stata approvata l'ipotesi di accordo di programma proposto dal comune di Erba (CO) per l'attuazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) localizzato in «vie Bassi, Cavour, piazza Carcano, vie Parini, Don Monza, Como, Tassera» da realizzarsi tramite un Programma di Recupero Urbano (P.R.U.), ex art. 11 legge 493/93, con i contributi del «Programma di edilizia residenziale pubblica - d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853»;

Considerato che l'attuazione del suddetto P.R.U. comporta l'assunzione di una variante al vigente piano regolatore del comune di Erba;

Considerato che il presente accordo di programma, qualora venga approvato con le modalità previste dal citato art. 5, comma 3, della l.r. n. 14/93, produce gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato, così come previsto dall'art. 6 della l.r. n. 14/93;

Preso atto che il suddetto Accordo è stato formalmente sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti pubblici interessati e, precisamente dal Sindaco del comune di Erba e dal Presidente dell'ALER di Como, in data 11 dicembre 2001;

Preso altresì atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000 la sottoscrizione del Sindaco di Erba è stata ratificata dal competente Consiglio comunale, con deliberazione del 20 dicembre 2001 n. 126, esecutiva;

Visto il d.p.g.r. n. 24386 del 9 ottobre 2000 di delega di firma all'Assessore delle Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile;

### Decreta

*Art. 1* di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 5 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14, l'accordo di programma proposto dal comune di Erba (CO) per l'attuazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica localizzato in «vie Bassi, Cavour, piazza Carcano, vie Parini, Don Monza, Como, Tassera» secondo il testo approvato con d.g.r. n. 7/7057 del 23 novembre 2001 e già sottoscritto dal Sindaco del comune di Erba e dal Presidente dell'ALER di Como.

*Art. 2* ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/93 e successive modificazioni e integrazioni di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere previste nel presente Accordo di Programma.

*Art. 3* ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/93 e per gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del d.P.R. 616/77, di rendere operativa la variazione dello strumento urbanistico in relazione alla realizzazione delle opere previste nel presente Accordo di Programma dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto.

*Art. 4* di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell'allegato accordo di programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, con carattere di urgenza.

p. Il presidente  
l'Assessore alle opere pubbliche politiche  
per la casa e protezione civile: Carlo Lio

**Accordo di Programma per l'attuazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica - Programmazione regionale ex d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853**

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14.

**TRA**

Regione Lombardia (in seguito denominata Regione)

Comune di Erba (in seguito denominato comune)

Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Erba (in seguito denominata ALER)

per l'attuazione di un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) da realizzarsi nel comune di Erba (CO) mediante un Programma di Recupero Urbano ex art. 11 legge 4 dicembre 1993, n. 493 (di seguito P.R.U.) denominato «vie Bassi - Cavour - piazza Carcano - vie Parini - Don Monza - Como - Tassera», con i contributi di cui al «Programma di edilizia residenziale pubblica» regionale ex d.c.r. 22 aprile 1998, n. VI/853 - Deliberazione C.I.P.E. 16 marzo 1994.

Oggi 11 dicembre 2001, presso la sede della Regione Lombardia - via F. Filzi n. 22 - Milano, sono presenti:

- per la Regione, l'Assessore pro-tempore Carlo Lio, il quale interviene in esecuzione del decreto presidenziale di delega n. 24386 in data 9 ottobre 2000;
- per il comune, il Sindaco pro-tempore, Pozzoli Filippo;
- per l'ALER, il Presidente pro-tempore, A. Vadelka.

**Premesso che:**

I) il Consiglio regionale con deliberazione 22 aprile 1998, n. VI/853, ha approvato il programma di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) con il quale, tra l'altro, si sono stabilite le tipologie d'intervento finanziabili, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, le modalità per la localizzazione degli interventi e le priorità per l'assegnazione dei finanziamenti, specificatamente prevedendo al punto 2.2 dell'allegato all'atto deliberativo, facente parte integrante e sostanziale dello stesso, che i P.R.U. possano essere approvati facendo ricorso alla procedura dell'accordo di programma (di seguito denominato come A. di P.) di cui alla citata l.r. 14/93;

II) la Giunta regionale, con deliberazione 24 luglio 1998, n. 6/37692, ha indetto il bando per la presentazione delle domande di finanziamento relative ad interventi ricompresi nei suddetti P.R.U. e limitando ad essi i finanziamenti di cui al punto 5.1. dell'allegato «A» della d.c.r. 22 aprile 1998, n. VI/853;

III) la Giunta regionale con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 6/39295, ha disposto la proroga al 16 febbraio 1999 del termine per la presentazione delle domande di finanziamento relative al bando di cui al precedente punto II);

IV) la Giunta regionale, con deliberazione 17 dicembre 1999, n. 6/47140, punto 3, ha disposto di ammettere il P.R.U. presentato dal comune di Erba ed individuato all'allegato «6» della stessa, come previsto al punto 2.2 dell'allegato «A» della citata d.c.r. 853/98, alla procedura di accordo di programma, individuando i caratteri del relativo finanziamento all'allegato «9», come di seguito indicato:

- tipologia finanziamento: A.5.1.1.(1.1.) recupero patrimonio e.r.p.,
- importo finanziamento richiesto: L. 1.500.000.000,
- soggetto beneficiario: A.L.E.R. di Como;
- tipologia finanziamento: A.5.1.1.(1.2.) acquisizione e recupero immobili,
- importo finanziamento richiesto: L. 300.000.000,
- soggetto beneficiario: comune di Erba;
- tipologia finanziamento: A.5.1.3. acquisizione di aree e urbanizzazioni,
- importo finanziamento richiesto: L. 700.000.000,
- soggetto beneficiario: comune di Erba;
- tipologia finanziamento: A.5.2. alloggi da concedere in locazione art. 9 legge 493/93,
- importo finanziamento richiesto: L. 500.000.000,
- soggetto beneficiario: A.L.E.R. di Como,

disponendo altresì che la promozione dello stesso accordo avvenga con successivo provvedimento;

V) la Giunta regionale, con deliberazione 29 dicembre 1999, n. 6/47584, ha disposto, secondo quanto previsto dall'art. 2, terzo comma, della l.r. 14/93, di promuovere gli A. di P. al fine dell'approvazione dei P.R.U. individuati all'allegato «6» della citata d.g.r. 47140/99;

VI) che il P.R.U. in oggetto risulta incluso nel sopracitato allegato «6» della d.g.r. n. 47140/99;

VII) in data 31 gennaio 2000 l'Assessore pro-tempore al Territorio ed Edilizia Residenziale della Regione Lombardia, ha provveduto, in forza di delega presidenziale conferita con decreto n. 57769 in data 22 aprile 1998, a costituire, ai sensi dell'art. 3 l.r. 14/93, il Comitato per l'A. di P. per l'attuazione del P.R.U. presentato dal comune di Erba;

VIII) in pari data il Comitato ha nominato la Segreteria Tecnica di cui all'art. 4 lett. d) della citata l.r. 14/93;

IX) la Segreteria tecnica ha provveduto all'istruttoria della relativa documentazione tecnica nel corso delle sedute del 27 luglio 2000, del 23 gennaio 2001 e del 10 aprile 2001, sul nuovo perimetro del P.R.U. che prevede lo stralcio dell'intervento di ristrutturazione del fabbricato di proprietà dell'ALER e comune di Erba, in via Tassera, e l'ampliamento del perimetro tra piazza Carcano e via Parini (mappale 56), rassegnando le proprie conclusioni al Comitato per l'Accordo di Programma affinché provvedesse alle valutazioni di sua competenza, come risulta dai relativi verbali qui allegati.

La stessa Segreteria Tecnica ha altresì segnalato la necessità di introdurre alcune modifiche alla bozza di convenzione, allegata alla d.c.c. n. 95 del 5 ottobre 2000, tra comune-ALER, ed in particolare:

- precisare all'art. 3 della convenzione se, è corretta la superficie territoriale complessiva ivi indicata in mq. 15.085 o in mq. 16.150 così come indicato in altro elaborato;
  - eliminare gli ultimi 4 capoversi dell'art. 11, in quanto già integralmente riportati all'art. 4;
  - precisare all'art. 15 che la somma prevista quale monetizzazione aree standard, è destinata alla realizzazione della scuola materna, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5, art. 6, l.r. 9/99;
  - eliminare all'art. 16-bis punto a), la dizione «... delle aree a standard di urbanizzazione secondaria»;
  - eliminare all'art. 17 il riferimento alla l.r. 23/90, e precisare che i lavori devono avere inizio entro 13 mesi dalla data di approvazione regionale;
  - eliminare integralmente gli artt. 18 e 19;
- risultando pertanto il testo così aggiornato della bozza di convenzione, così integrato:
- viene confermato il contenuto dell'art. 3 della convenzione e pertanto la superficie territoriale complessiva in mq. 15.085;
  - a seguito della precisazione richiesta all'art. 15, anche l'art. 6 alla voce «scuola materna a tre sezioni e urbanizzazioni» risulta essere così integrato: «contributo art. 15 Convenzione L. 136.850.000 (art. 6 l.r. 9/99)»;
  - eliminati gli ultimi 4 capoversi dell'art. 11, è stato aggiunto quale ultimo capoverso: «Le opere di urbanizzazione dovranno comunque essere eseguite e collaudate prima del rilascio di abitabilità/abitabilità.»;
  - il primo capoverso dell'art. 15 risulterà essere così definito: «L'operatore si impegna e obbliga per sé e per i propri aventi causa e diritto a qualsiasi titolo all'utilizzo della somma di L. 136.850.000 derivante da monetizzazione aree standard di cui all'articolo precedente così come previsto dal comma 5 dell'art. 6 l.r. 9/99, destinata alla realizzazione della scuola materna»;
  - il punto a) dell'art. 16-bis risulta così riscritto: «a) monetizzazione dei parcheggi esterni in unica soluzione contestualmente alla stipula della presente convenzione»;
  - il primo capoverso dell'art. 17 sarà così definito: «L'operatore si impegna ad iniziare i lavori per la realizzazione complessiva del P.R.U. entro 13 mesi dalla data di approvazione regionale ed ultimati entro 24 mesi dal loro inizio»;
  - l'art. 17-bis - riserva di uso pubblico viene sostituito dall'art. 18 - aree ad uso pubblico, di cui si riporta il nuovo testo integrale e gli artt. 18 e 19 eliminati:

«L'operatore si impegna per sé, successori ed aventi causa ad asservire gratuitamente ad uso pubblico a favore del comune di Erba le aree esterne destinate a: cortili, giardini, piazze, terrazzi, passaggi pedonali e parcheggi esterni con re-

lativa strada di accesso, così come individuato nella planimetria allegata, in conformità al regolamento d'uso e gestione che verrà approvato dal comune sentito il parere dell'ALER prima della stipula della presente convenzione. La manutenzione e la pulizia della aree ad uso pubblico (tav. 9) saranno a carico dell'operatore, senza alcun onere per il comune».

La stessa Segreteria Tecnica ha altresì segnalato la necessità di introdurre alcune modifiche rispetto al finanziamento per la tipologia «A.5.2. Alloggi da concedere in locazione art. 9 legge 493/93» individuato a favore dell'ALER di Como, con il trasferimento dello stesso, dall'intervento di nuova costruzione sul mappale 2475, all'intervento di ristrutturazione del mappale 56.

La Segreteria Tecnica ha altresì preso atto dell'unica osservazione pervenuta alla proposta di P.R.U., tesa a chiedere:

1. la ristrutturazione della Villa Comolli con finiture di pregio per ricavare alloggi di grosso taglio da vendere a mercato libero;

2. che venga definita la gestione degli spazi comuni con apposita convenzione;

3. che nella definizione dei progetti esecutivi, si preveda di dotare gli alloggi di ripostigli o depositi.

A tal fine è stato condiviso il parere dei competenti Uffici comunali, che espongono le proprie considerazioni.

La Segreteria Tecnica, a norma dell'art. 7-bis della l.r. n. 14/93, rimanda pertanto la valutazione dell'osservazione presentata al Consiglio comunale, in sede di ratifica ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che avrà anche cura di adottare la «relazione illustrativa» predisposta dall'ALER di Como e trasmessa dal comune di Erba con nota del 3 maggio 2001;

X) l'Unità Organizzativa Piani e Programmi Urbanistici della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Giunta regionale, con nota del 28 maggio 2001 prot. n. 23445 ha espresso parere favorevole in ordine alla variante urbanistica che l'attuazione del Programma di Recupero Urbano comporta rispetto alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del comune di Erba;

XI) il Comitato per l'Accordo di Programma riunitosi in data 18 ottobre 2001, ha preso atto:

– del parere favorevole espresso dall'Unità Organizzativa Piani e Programmi urbanistici della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, in ordine alla variante urbanistica;

– delle conclusioni istruttorie della Segreteria Tecnica e in particolare di quanto indicato al precedente punto IX);

esprimendo all'unanimità parere positivo in ordine alla proposta di A. di P. così riformulata.

XII) la Giunta regionale, ai sensi della art. 5, comma 2, della l.r. 14/93, con deliberazione del 23 novembre 2001 n. 7/7057, ha approvato la suddetta proposta di A. di P.;

XIII) l'art. 34 del d.lgs. 267/2000 prevede che l'accordo consista nell'unanime consenso del Presidente della Regione, del Sindaco e di ogni altra Amministrazione interessata.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

## 1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente A. di P., la cui attuazione seguirà le modalità e produrrà gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 267/2000, nonché degli artt. 5 e 6 della l.r. 14/93.

## 2) Oggetto dell'Accordo di Programma

### 2.1) Definizione dell'intervento

L'intervento oggetto dell'A. di P. è il P.R.U. denominato «vie Bassi - Cavour - piazza Carcano - vie Parini - Don Monza - Como - Tassera», localizzato in comune di Erba costituito ai sensi dell'art. 11 della legge n. 493/93 e della d.c.r. n. VI/853/98, punto 4.

### 2.2) Contenuti dell'intervento

#### 2.2.a. Descrizione

Trattasi di intervento di riqualificazione del nucleo storico di Crevenna, che consentirà la riappropriazione da parte degli abitanti di spazi e luoghi storicamente appartenuti alla memoria storica. In particolare il programma di recupero permetterà di:

- incrementare la disponibilità di alloggi comunali;
- realizzare importanti opere di urbanizzazione secondaria quali l'asilo e la caserma;

– realizzazione di un sistema di verde attrezzato e di aree pedonali;

– realizzare posti auto per parcheggi pubblici;

– valorizzare il patrimonio e.r.p. esistente a fronte del nuovo sistema di urbanizzazioni.

I contenuti dell'intervento sono altresì descritti e sostanziati nella documentazione assunta dal comune con i seguenti atti:

- d.c.c. n. 95 del 5 ottobre 2000.

#### 2.2.b. Quadro economico

Il costo dell'intervento a carico dei soggetti sottoscrittori del presente A. di P. risulta così ripartito:

- Regione Lombardia L. 3.000.000.000;
- comune di Erba L. 418.102.520;
- ALER di Como L. 8.567.337.840.

#### 2.2.c. Iter relativo alla variazione degli strumenti urbanistici

Ai sensi dell'art. 6 l.r. 14/93 ed agli effetti del punto 4. del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 1999, n. 6/47584 di promozione del presente A. di P., si da atto che l'attuazione del P.R.U. comporta variante alle previsioni urbanistiche del vigente Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta regionale del 16 ottobre 1984 n. 43483.

Resta inteso sin d'ora che la mancata realizzazione dell'intervento, così come determinato dalla d.c.c. n. 95 del 5 ottobre 2000 e relativi allegati, comporterà l'automatica inefficacia della variante urbanistica.

## 3) Impegni dei soggetti sottoscrittori

3.1) La Regione si impegna:

a provvedere all'erogazione del finanziamento previsto al punto 2.2.b, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti;

3.2) Il comune si impegna:

entro 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo di programma, a ratificare, mediante provvedimento di consiglio comunale, l'accordo medesimo;

entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del presente A. di P., ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della l.r. n. 14/93, a stipulare la convenzione con ALER regolante le modalità attuative dell'intervento, come da bozza di convenzione allegata alla documentazione trasmessa con le note indicate al punto 2.2.a.

ad attuare le procedure per l'affidamento o l'esecuzione dei lavori di propria competenza finanziati con il contributo regionale di cui al punto 2.2.b secondo le modalità previste dalla legge, garantendo che gli stessi abbiano inizio, come previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 136/99, entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto di approvazione dell'A. di P., previsto dall'art. 5, terzo comma, della l.r. 14/93, da parte del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato;

a concludere i suddetti lavori entro e non oltre mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di inizio dei lavori;

ai sensi dell'articolo 3, comma 49, lettera b) della l.r. 1/2000 all'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi.

3.3) ALER si impegna:

a sottoscrivere la convenzione regolante le modalità attuative dell'intervento, richiamata al punto 3.2), con il comune entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del presente Accordo di Programma;

ad attuare le procedure per l'affidamento o l'esecuzione dei lavori di propria competenza finanziati con il contributo regionale di cui al punto 2.2.c secondo le modalità previste dalla legge, garantendo che gli stessi abbiano inizio, come previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 136/99, entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto di approvazione dell'A. di P., previsto dall'art. 5, terzo comma, della l.r. 14/93, da parte del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato;

a concludere i suddetti lavori entro e non oltre mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di inizio dei lavori;

## 4) Collegio di vigilanza

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 267/2000 nonché dell'art. 5 lett. g) della l.r. 14/93, la vigilanza ed il controllo

sull'esecuzione del presente A. di P. sono esercitati dal un Collegio presieduto dalle Assessorato regionale delegato, competente per materia, composto, inoltre, da un rappresentante per ogni altro Ente che sottoscrive il presente accordo, da nominarsi prima che intervenga l'approvazione dell'A. di P.

Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:

4.1) vigilare sulla piena e corretta attuazione dell'A. di P. nel rispetto degli indirizzi enunciati;

4.2) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei rappresentanti degli Enti sottoscrittori, anche riuniti in conferenza di servizi;

4.3) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e attuazione del presente accordo anche avvalendosi di consulenze esterne, fatta salva l'applicazione del successivo punto 7);

4.4) disporre gli interventi necessari, anche di tipo sostitutivo, in caso di inadempimento, attuando quest'ultimi mediante Commissario *ad acta*;

4.5) applicare le sanzioni previste dal presente accordo.

In ordine all'organizzazione, le modalità, i tempi relativi al proprio funzionamento valgono per il Collegio di Vigilanza i principi generali fissati per la validità delle determinazioni degli organi collegiali ed in particolare:

*convocazione*: è disposta di regola dal Presidente del Collegio di Vigilanza, anche su richiesta di uno o più dei soggetti sottoscrittori;

*seduta*: per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti indistintamente i componenti del Collegio (c.d. *quorum* integrale). Le sedute non sono pubbliche. Il Presidente garantisce l'ordine e la regolarità della discussione, apre la seduta, dirige la discussione, concede e toglie la parola, indice le votazioni e ne proclama l'esito, sospende e toglie la seduta;

*discussione*: la discussione si apre sugli argomenti posti all'ordine del giorno e secondo l'ordine del medesimo, salva una inversione disposta dallo stesso organo collegiale. Dopo una breve relazione svolta dal presidente o da un componente nominato relatore, si inizia il dibattito, che è diretto dal presidente ed è regolato secondo diritto;

*votazione*: la votazione può avvenire in una qualsiasi forma. Le proposte si considerano approvate se hanno riportato l'unanimità dei voti, fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 5.1) lett. b);

*verbalizzazione*: la manifestazione di volontà del Collegio deve essere documentata mediante la redazione a cura del segretario, del processo verbale; questo deve indicare la data, il luogo ed i nominativi degli intervenuti e deve produrre, le fasi salienti della discussione ed i risultati dello scrutinio e della proclamazione. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale approvato da tutti i componenti, anche a mezzo fax, prova l'esistenza delle determinazioni in esso contenute.

## 5) Sanzioni per inadempimento

5.1) Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontri che i soggetti attuatori dell'accordo non adempiano agli obblighi assunti, provvede a:

a) contestare l'inadempimento, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) disporre, con voto di maggioranza (nel caso di parità prevale il voto del Presidente), decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, di cui al punto 4.4.

5.2) Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti ai quali compete comunque l'immediata ripetizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato.

5.3) Nel caso in cui l'inadempimento sia talmente grave da compromettere definitivamente l'attuazione dell'accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'accordo stesso.

## 6) Controversie

I soggetti attuatori del presente A. di P. demandano la risoluzione di ogni controversia derivante dall'interpretazione e

dall'esecuzione del presente A. di P., che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del punto 4.3), alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, dei quali due nominati dalle parti tra le quali sarà insorta la controversia con le modalità previste dall'art. 810 del c.p.c., il terzo dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio avrà sede in Milano e deciderà secondo le norme di diritto.

Per quanto non disciplinato nel presente punto, si applicano le norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

## 7) Sottoscrizioni ed effetti

7.1) Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della l.r. n. 14/93 il presente A. di P., sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato.

7.2) Tutti i termini temporali previsti nel presente A. di P., ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data del decreto di approvazione.

7.3) È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione del presente A. di P., con gli estremi dell'avvenuta ratifica da parte del Consiglio comunale di Erba.

7.4) La realizzazione degli interventi edilizi previsti dal PRU è subordinata al rilascio di concessione edilizia.

7.5) Le opere previste nell'A. di P. hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 6 l.r. 14/93.

7.6) Le attività programmate nel presente A. di P. sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati nella convenzione approvata con deliberazione del comune di Erba.

7.7) Resta inteso che l'inizio dei lavori beneficianti del finanziamento di cui al punto 2.2.c dovrà avvenire entro i 13 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto di approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7-bis, della legge n. 179/92, come aggiunto dall'art. 1, comma secondo, della legge n. 136/99 ed indicato ai punti 3.3) e 7.1), del presente accordo.

Milano, 11 dicembre 2001

L'assessore della Regione Lombardia  
Il sindaco del comune di Erba  
Il presidente dell'Azienda Lombarda  
per l'Edilizia Residenziale di Como

[BUR2002015]

[2.2.1]

D.P.G.R. 7 FEBBRAIO 2002 - N. 1598

**Approvazione dell'Accordo di Programma proposto dal comune di Mozzate (CO), ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l.r. 15 maggio 1993 n. 14 per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) ex art. 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493, da attuarsi nell'ambito del Programma di edilizia residenziale pubblica promosso con d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853**

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la l.r. 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure degli accordi di programma» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 5, comma 3, della l.r. n. 14/93 che prevede che l'accordo di programma deve essere approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale o per sua delega dall'Assessore competente per materia;

Vista la d.g.r. n. 7/7058 del 23 novembre 2001 con la quale è stata approvata l'ipotesi di accordo di programma proposto dal comune di Mozzate (CO) per l'attuazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) denominato «Centro Edificato - via Varese - Castiglioni - S. Bartolomeo - S. Maria - Parini» da realizzarsi tramite un Programma di Recupero Urbano (P.R.U.), ex art. 11 legge 493/93, con i contributi del «Programma di edilizia residenziale pubblica - d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853»;

Considerato che l'attuazione del suddetto P.R.U. comporta l'assunzione di una variante al vigente piano regolatore del comune di Mozzate;

Considerato che il presente accordo di programma, qualora venga approvato con le modalità previste dal citato art. 5,



comma 3, della l.r. n. 14/93, produce gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato, così come previsto dall'art. 6 della l.r. n. 14/93;

Preso atto che il suddetto Accordo è stato formalmente sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti pubblici interessati e, precisamente dal Sindaco del comune di Mozzate e dal Presidente dell'ALER di Como, in data 11 dicembre 2001;

Preso altresì atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000 la sottoscrizione del Sindaco di Mozzate è stata ratificata dal competente Consiglio comunale, con deliberazione del 17 dicembre 2001 n. 70;

Visto il d.p.g.r. n. 24386 del 9 ottobre 2000 di delega di firma all'Assessore delle Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile;

Decreta

Art. 1 di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 5 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14, l'accordo di programma proposto dal comune di Mozzate (CO) per l'attuazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica denominato «Centro Edificato - via Varese - Castiglioni - S. Bartolomeo - S. Maria - Parini» secondo il testo approvato con d.g.r. n. 7/7058 del 23 novembre 2001 e già sottoscritto dal Sindaco del comune di Mozzate e dal Presidente dell'ALER di Como.

Art. 2 ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/93 e successive modificazioni e integrazioni di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere previste nel presente Accordo di Programma;

Art. 3 ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/93 e per gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del d.P.R. 616/77, di rendere operativa la variazione dello strumento urbanistico in relazione alla realizzazione delle opere previste nel presente Accordo di Programma dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto.

Art. 4 di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell'allegato accordo di programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, con carattere di urgenza.

p. Il presidente  
l'Assessore alle opere pubbliche politiche  
per la casa e protezione civile: Carlo Lio

**Accordo di Programma per l'attuazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica - Programmazione regionale ex d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853**

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14.

TRA

Regione Lombardia (in seguito denominata Regione)

Comune di Mozzate (in seguito denominato comune)

Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Como (in seguito denominata ALER)

per l'attuazione di un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) da realizzarsi nel comune di Mozzate mediante un Programma di Recupero Urbano ex art. 11 legge 4 dicembre 1993, n. 493 (di seguito P.R.U.) denominato «Centro edificato - via Varese - Castiglioni - S. Bartolomeo - S. Maria - Parini», con i contributi di cui al «Programma di edilizia residenziale pubblica» regionale ex d.c.r. 22 aprile 1998, n. VI/853 - Deliberazione C.I.P.E. 16 marzo 1994.

Oggi 11 dicembre 2001, presso la sede della Regione Lombardia - via F. Filzi n. 22 - Milano, sono presenti:

- per la Regione, l'Assessore pro-tempore alle Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e protezione civile Carlo Lio, il quale interviene in esecuzione del decreto presidenziale di delega n. 24386 in data 9 ottobre 2000;

- per il comune, il Sindaco pro-tempore, per l'Assessore Mortarotti Mario;

- per l'ALER, il Presidente pro-tempore, A. Vadelka.

Premesso che

I) il Consiglio regionale con deliberazione 22 aprile 1998, n. VI/853, ha approvato il programma di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) con il quale, tra l'altro, si sono stabilite le tipologie d'intervento finanziabili, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, le modalità per la localizzazione degli inter-

venti e le priorità per l'assegnazione dei finanziamenti, specificatamente prevedendo al punto 2.2 dell'allegato all'atto deliberativo, facente parte integrante e sostanziale dello stesso, che i P.R.U. possano essere approvati facendo ricorso alla procedura dell'accordo di programma (di seguito denominato come A. di P.) di cui alla citata l.r. 14/93;

II) la Giunta regionale, con deliberazione 24 luglio 1998, n. 6/37692, ha indetto il bando per la presentazione delle domande di finanziamento relative ad interventi ricompresi nei suddetti P.R.U. e limitando ad essi i finanziamenti di cui al punto 5.1. dell'allegato «A» della d.c.r. 22 aprile 1998, n. VI/853;

III) la Giunta regionale con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 6/39295, ha disposto la proroga al 16 febbraio 1999 del termine per la presentazione delle domande di finanziamento relative al bando di cui al precedente punto II);

IV) la Giunta regionale, con deliberazione 17 dicembre 1999, n. 6/47140, punto 3, ha disposto di ammettere il P.R.U. presentato dal comune di Mozzate ed individuato all'allegato «6» della stessa come previsto al punto 2.2 dell'allegato «A» della citata d.c.r. 853/98, alla procedura di accordo di programma, individuando i caratteri del relativo finanziamento all'allegato «9», come di seguito indicato:

- tipologia finanziamento: A.5.1.1(1.2),
- importo finanziamento richiesto: L. 1.500.000.000,
- soggetto beneficiario: comune di Mozzate;
- tipologia finanziamento: A.5.1.3,
- importo finanziamento richiesto: L. 800.000.000,
- soggetto beneficiario: comune di Mozzate;
- tipologia finanziamento: B.3.1.2,
- importo finanziamento richiesto: L. 700.000.000,
- soggetto beneficiario: ALER di Como,

disponendo altresì che la promozione dello stesso accordo avvenga con successivo provvedimento;

V) la Giunta regionale, con deliberazione 29 dicembre 1999, n. 6/47584, ha disposto, secondo quanto previsto dall'art. 2, terzo comma, della l.r. 14/93, di promuovere gli A. di P. al fine dell'approvazione dei P.R.U. individuati all'allegato «6» della citata d.g.r. 47140/99;

VI) che il P.R.U. in oggetto risulta incluso nel sopraccitato allegato «6» della d.g.r. n. 47140/99;

VII) in data 31 gennaio 2000 l'Assessore pro-tempore al Territorio ed Edilizia Residenziale della Regione Lombardia, ha provveduto, in forza di delega presidenziale conferita con decreto n. 57769 in data 22 aprile 1998, a costituire, ai sensi dell'art. 3 l.r. 14/93, il Comitato per l'A. di P. per l'attuazione del P.R.U. presentato dal comune di Mozzate;

VIII) in pari data il Comitato ha nominato la Segreteria Tecnica di cui all'art. 4 lett. d) della citata l.r. 14/93;

IX) la Segreteria tecnica ha provveduto all'istruttoria della relativa documentazione tecnica nel corso delle sedute del 10 luglio 2000, 4 ottobre 2000, 18 ottobre 2000, 11 dicembre 2000 e del 22 febbraio 2001 rassegnando le proprie conclusioni al Comitato per l'Accordo di Programma affinché provvedesse alle valutazioni di sua competenza, come risulta dai relativi verbali qui allegati. A seguito della successiva attività istruttoria operata da parte della Struttura Opere di Edilizia Residenziale, la Segreteria Tecnica ha rassegnato le proprie conclusioni alle valutazioni del Comitato per l'A. di P.

La stessa Segreteria Tecnica nella riunione del 10 luglio 2000, ha segnalato l'opportunità di modificare la destinazione del finanziamento A.5.1.3 di L. 800.000.000 concesso al comune di Mozzate per la riqualificazione di piazza Cornaggia; la Segreteria Tecnica infatti, prendendo atto della progettazione preliminare di piazza Cornaggia, nonché della copertura dei costi di realizzazione dell'intervento da parte dello stesso comune, ha richiesto di integrare il finanziamento regionale di tipologia A.5.1.1 di L. 1.500.000.000 già localizzato per la realizzazione di alloggi ERP in via U. Foscolo angolo via Varese con il finanziamento A.5.1.3 di L. 800.000.000. Pertanto, vista l'istanza presentata dal Sindaco di Mozzate di riconoscere un finanziamento a valere sull'intervento per la realizzazione di alloggi ERP in via Foscolo (intervento n. 6), il finanziamento regionale concesso viene rideterminato come di seguito riportato:

- tipologia finanziamento: A.5.1.1(1.2),
- importo finanziamento richiesto: L. 2.300.000.000,
- soggetto beneficiario: comune di Mozzate.

La Segreteria tecnica ha altresì preso atto di modifiche apportate al planivolumetrico del PRU, tra le quali:

– stralcio degli interventi denominati «Acquisto ex Casa Brunati – via Varese 80» e «Fondazione Moneta in proprietà al comune di Mozzate» (d.c.c. n. 21/2000);

– stralcio dell'intervento n. 2 denominato «Corte Grande» (d.g.c. n. 24/2001);

X) l'Unità Organizzativa Piani e Programmi Urbanistici della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Giunta regionale, con nota del 21 settembre 2001 prot. n. Z1.2001.42798 ha espresso parere favorevole in ordine alla variante urbanistica che l'attuazione del Programma di Recupero Urbano comporta rispetto alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del comune di Mozzate;

XI) il Comitato per l'Accordo di Programma riunitosi in data 18 ottobre 2001, ha preso atto:

– del parere favorevole espresso dall'Unità Organizzativa Piani e Programmi urbanistici della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, in ordine alla variante urbanistica;

– delle conclusioni istruttorie della Segreteria Tecnica e in particolare di quanto indicato al precedente punto IX);

esprimendo all'unanimità parere positivo in ordine alla proposta di A. di P. così riformulata.

XII) la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l.r. 14/93, con deliberazione del 23 novembre 2001 n. 7/7058, ha approvato la suddetta proposta di A. di P.;

XIII) l'art. 34 del d.lgs 267/2000 prevede che l'accordo consista nell'unanime consenso del Presidente della Regione, del Sindaco e di ogni altra Amministrazione interessata.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

### 1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente A. di P., la cui attuazione seguirà le modalità e produrrà gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 267/2000, nonché degli artt. 5 e 6 della l.r. 14/93.

### 2) Oggetto dell'Accordo di Programma

#### 2.1) Definizione dell'intervento

L'intervento oggetto dell'A. di P. è il P.R.U. denominato «Centro Edificato – via Varese – Castiglioni – S. Bartolomeo – S. Maria – Parini», localizzato in comune di Mozzate costituito ai sensi dell'art. 11 della legge n. 493/93 e della d.c.r. n. VI/853/98, punto 4.

#### 2.2) Contenuti dell'intervento

##### 2.2.a. Descrizione

Trattasi di un insieme di interventi volti sia alla riqualificazione di aree pubbliche sia alla realizzazione di nuovi alloggi residenziali pubblici attraverso lavori di recupero e di nuova costruzione; sono previste opere di manutenzione straordinaria di aree pubbliche e di spazi comuni di alloggi ERP esistenti, la realizzazione di un nuovo parcheggio ed il rifacimento della piazza centrale di Mozzate (piazza Cornaggia). In particolare, sono previsti i seguenti interventi:

– intervento n. 1: opere di manutenzione straordinaria di spazi comuni e androne via Castiglioni n. 31;

– intervento n. 3: riqualificazione via Castiglioni 31 e vicolo Tagliabue;

– intervento n. 4: piazza Cornaggia;

– intervento n. 5: parcheggio interrato oratorio via Carducci;

– intervento n. 6: intervento di recupero edilizio «ex Castelli» di via Ugo Foscolo (comune – ALER di Como);

– intervento n. 7: via Parini – intervento soggetto privato.

I contenuti dell'intervento sono altresì descritti e sostanzianti nella documentazione assunta dal comune con i seguenti atti:

– d.c.c. n. 5 del 12 febbraio 1999;

– d.c.c. n. 21 del 27 maggio 2000;

– d.g.c. n. 227 del 2 agosto 2000;

– d.g.c. n. 267 del 3 ottobre 2000;

– d.c.c. n. 69 del 20 dicembre 2000;

– d.g.c. n. 24 del 17 febbraio 2001;

– d.g.c. n. 35 del 12 marzo 2001;

– delibera del Consiglio di Amministrazione ALER di Como n. 86 del 27 luglio 2000.

##### 2.2.b. Quadro economico

Il costo dell'intervento a carico dei soggetti sottoscrittori del presente A. di P. risulta così ripartito:

– Regione Lombardia L. 3.000.000.000;

– comune di Mozzate L. 3.686.000.000;

– ALER di Como L. 3.000.000.000.

#### 2.2.c. Iter relativo alla variazione degli strumenti urbanistici

Ai sensi dell'art. 6 l.r. 14/93 ed agli effetti del punto 4 del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 1999, n. 6/47584 di promozione del presente A. di P., si da atto che l'attuazione del P.R.U. comporta variante alle previsioni urbanistiche del vigente Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta regionale del 29 luglio 1982 n. 19515.

Resta inteso sin d'ora che la mancata realizzazione dell'intervento, così come determinato dagli atti richiamati al punto 2.2.a e relativi allegati, comporterà l'automatica inefficacia della variante urbanistica.

### 3) Impegni dei soggetti sottoscrittori

3.1) La Regione si impegna:

a provvedere all'erogazione del finanziamento previsto al punto 2.2.b, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti;

3.2) Il comune si impegna:

entro 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, a ratificare, mediante provvedimento di Consiglio comunale, l'Accordo medesimo;

entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del presente A. di P., ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della l.r. n. 14/93, a stipulare la convenzione con ALER ed il soggetto privato regolante le modalità attuative dell'intervento;

ad attuare le procedure per l'affidamento o l'esecuzione dei lavori di propria competenza finanziati con il contributo regionale di cui al punto 2.2.b secondo le modalità previste dalla legge, garantendo che gli stessi abbiano inizio, come previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 136/99, entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto di approvazione dell'A. di P., previsto dall'art. 5, terzo comma, della l.r. 14/93, da parte del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato;

ad acquisire il parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici relativamente agli interventi di propria competenza;

a concludere i suddetti lavori entro e non oltre 3 (tre) anni decorrenti dalla data di inizio dei lavori.

ai sensi dell'art. 3, comma 49, lettera b) della l.r. 1/2000 all'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi.

3.3) ALER si impegna:

entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del presente A. di P., ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della l.r. n. 14/93, a stipulare la convenzione con il comune regolante le modalità attuative dell'intervento;

ad attuare le procedure per l'affidamento o l'esecuzione dei lavori di propria competenza finanziati con il contributo regionale di cui al punto 2.2.c secondo le modalità previste dalla legge, garantendo che gli stessi abbiano inizio, come previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 136/99, entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto di approvazione dell'A. di P., previsto dall'art. 5, terzo comma, della l.r. 14/93, da parte del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato;

a concludere i suddetti lavori entro e non oltre 3 (tre) anni decorrenti dalla data di inizio dei lavori.

### 4) Collegio di vigilanza

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 267/2000 nonché dell'art. 5 lett. g) della l.r. 14/93, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente A. di P. sono esercitati da un Collegio presieduto dall'Assessore regionale delegato, competente per materia, composto, inoltre, da un rappresentante per ogni altro Ente che sottoscrive il presente accordo, da nominarsi prima che intervenga l'approvazione dell'A. di P.

Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:

4.1) vigilare sulla piena e corretta attuazione dell'A. di P. nel rispetto degli indirizzi enunciati;

4.2) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei rappresentanti degli Enti sottoscrittori, anche riuniti in conferenza di servizi;

4.3) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e attuazione del presente accordo anche avvalendosi di consulenze esterne, fatta salva l'applicazione del successivo punto 7);

4.4) disporre gli interventi necessari, anche di tipo sostitutivo, in caso di inadempimento, attuando quest'ultimi mediante Commissario ad acta;

4.5) applicare le sanzioni previste dal presente accordo.

In ordine all'organizzazione, le modalità, i tempi relativi al proprio funzionamento valgono per il Collegio di Vigilanza i principi generali fissati per la validità delle determinazioni degli organi collegiali ed in particolare:

*convocazione:* è disposta di regola dal Presidente del Collegio di Vigilanza, anche su richiesta di uno o più dei soggetti sottoscrittori;

*seduta:* per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti indistintamente i componenti del Collegio (c.d. quorum integrale). Le sedute non sono pubbliche. Il Presidente garantisce l'ordine e la regolarità della discussione, apre la seduta, dirige la discussione, concede e toglie la parola, indice le votazioni e ne proclama l'esito, sospende e toglie la seduta;

*discussione:* la discussione si apre sugli argomenti posti all'ordine del giorno e secondo l'ordine del medesimo, salva una inversione disposta dallo stesso organo collegiale. Dopo una breve relazione svolta dal presidente o da un componente nominato relatore, si inizia il dibattito, che è diretto dal presidente ed è regolato secondo diritto;

*votazione:* la votazione può avvenire in una qualsiasi forma. Le proposte si considerano approvate se hanno riportato l'unanimità dei voti, fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 5.1) lett. b);

*verbalizzazione:* la manifestazione di volontà del Collegio deve essere documentata mediante la redazione a cura del segretario, del processo verbale; questo deve indicare la data, il luogo ed i nominativi degli intervenuti e deve produrre, le fasi salienti della discussione ed i risultati dello scrutinio e della proclamazione. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale approvato da tutti i componenti, anche a mezzo fax, prova l'esistenza delle determinazioni in esso contenute.

## 5) Sanzioni per inadempimento

5.1) Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontri che i soggetti attuatori dell'accordo non adempiano agli obblighi assunti, provvede a:

a) contestare l'inadempienza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) disporre, con voto di maggioranza (nel caso di parità prevale il voto del Presidente), decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, di cui al punto 4.4.

5.2) Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti ai quali compete comunque l'immediata ripetizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato.

5.3) Nel caso in cui l'inadempimento sia talmente grave da compromettere definitivamente l'attuazione dell'accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'accordo stesso.

## 6) Controversie

I soggetti attuatori del presente A. di P. demandano la risoluzione di ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente A. di P., che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del punto 4.3), alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, dei quali due nominati dalle parti tra le quali sarà insorta la controversia con le modalità previste dall'art. 810 del c.p.c., il terzo dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio avrà sede in Milano e deciderà secondo le norme di diritto.

Per quanto non disciplinato nel presente punto, si applicano le norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

## 7) Sottoscrizione ed effetti

7.1) Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della l.r. n. 14/93 il presente A. di P., sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato.

7.2) Tutti i termini temporali previsti nel presente A. di P., ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data del decreto di approvazione.

7.3) È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione del presente A. di P., con gli estremi dell'avvenuta ratifica da parte del Consiglio comunale di Mozzate.

7.4) La realizzazione degli interventi edilizi previsti dal PRU è subordinata al rilascio di concessione edilizia.

7.5) Le opere previste nell'A. di P. hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 6 l.r. 14/93.

7.6) Le attività programmate nel presente A. di P. sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati nella convenzione approvata con deliberazione del comune di Mozzate.

7.7) Resta inteso che l'inizio dei lavori beneficianti del finanziamento di cui al punto 2.2.c dovrà avvenire entro i 13 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto di approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7-bis, della legge n. 179/92, come aggiunto dall'art. 1, comma secondo, della legge n. 136/99 ed indicato ai punti 3.3) e 7.1), del presente accordo.

Milano, 11 dicembre 2001

L'assessore della Regione Lombardia  
Il sindaco del comune di Mozzate  
per l'assessore Mario Mortarotti  
Il presidente dell'Azienda Lombarda  
per l'Edilizia Residenziale di Como

[BUR2002016]

D.P.G.R. 7 FEBBRAIO 2002 - N. 1599

**Approvazione dell'Accordo di Programma proposto dal comune di Correzzana (MI), ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l.r. 15 maggio 1993 n. 14 per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) ex art. 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493, da attuarsi nell'ambito del Programma di edilizia residenziale pubblica promosso con d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853**

[2.2.1]

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la l.r. 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure degli accordi di programma» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 5, comma 3, della l.r. n. 14/93 che prevede che l'accordo di programma deve essere approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale o per sua delega dall'Assessore competente per materia;

Vista la d.g.r. n. 7/7231 del 31 dicembre 2001 con la quale è stata approvata l'ipotesi di accordo di programma proposto dal comune di Correzzana (MI) per l'attuazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) denominato «Cascina Guzzafame» da realizzarsi tramite un Programma di Recupero Urbano (P.R.U.), ex art. 11 legge 493/93, con i contributi del «Programma di edilizia residenziale pubblica - d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853»;

Considerato che l'attuazione del suddetto P.R.U. comporta l'assunzione di una variante al vigente piano regolatore del comune di Correzzana;

Considerato che il presente accordo di programma, qualora venga approvato con le modalità previste dal citato art. 5, comma 3, della l.r. n. 14/93, produce gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato, così come previsto dall'art. 6 della l.r. n. 14/93;

Preso atto che il suddetto Accordo è stato formalmente sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti pubblici interessati e, precisamente dal Sindaco del comune di Correzzana, in data 11 dicembre 2001;

Preso altresì atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000 la sottoscrizione del Sindaco

di Correzzana è stata ratificata dal competente Consiglio comunale, con deliberazione del 21 dicembre 2001 n. 43;

Visto il d.p.g.r. n. 24386 del 9 ottobre 2000 di delega di firma all'Assessore delle Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile;

Decreta

*Art. 1* di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 5 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14, l'accordo di programma proposto dal comune di Correzzana (MI) per l'attuazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica denominato «Cascina Guzzafame» secondo il testo approvato con d.g.r. n. 7/7231 del 3 dicembre 2001 e già sottoscritto dal Sindaco del comune di Correzzana.

*Art. 2* ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/93 e successive modificazioni e integrazioni di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere previste nel presente Accordo di Programma;

*Art. 3* ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/93 e per gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del d.P.R. 616/77, di rendere operativa la variazione dello strumento urbanistico in relazione alla realizzazione delle opere previste nel presente Accordo di Programma dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto.

*Art. 4* di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell'allegato accordo di programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, con carattere di urgenza.

p. Il presidente  
l'Assessore alle opere pubbliche politiche  
per la casa e protezione civile: Carlo Lio

**Accordo di Programma per l'attuazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica - Programmazione regionale ex d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853**

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14.

TRA

Regione Lombardia (in seguito denominata Regione)

Comune di Correzzana (in seguito denominato comune)

per l'attuazione di un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) da realizzarsi nel comune di Correzzana (MI) mediante un Programma di Recupero Urbano ex art. 11 legge 4 dicembre 1993, n. 493 (di seguito P.R.U.) denominato «Cascina Guzzafame», con i contributi di cui al «Programma di edilizia residenziale pubblica» regionale ex d.c.r. 22 aprile 1998, n. VI/853 - Deliberazione C.I.P.E. 16 marzo 1994.

Oggi 11 dicembre 2001, presso la sede della Regione Lombardia - via F. Filzi n. 22 - Milano, sono presenti:

- per la Regione, l'Assessore pro-tempore Carlo Lio, il quale interviene in esecuzione del decreto presidenziale di delega n. 24386 in data 9 ottobre 2000;

- per il comune, il Sindaco pro-tempore, Mario Corbetta;

Premesso che:

I) il Consiglio regionale con deliberazione 22 aprile 1998, n. VI/853, ha approvato il programma di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) con il quale, tra l'altro, si sono stabilite le tipologie d'intervento finanziabili, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti,

le modalità per la localizzazione degli interventi e le priorità per l'assegnazione dei finanziamenti, specificatamente prevedendo al punto 2.2 dell'allegato all'atto deliberativo, facente parte integrante e sostanziale dello stesso, che i P.R.U. possano essere approvati facendo ricorso alla procedura dell'accordo di programma (di seguito denominato come A. di P.) di cui alla citata l.r. 14/93;

II) la Giunta regionale, con deliberazione 24 luglio 1998, n. 6/37692, ha indetto il bando per la presentazione delle domande di finanziamento relative ad interventi ricompresi nei suddetti P.R.U. e limitando ad essi i finanziamenti di cui al punto 5.1. dell'allegato «A» della d.c.r. 22 aprile 1998, n. VI/853;

III) la Giunta regionale con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 6/39295, ha disposto la proroga al 16 febbraio 1999 del termine per la presentazione delle domande di finanziamento relative al bando di cui al precedente punto II);

IV) la Giunta regionale, con deliberazione 17 dicembre 1999, n. 6/47140, punto 3, ha disposto di ammettere il P.R.U.

presentato dal comune di Correzzana ed individuato all'allegato «6» della stessa come previsto al punto 2.2 dell'allegato «A» della citata d.c.r. 853/98, alla procedura di accordo di programma, individuando i caratteri del relativo finanziamento all'allegato «9», come di seguito indicato:

- tipologia finanziamento: A.5.1.3 acquisizione di aree e urbanizzazioni,

- importo finanziamento richiesto: L. 52.600.000,

- soggetto beneficiario: comune;

- tipologia finanziamento: B.3.1.2 realizzazione di abitazioni da assegnare in proprietà,

- importo finanziamento richiesto: L. 1.311.951.600,

- soggetto beneficiario: impresa Torino s.r.l.,

disponendo altresì che la promozione dello stesso accordo avvenga con successivo provvedimento;

V) la Giunta regionale, con deliberazione 29 dicembre 1999, n. 6/47584, ha disposto, secondo quanto previsto dall'art. 2, terzo comma, della l.r. 14/93, di promuovere gli A. di P. al fine dell'approvazione dei P.R.U. individuati all'allegato «6» della citata d.g.r. 47140/99;

VI) che il P.R.U. in oggetto risulta incluso nel sopracitato allegato «6» della d.g.r. n. 47140/99;

VII) in data 31 gennaio 2000 l'Assessore pro-tempore al Territorio ed Edilizia Residenziale della Regione Lombardia, ha provveduto, in forza di delega presidenziale conferita con decreto n. 57769 in data 22 aprile 1998, a costituire, ai sensi dell'art. 3 l.r. 14/93, il Comitato per l'A. di P. per l'attuazione del P.R.U. presentato dal comune di Correzzana;

VIII) in pari data il Comitato ha nominato la Segreteria Tecnica di cui all'art. 4 lett. d) della citata l.r. 14/93;

IX) la Segreteria tecnica ha provveduto all'istruttoria della relativa documentazione tecnica nel corso delle sedute del 24 luglio 2000 e del 24 luglio 2001 rassegnando le proprie conclusioni al Comitato per l'Accordo di Programma affinché provvedesse alle valutazioni di sua competenza, come risulta dai relativi verbali qui allegati.

A seguito della successiva attività istruttoria operata da parte della Struttura Opere di Edilizia Residenziale, la Segreteria Tecnica ha rassegnato le proprie conclusioni alle valutazioni del Comitato per l'A. di P.;

La stessa Segreteria Tecnica ha segnalato nel corso dei lavori istruttori la positività rispetto alle seguenti modifiche progettuali del PRU; in particolare:

- ampliamento del perimetro del PRU al fine di poter reperire posti auto adiacenti alloggi ERP;

- migliorare e completare la viabilità;

- realizzare nuovi parcheggi pubblici.

Inoltre, la Segreteria Tecnica ha preso atto dello stralcio dell'intervento n. 2 a seguito del parere negativo espresso dalla competente Soprintendenza relativamente alle opere previste per la modifica di recinzione su via Roma (d.g.c. n. 53 del 17 luglio 2001) e del conseguente aggiornamento del quadro economico del PRU.

Il consiglio comunale prenderà atto, contestualmente all'atto di ratifica della variante urbanistica, di tali aggiornamenti;

X) l'Unità Organizzativa Piani e Programmi Urbanistici della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Giunta regionale, con nota del 15 giugno 2001 prot. n. Z1.2001.26787 ha espresso parere favorevole in ordine alla variante urbanistica che l'attuazione del Programma di Recupero Urbano comporta rispetto sia alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale di Correzzana approvato con d.g.r. n. 36818/98 sia alla variante adottata con deliberazione consiliare n. 8 del 23 febbraio 1999;

XI) il Comitato per l'Accordo di Programma riunitosi in data 31 ottobre 2001, ha preso atto:

- del parere favorevole espresso dall'Unità Organizzativa Piani e Programmi urbanistici della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, in ordine alla variante urbanistica;

- delle conclusioni istruttorie della Segreteria Tecnica e in particolare di quanto indicato al precedente punto IX);

esprimendo all'unanimità parere positivo in ordine alla proposta di A. di P. così riformulata;

XII) la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l.r. 14/93, con deliberazione del 3 dicembre 2001 n. 7/7231, ha approvato la suddetta proposta di A. di P.;

XIII) l'art. 34 del d.lgs 267/2000 prevede che l'accordo con-

sista nell'unanime consenso del Presidente della Regione, del Sindaco e di ogni altra Amministrazione interessata.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

### 1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente A. di P., la cui attuazione seguirà le modalità e produrrà gli effetti di cui all'art. 34 del d. lgs. 267/2000, nonché degli artt. 5 e 6 della l. r. 14/93.

### 2) Oggetto dell'Accordo di Programma

#### 2.1) Definizione dell'intervento

L'intervento oggetto dell'A. di P. è il P.R.U. denominato «Cascina Guzzafame» localizzato in comune di Correzzana costituito ai sensi dell'art. 11 della legge n. 493/93 e della d.c.r. n. VI/853/98, punto 4.

#### 2.2) Contenuti dell'intervento

##### 2.2.a. Descrizione

Trattasi di un insieme di interventi volti a completare la ristrutturazione urbanistica ed edilizia del comparto denominato «Cascina Guzzafame». Il Programma di Recupero Urbano prevede la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica per la formazione di alloggi di edilizia agevolata da assegnare in proprietà, nonché il recupero di edilizia residenziale privata, e la realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

I contenuti dell'intervento sono altresì descritti e sostanziali nella documentazione assunta dal comune con i seguenti atti:

- d.c.c. n. 31 del 17 ottobre 2000;
- d.c.c. n. 23 del 27 giugno 2001;
- d.g.c. n. 53 del 17 luglio 2001.

##### 2.2.b. Quadro economico

Il costo dell'intervento a carico dei soggetti sottoscrittori del presente A. di P. risulta così ripartito:

- Regione Lombardia L. 1.364.551.600;
- comune di Correzzana L. 9.283.163.

##### 2.2.c. Iter relativo alla variazione degli strumenti urbanistici

Ai sensi dell'art. 6 l.r. 14/93 ed agli effetti del punto 4. del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 1999, n. 6/47584 di promozione del presente A. di P., si da atto che l'attuazione del P.R.U. comporta variante alle previsioni urbanistiche del vigente Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12 giugno 1998 n. 36818;

Resta inteso sin d'ora che la mancata realizzazione dell'intervento, così come determinato dalla d.c.c. n. .... del ..... e relativi allegati, comporterà l'automatica inefficacia della variante urbanistica.

### 3) Impegni dei soggetti sottoscrittori

#### 3.1) La Regione si impegna:

a) provvedere all'erogazione del finanziamento previsto al punto 2.2.b, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.

#### 3.2) Il comune si impegna:

entro 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo di programma, a ratificare, mediante provvedimento di Consiglio comunale, l'accordo medesimo;

entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del presente A. di P., ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della l.r. n. 14/93, a stipulare la convenzione con il soggetto privato regolante le modalità attuative dell'intervento;

ad attuare le procedure per l'affidamento o l'esecuzione dei lavori di propria competenza finanziati con il contributo regionale di cui al punto 2.2.b secondo le modalità previste dalla legge, garantendo che gli stessi abbiano inizio, come previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 136/99, entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto di approvazione dell'A. di P., previsto dall'art. 5, terzo comma, della l.r. 14/93, da parte del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato;

a concludere i suddetti lavori entro e non oltre 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di inizio dei lavori;

ai sensi dell'art. 3, comma 49, lettera b) della l.r. 1/2000 all'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi.

### 4) Collegio di vigilanza

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 267/2000 nonché dell'art. 5 lett. g) della l.r. 14/93, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente A. di P. sono esercitati dal Collegio presieduto dall'Assessore regionale delegato, competente per materia, composto, inoltre, da un rappresentante per ogni altro Ente che sottoscrive il presente accordo, da nominarsi prima che intervenga l'approvazione dell'A. di P.

Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:

4.1) vigilare sulla piena e corretta attuazione dell'A. di P. nel rispetto degli indirizzi enunciati;

4.2) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei rappresentanti degli Enti sottoscrittori, anche riuniti in conferenza di servizi;

4.3) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e attuazione del presente accordo anche avvalendosi di consulenze esterne, fatta salva l'applicazione del successivo punto 7);

4.4) disporre gli interventi necessari, anche di tipo sostitutivo, in caso di inadempimento, attuando quest'ultimi mediante Commissario ad acta;

4.5) applicare le sanzioni previste dal presente accordo.

In ordine all'organizzazione, le modalità, i tempi relativi al proprio funzionamento valgono per il Collegio di Vigilanza i principi generali fissati per la validità delle determinazioni degli organi collegiali ed in particolare:

*convocazione:* è disposta di regola dal Presidente del Collegio di Vigilanza, anche su richiesta di uno o più dei soggetti sottoscrittori;

*seduta:* per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti indistintamente i componenti del Collegio (c.d. quorum integrale). Le sedute non sono pubbliche. Il Presidente garantisce l'ordine e la regolarità della discussione, apre la seduta, dirige la discussione, concede e toglie la parola, indice le votazioni e ne proclama l'esito, sospende e toglie la seduta;

*discussione:* la discussione si apre sugli argomenti posti all'ordine del giorno e secondo l'ordine del medesimo, salva una inversione disposta dallo stesso organo collegiale. Dopo una breve relazione svolta dal presidente o da un componente nominato relatore, si inizia il dibattito, che è diretto dal presidente ed è regolato secondo diritto;

*votazione:* la votazione può avvenire in una qualsiasi forma. Le proposte si considerano approvate se hanno riportato l'unanimità dei voti, fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 5.1) lett. b);

*verbalizzazione:* la manifestazione di volontà del Collegio deve essere documentata mediante la redazione a cura del segretario, del processo verbale; questo deve indicare la data, il luogo ed i nominativi degli intervenuti e deve produrre, le fasi salienti della discussione ed i risultati dello scrutinio e della proclamazione. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale approvato da tutti i componenti, anche a mezzo fax, prova l'esistenza delle determinazioni in esso contenute.

### 5) Sanzioni per inadempimento

5.1) Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontri che i soggetti attuatori dell'accordo non adempiono agli obblighi assunti, provvede a:

a) contestare l'inadempienza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) disporre, con voto di maggioranza (nel caso di parità prevale il voto del Presidente), decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, di cui al punto 4.4.

5.2) Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti ai quali compete comunque l'immediata ripetizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato.

5.3) Nel caso in cui l'inadempimento sia talmente grave da compromettere definitivamente l'attuazione dell'accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'accordo stesso.

**6) Controversie**

I soggetti attuatori del presente A. di P. demandano la risoluzione di ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente A. di P., che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del punto 4.3), alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, dei quali due nominati dalle parti tra le quali sarà insorta la controversia con le modalità previste dall'art. 810 del c.p.c., il terzo dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio avrà sede in Milano e deciderà secondo le norme di diritto.

Per quanto non disciplinato nel presente punto, si applicano le norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

**7) Sottoscrizione ed effetti**

7.1) Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della l.r. n. 14/93 il presente A. di P., sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato.

7.2) Tutti i termini temporali previsti nel presente A. di P., ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data del decreto di approvazione.

7.3) È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione del presente A. di P., con gli estremi dell'avvenuta ratifica da parte del Consiglio comunale di Correzzana.

7.4) La realizzazione degli interventi edilizi previsti dal PRU è subordinata al rilascio di concessione edilizia.

7.5) Le opere previste nell'A. di P. hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 6 l.r. 14/93.

7.6) Le attività programmate nel presente A. di P. sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati nella convenzione approvata con deliberazione del comune di Correzzana.

7.7) Resta inteso che l'inizio dei lavori beneficiari del finanziamento di cui al punto 2.2.c dovrà avvenire entro i 13 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto di approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7-bis, della legge n. 179/92, come aggiunto dall'art. 1, comma secondo, della legge n. 136/99 ed indicato ai punti 3.3) e 7.1), del presente accordo.

Milano, 11 dicembre 2001

L'assessore della Regione Lombardia  
Il sindaco del comune di Correzzana

[BUR2002017]

[2.2.1]

**D.P.G.R. 7 FEBBRAIO 2002 - N. 1600**

**Approvazione dell'Accordo di Programma proposto dal comune di Como, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l.r. 15 maggio 1993 n. 14 per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) ex art. 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493, da attuarsi nell'ambito del Programma di edilizia residenziale pubblica promosso con d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la l.r. 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure degli accordi di programma» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 5, comma 3, della l.r. n. 14/93 che prevede che l'accordo di programma deve essere approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale o per sua delega dall'Assessore competente per materia;

Vista la d.g.r. n. 7/6426 del 12 ottobre 2001 con la quale è stata approvata l'ipotesi di accordo di programma proposto dal comune di Como per l'attuazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) localizzato in «via Di Vittorio - via Cecilio» da realizzarsi tramite un Programma di Recupero Urbano (P.R.U.), ex art. 11 legge 493/93, con i contributi del «Programma di edilizia residenziale pubblica - d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853»;

Considerato che l'attuazione del suddetto P.R.U. comporta l'assunzione di una variante al vigente piano regolatore del comune di Como;

Considerato che il presente accordo di programma, qualora venga approvato con le modalità previste dal citato art. 5,

comma 3, della l.r. n. 14/93, produce gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato, così come previsto dall'art. 6 della l.r. n. 14/93;

Preso atto che il suddetto Accordo è stato formalmente sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti pubblici interessati e, precisamente dal Sindaco del comune di Como e dal Presidente dell'ALER di Como, in data 16 novembre 2001;

Preso altresì atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000 la sottoscrizione del Sindaco di Como è stata ratificata dal competente Consiglio comunale, con deliberazione del 3 dicembre 2001 n. 54;

Visto il d.p.g.r. n. 24386 del 9 ottobre 2000 di delega di firma all'Assessore delle Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile;

Decreta

*Art. 1* di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 5 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14, l'accordo di programma proposto dal comune di Como per l'attuazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica localizzato in «via Di Vittorio - via Cecilio» secondo il testo approvato con d.g.r. n. 7/6426 del 12 ottobre 2001 e già sottoscritto dal Sindaco del comune di Como e dal Presidente dell'ALER di Como.

*Art. 2* ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/93 e successive modificazioni e integrazioni di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere previste nel presente Accordo di Programma.

*Art. 3* ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/93 e per gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del d.P.R. 616/77, di rendere operativa la variazione dello strumento urbanistico in relazione alla realizzazione delle opere previste nel presente Accordo di Programma dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto.

*Art. 4* di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell'allegato accordo di programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, con carattere di urgenza.

p. Il presidente  
dell'Assessore alle opere pubbliche politiche  
per la casa e protezione civile: Carlo Lio

**Accordo di Programma per l'attuazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica - Programmazione regionale ex d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853**

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14.

TRA

Regione Lombardia (in seguito denominata Regione)

Comune di Como (in seguito denominato comune)

Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Como (in seguito denominata ALER)

per l'attuazione di un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) da realizzarsi nel comune di Como mediante un Programma di Recupero Urbano ex art. 11 legge 4 dicembre 1993, n. 493 (di seguito P.R.U.) denominato «via Di Vittorio - via Cecilio», con i contributi di cui al «Programma di edilizia residenziale pubblica» regionale ex d.c.r. 22 aprile 1998, n. VI/853 - Deliberazione C.I.P.E. 16 marzo 1994.

Oggi 16 novembre 2001, presso la sede della Regione Lombardia - via F. Filzi n. 22 - Milano, sono presenti:

- per la Regione, l'Assessore pro-tempore alle Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile, Carlo Lio, il quale interviene in esecuzione del decreto presidenziale di delega n. 24386 in data 9 ottobre 2000;

- per il comune, il Sindaco pro-tempore, Alberto Botta;

- per l'ALER, il Presidente pro-tempore, Alessandro Valdelka.

Premesso che:

I) il Consiglio regionale con deliberazione 22 aprile 1998, n. VI/853, ha approvato il programma di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) con il quale, tra l'altro, si sono stabilite le tipologie d'intervento finanziabili, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, le modalità per la localizzazione degli interventi e le priorità per l'assegnazione dei finanziamenti, specificatamente prevedendo al punto 2.2 dell'allegato all'atto deli-

berativo, facente parte integrante e sostanziale dello stesso, che i P.R.U. possano essere approvati facendo ricorso alla procedura dell'accordo di programma (di seguito denominato come A. di P.) di cui alla citata l.r. 14/93;

II) la Giunta regionale, con deliberazione 24 luglio 1998, n. 6/37692, ha indetto il bando per la presentazione delle domande di finanziamento relative ad interventi ricompresi nei suddetti P.R.U. e limitando ad essi i finanziamenti di cui al punto 5.1 dell'allegato «A» della d.c.r. 22 aprile 1998, n. VI/853;

III) la Giunta regionale con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 6/39295, ha disposto la proroga al 16 febbraio 1999 del termine per la presentazione delle domande di finanziamento relative al bando di cui al precedente punto II);

IV) la Giunta regionale, con deliberazione 17 dicembre 1999, n. 6/47140, punto 3, ha disposto di ammettere il P.R.U. presentato dal comune di Como ed individuato all'allegato «6» della stessa, come previsto al punto 2.2 dell'allegato «A» della citata d.c.r. 853/98, alla procedura di accordo di programma, individuando i caratteri del relativo finanziamento all'allegato «9», come di seguito indicato:

- tipologia finanziamento: A.5.1.1.(1.1.) recupero patrimonio e.r.p.,
- importo finanziamento richiesto: L. 1.000.000.000,
- soggetto beneficiario: ALER di Como;
- tipologia finanziamento: A.5.1.2.(1.1.) nuova costruzione,
- importo finanziamento richiesto: L. 3.300.000.000,
- soggetto beneficiario: ALER di Como;
- tipologia finanziamento: A.5.1.3. acquisizione aree e urbanizzazioni,
- importo finanziamento richiesto: L. 300.000.000,
- soggetto beneficiario: comune di Como;
- tipologia finanziamento: A.5.2. alloggi da concedere in locazione art. 9) legge 493/93,
- importo finanziamento richiesto: L. 5.400.000.000,
- soggetto beneficiario: Pellegrino Rossi Coop. Edil.,

disponendo altresì che la promozione dello stesso accordo avvenga con proprio successivo provvedimento;

V) la Giunta regionale, con deliberazione 29 dicembre 1999, n. 6/47584, ha disposto, secondo quanto previsto dall'art. 2, terzo comma, della l.r. 14/93, di promuovere gli A. di P. al fine dell'approvazione dei P.R.U. individuati all'allegato «6» della citata d.g.r. 47140/99;

VI) che il P.R.U. in oggetto risulta incluso nel sopracitato allegato «6» della d.g.r. n. 47140/99;

VII) in data 31 gennaio 2000 l'Assessore pro-tempore al Territorio ed Edilizia Residenziale della Regione Lombardia, ha provveduto, in forza di delega presidenziale conferita con decreto n. 57769 in data 22 aprile 1998, a costituire, ai sensi dell'art. 3 l.r. 14/93, il Comitato per l'A. di P. per l'attuazione del P.R.U. presentato dal comune di Como;

VIII) in pari data il Comitato ha nominato la Segreteria Tecnica di cui all'art. 4 lett. d) della citata l.r. 14/93;

IX) la Segreteria Tecnica ha provveduto all'istruttoria della relativa documentazione tecnica nel corso delle sedute del 19 luglio 2000, del 25 gennaio 2001 e dell'1 febbraio 2001, rassegnando le proprie conclusioni al Comitato per l'accordo di programma affinché provvedesse alle valutazioni di sua competenza, come risulta dai relativi verbali qui allegati.

La stessa Segreteria Tecnica ha in particolare segnalato la necessità di introdurre alcune modifiche alla bozza di convenzione, allegata alla d.c.c. n. 70 del 16 novembre 2000, tra «comune - ALER - operatori privati»:

- la puntuale indicazione nell'art. 3-ter del prezzo di vendita delle aree da parte della Soc. Mesa alla Coop. Italia Una e Pellegrino Rossi;
- la puntuale indicazione nell'art. 11 della tempistica relativa all'attuazione delle opere definite quali standard qualitativi posti a carico degli operatori privati;
- l'indicazione all'art. 14 dei tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione posti a carico dell'Amministrazione comunale, che devono risultare gli stessi per le opere a cura del privato;
- stralciare la pagina 6 (sei) della convenzione come prodotta in duplice copia, e che dovrà conseguentemente risultare pertanto composta da pagine 13 (tredici) anziché pagine 14 (quattordici);
- risultando pertanto il testo così aggiornato della bozza di convenzione, così integrato:

- dopo il primo capoverso dell'art. 3-ter viene aggiunto:

«il prezzo di cessione, in considerazione della differenza fra valore commerciale e valore di cessione alle cooperative, sarà di L/mc 110.000 per la Coop. Pellegrino Rossi e L/mc 120.000 per la Coop. Italia Uno»;

- nel primo capoverso dell'art. 10 dopo le parole... primaria e secondaria, viene aggiunto:

«e quelle relative allo standard qualitativo nei termini previsti dall'art. 11»;

- dopo il primo capoverso dell'art. 11 si aggiunge:

«Negli stessi tempi sopraindicati verranno realizzate le opere relative allo standard qualitativo (centro anziani od altra analoga struttura con finalità sociali così come sarà indicato dall'Amministrazione ai sensi del 5° comma, art. 6 l.r. 9/99)»;

- al penultimo capoverso dell'art. 14 dopo le parole... urbanizzazione del quartiere si aggiunge:

«che saranno realizzate entro i termini previsti all'art. 11.».

La Segreteria Tecnica ha altresì segnalato la necessità di aggiornare:

- il capitolo denominato «convenienza economica» dell'elaborato 2. Relazione Tecnica, in quanto non congruente con l'importo riportato all'art. 9 della bozza di convenzione.

Il testo del capitolo «convenienza economica» dell'elaborato 2. Relazione Tecnica risulta pertanto aggiornato relativamente agli oneri dovuti per legge a favore dell'Amministrazione comunale, ammontanti complessivamente a L. 203.167.239 anziché L. 110.832.500, con l'aggiunta pertanto della voce c) quota concorso ALER e Cooperative di L. 92.334.739

La Segreteria Tecnica ha altresì preso atto dell'unica osservazione pervenuta alla proposta di P.R.U., tesa a chiedere l'aggiornamento del valore relativo allo standard qualitativo, indicato alla pagina 4 della Relazione Tecnica, da L/mq. 120.000 a L/mq. 140.000, tenendo conto pertanto dell'adeguamento ISTAT.

A tal fine è stato assentito agli atti il parere dei competenti Uffici comunali, che si sono espressi positivamente in ordine alla predetta osservazione.

La Segreteria Tecnica, a norma dell'art. 7-bis della L.R. 14/93, rimanda pertanto la valutazione dell'osservazione presentata al Consiglio comunale in sede di ratifica, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

X) l'Unità Organizzativa Piani e Programmi Urbanistici della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Giunta regionale, con nota del 29 marzo 2001 Prot. n. 14242 ha espresso parere favorevole in ordine alla variante urbanistica che l'attuazione del Programma di Recupero Urbano comporta rispetto alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del comune di Como;

XI) il Comitato per l'Accordo di programma riunitosi in data 24 settembre 2001, ha preso atto:

- del parere favorevole espresso dall'Unità Organizzativa Piani e Programmi urbanistici della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, in ordine alla variante urbanistica;
- delle conclusioni istruttorie della Segreteria Tecnica e in particolare di quanto indicato al precedente punto IX);

esprimendo all'unanimità parere positivo in ordine alla proposta di A. di P. così riformulata;

XII) la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l.r. 14/93, con deliberazione del 12 ottobre 2001 n. 7/8426, ha approvato la suddetta proposta di Accordo di Programma;

XIII) l'art. 34 del d.lgs. 267/2000 prevede che l'accordo consista nell'unanime consenso del Presidente della Regione, del Sindaco e di ogni altra Amministrazione interessata.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

## 1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente A. di P., la cui attuazione seguirà le modalità e produrrà gli effetti di cui all'art. 34 del d. lgs. 267/2000, nonché degli artt. 5 e 6 della l.r. 14/93.

## 2) Oggetto dell'Accordo di Programma

### 2.1) Definizione dell'intervento

L'intervento oggetto dell'A. di P. è il P.R.U. denominato «via Di Vittorio - Via Cecilio», localizzato in comune di Como costituito ai sensi dell'art. 11 della legge n. 493/93 e della d.c.r. n. VI/853/98, punto 4.

## 2.2) Contenuti dell'intervento

### 2.2.a. Descrizione

Trattasi di intervento di riqualificazione urbana comprendente essenzialmente tre obiettivi:

- ristrutturazione degli edifici dell'ALER modificando le tipologie delle unità abitative e realizzazione di alloggi parcheggio su aree comunali;
- riqualificazione attraverso riconversione funzionale di un'area industriale dismessa e contestuale realizzazione di destinazioni residenziali (50% della volumetria ammessa) e destinazioni direzionali e/o commerciale;
- attuazione delle previsioni dello standard comunale con sua totale urbanizzazione.

I contenuti dell'intervento sono espressi nella documentazione assunta dal comune con le seguenti deliberazioni, trasmesse con le indicate note:

- d.g.c. n. 45 del 15 febbraio 1999 con nota del 16 febbraio 1999;
- d.c.c. n. 70 del 6 novembre 2000 con nota del 16 novembre 2000;
- nonché con la documentazione trasmessa con le note indicate:
- nota dell'1 febbraio 2001 del comune di Como;
- nota n. 454 dell'1 febbraio 2001 dell'ALER di Como;

### 2.2.b. Quadro economico

Il costo dell'intervento a carico dei soggetti sottoscrittori del presente A. di P. risulta così ripartito:

- Regione Lombardia L. 10.000.000.000;
- comune di Como L. 1.346.688.943;
- ALER di Como L. 2.000.000.000;

### 2.2.c. Iter relativo alla variazione degli strumenti urbanistici

Ai sensi dell'art. 6 l.r. 14/93 ed agli effetti del punto 4. del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 1999, n. 6/47584 di promozione del presente A. di P., si da atto che l'attuazione del P.R.U. comporta variante alle previsioni urbanistiche del vigente Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta regionale del 15 aprile 1975 n. 14422.

Resta inteso sin d'ora che la mancata realizzazione dell'intervento, così come determinato dalla d.c.c. n. 70 del 6 novembre 2000 e relativi allegati, comporterà l'automatica inefficacia della variante urbanistica.

## 3) Impegni dei soggetti sottoscrittori

### 3.1) La Regione si impegna:

a) provvedere all'erogazione del finanziamento previsto al punto 2.2.b, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti;

### 3.2) Il comune si impegna:

entro 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'accordo di programma, a ratificare, mediante provvedimento di Consiglio comunale, l'accordo medesimo;

entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del presente A. di P., ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della l.r. n. 14/93, a stipulare la convenzione con ALER ed il soggetto privato regolante le modalità attuative dell'intervento, come da bozza di convenzione allegata alla documentazione trasmessa con le note indicate al punto 2.2.a;

ad attuare le procedure per l'affidamento o l'esecuzione dei lavori di propria competenza finanziati con il contributo regionale di cui al punto 2.2.b secondo le modalità previste dalla legge, garantendo che gli stessi abbiano inizio, come previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 136/99, entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto di approvazione dell'A. di P., previsto dall'art. 5, terzo comma, della l.r. 14/93, da parte del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato;

a concludere i suddetti lavori entro e non oltre 500 (cinquecento) giorni decorrenti dalla data di inizio dei lavori;

ai sensi dell'art. 3, comma 49, lettera b) della l.r. 1/2000 all'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi.

### 3.3) ALER si impegna:

entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del presente A. di P., ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della l.r. n. 14/93, a stipulare la convenzione con il comune ed il soggetto privato regolante le modalità attuative dell'intervento, come da bozza di convenzione allegata alla documentazione trasmessa con le note indicate al punto 2.2.a;

ad attuare le procedure per l'affidamento o l'esecuzione dei lavori di propria competenza finanziati con il contributo regionale di cui al punto 2.2.c secondo le modalità previste dalla legge, garantendo che gli stessi abbiano inizio, come previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 136/99, entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto di approvazione dell'A. di P., previsto dall'art. 5, terzo comma, della l.r. 14/93, da parte del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato;

a concludere i suddetti lavori entro e non oltre 500 (cinquecento) giorni decorrenti dalla data di inizio dei lavori.

## 4) Collegio di vigilanza

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 267/2000 nonché dell'art. 5 lett. g) della l.r. 14/93, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente A. di P. sono esercitati dal un Collegio presieduto dall'Assessore regionale delegato, competente per materia, composto, inoltre, da un rappresentante per ogni altro Ente che sottoscrive il presente accordo, da nominarsi prima che intervenga l'approvazione dell'A. di P.

Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:

4.1) vigilare sulla piena e corretta attuazione dell'A. di P. nel rispetto degli indirizzi enunciati;

4.2) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei rappresentanti degli Enti sottoscrittori, anche riuniti in conferenza di servizi;

4.3) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e attuazione del presente accordo anche avvalendosi di consulenze esterne, fatta salva l'applicazione del successivo punto 7);

4.4) disporre gli interventi necessari, anche di tipo sostitutivo, in caso di inadempimento, attuando quest'ultimi mediante Commissario ad acta;

4.5) applicare le sanzioni previste dal presente accordo.

In ordine all'organizzazione, le modalità, i tempi relativi al proprio funzionamento valgono per il Collegio di Vigilanza i principi generali fissati per la validità delle determinazioni degli organi collegiali ed in particolare:

*convocazione:* è disposta di regola dal Presidente del Collegio di Vigilanza, anche su richiesta di uno o più dei soggetti sottoscrittori;

*seduta:* per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti indistintamente i componenti del Collegio (c.d. quorum integrale). Le sedute non sono pubbliche. Il Presidente garantisce l'ordine e la regolarità della discussione, apre la seduta, dirige la discussione, concede e toglie la parola, indice le votazioni e ne proclama l'esito, sospende e toglie la seduta;

*discussione:* la discussione si apre sugli argomenti posti all'ordine del giorno e secondo l'ordine del medesimo, salva una inversione disposta dallo stesso organo collegiale. Dopo una breve relazione svolta dal presidente o da un componente nominato relatore, si inizia il dibattito, che è diretto dal presidente ed è regolato secondo diritto;

*votazione:* la votazione può avvenire in una qualsiasi forma. Le proposte si considerano approvate se hanno riportato l'unanimità dei voti, fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 5.1) lett. b);

*verbalizzazione:* la manifestazione di volontà del Collegio deve essere documentata mediante la redazione a cura del segretario, del processo verbale; questo deve indicare la data, il luogo ed i nominativi degli intervenuti e deve produrre, le fasi salienti della discussione ed il risultato dello scrutinio e della proclamazione. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale approvato da tutti i componenti, anche a mezzo fax, prova l'esistenza delle determinazioni in esso contenute.

## 5) Sanzioni per inadempimento

5.1) Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontri che i soggetti attuatori dell'accordo non adempiano agli obblighi assunti, provvede a:

- a) contestare l'inadempimento, a mezzo di lettera raccoman-



data con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) disporre, con voto di maggioranza (nel caso di parità prevale il voto del Presidente), decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, di cui al punto 4.4.

5.2) Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti ai quali compete comunque l'immediata ripetizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato.

5.3) Nel caso in cui l'inadempimento sia talmente grave da compromettere definitivamente l'attuazione dell'accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'accordo stesso.

## 6) Controversie

I soggetti attuatori del presente A. di P. demandano la risoluzione di ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente A. di P., che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del punto 4.3), alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, dei quali due nominati dalle parti tra le quali sarà insorta la controversia con le modalità previste dall'art. 810 del c.p.c., il terzo dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio avrà sede in Milano e deciderà secondo le norme di diritto.

Per quanto non disciplinato nel presente punto, si applicano le norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

## 7) Sottoscrizioni ed effetti

7.1) Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della l.r. n. 14/93 il presente A. di P., sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato.

7.2) Tutti i termini temporali previsti nel presente A. di P., ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data del decreto di approvazione.

7.3) È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione del presente A. di P., con gli estremi dell'avvenuta ratifica da parte del Consiglio comunale di Como.

7.4) La realizzazione degli interventi edilizi previsti dal PRU è subordinato al rilascio di concessione edilizia.

7.5) Le opere previste nell'A. di P. hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 6 l.r. 14/93.

7.6) Le attività programmate nel presente A. di P. sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati nella convenzione sottoscritta con il comune di Como che si intende allegata.

7.7) Resta inteso che l'inizio dei lavori beneficianti del finanziamento di cui al punto 2.2.c dovrà avvenire entro i 13 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto di approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7-bis, della legge n. 179/92, come aggiunto dall'art. 1, comma secondo, della legge n. 136/99 ed indicato ai punti 3.3) e 7.1), del presente accordo.

Milano, 16 novembre 2001

L'assessore della Regione Lombardia  
Il sindaco del comune di Como  
Il presidente dell'Azienda Lombarda  
per l'Edilizia Residenziale di Como

[BUR2002018]

[1.8.0]

**D.P.G.R. 13 FEBBRAIO 2002 - N. 1859**

**Designazione di un componente, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 «Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura», in particolare l'art. 17;

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e

designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamato lo Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese, in particolare l'art. 18, il quale prevede che un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti sia designato dal Presidente della Giunta regionale;

Preso atto della nota del Presidente della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Varese dell'8 gennaio 2002 (protocollo regionale 25 gennaio 2002 A1.2002/0004811) con la quale si richiede la designazione del componente effettivo, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio;

Considerato che, con precedente decreto del 25 luglio 1997, n. 60421, ottenuto il parere di idoneità da parte del Comitato Tecnico di Valutazione, era stato designato il sig. Marco Reggiori;

Ritenuto di procedere alla riconferma dello stesso;

Decreta

1. di riconfermare il sig. Marco Reggiori quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese, in rappresentanza della Regione Lombardia;

2. di notificare il presente decreto al nominato, alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Varese, per gli adempimenti di competenza e di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

[BUR2002019]

[1.8.0]

**D.P.G.R. 13 FEBBRAIO 2002 - N. 1862**

**Delega alle funzioni di componente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Brescia**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, il quale prevede, all'art. 16, che tra i componenti del Consiglio di amministrazione vi sia, quale componente di diritto, «il Presidente della Regione Lombardia o suo delegato»;

Preso atto della nota di richiesta del Rettore dell'Università del 20 settembre 2001, pervenuta in data 4 ottobre 2001 (protocollo regionale A12001/0040649);

Valutato così come previsto dall'art. 16 dello Statuto dell'Università, di avvalersi della possibilità di delega alle funzioni di componente del Consiglio di amministrazione dell'Università;

Ritenuto, pertanto, di disporre tale delega nei confronti dell'Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro Alberto Guglielmo, in ragione dell'incarico ricoperto;

Decreta

1. di delegare l'Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro Alberto Guglielmo, alle funzioni di componente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Brescia, per il triennio 2001/2004;

2. di disporre la notifica ai soggetti interessati e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Roberto Formigoni

[BUR20020110]

[1.3.3]

**D.P.G.R. 14 FEBBRAIO 2002 - N. 1941**

**Indizione del referendum regionale consultivo per il distacco della frazione Ponti dal comune di Brembilla, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Sedrino, in provincia di Bergamo**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Richiamato il P.d.l. n. 123 «Distacco della frazione Ponti dal comune di Brembilla, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Sedrino, in provincia di Bergamo. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Zogno, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Sedrino, in provincia di Bergamo», presentato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l.r. 7 settembre 1992, n. 28 «Norme sulle circoscrizioni comunali»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. VII/316 del 16 ottobre 2001, con la quale è stato stabilito di sottoporre il surrichiamato progetto di legge n. 123 a referendum consultivo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. 28/1992, partecipano al referendum consultivo soltanto gli elettori residenti nella frazione Ponti del comune di Brembilla, interessata al distacco;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della l.r. 28 aprile 1983, n. 34, le spese relative agli adempimenti spettanti al comune di Brembilla, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dal comune medesimo e rimborsate dalla Regione;

Vista la nota n. A1.2001.0051026 del 30 novembre 2001, con la quale il Dirigente della Struttura Programmazione e Sviluppo del Territorio ha chiesto al comune di Brembilla e alla Prefettura di Bergamo di poter conoscere eventuali impedimenti per l'effettuazione della consultazione degli elettori interessati nei giorni di domenica 21 aprile 2002, domenica 28 aprile 2002 e domenica 5 maggio 2002;

Vista la nota n. 8985 del 14 dicembre 2001, con la quale il comune di Brembilla ha comunicato che non esistono impedimenti per l'effettuazione della consultazione nei giorni suddetti;

Ritenuto di indire la consultazione referendaria per il giorno di domenica 5 maggio 2002;

Visto l'art. 133 della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto regionale;

Vista la l.r. 7 settembre 1992, n. 28;

Vista la l.r. 28 aprile 1983, n. 34 e successive modificazioni;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

#### Decreta

1. È indetto per il giorno di domenica 5 maggio 2002 il referendum regionale consultivo sul P.d.l. n. 123 «Distacco della frazione Ponti dal comune di Brembilla, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Sedrina, in provincia di Bergamo. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Zogno, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Sedrina, in provincia di Bergamo».

2. Partecipano al referendum regionale consultivo soltanto gli elettori iscritti nelle liste elettorali valide per l'elezione del Consiglio regionale e residenti nella frazione Ponti del comune di Brembilla, interessata al distacco.

3. Il quesito referendario, sottoposto alla consultazione, unitamente al suindicato progetto di legge, è così formulato:

«Volete che la frazione Ponti corrispondente a:

#### CENSUARIO DI BREMBILLA

Mappali nn. 4128 - 2086 - 4127 - 4554 - 4143 - 4163 - 3428 - 2821 - 6128 - 6129 - 3427 - 3428 - 3435 - 4134 - 4133 - 2298 - 2084

sia distaccata dal comune di Brembilla (BG) e aggregata al comune di Sedrina (BG)?».

4. Le operazioni preliminari degli Uffici di Sezione iniziano alle ore 16.00 di sabato 4 maggio 2002.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 del giorno di domenica 5 maggio 2002 e terminano alle ore 21.00 dello stesso giorno.

Le operazioni di scrutinio se, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non si saranno compiute entro le ore 24.00 del giorno della votazione, sono rinviate alle ore 8.00 del giorno successivo.

5. Le spese relative agli adempimenti spettanti al comune di Brembilla, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dal comune stesso e rimborsate dalla Regione.

6. Il Sindaco del comune di Brembilla è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

7. Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

[BUR20020111]

[1.3.3]

D.P.G.R. 14 FEBBRAIO 2002 - N. 1942

**Indizione del referendum regionale consultivo per la fusione dei Comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico, in provincia di Como, e per la denominazione del nuovo Comune**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Richiamato il P.d.l. n. 99 «Fusione dei Comuni di Sant'Ab-

bondio e Santa Maria Rezzonico, in provincia di Como», presentato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l.r. 7 settembre 1992, n. 28 «Norme sulle circoscrizioni comunali»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. VII/317 del 16 ottobre 2001, con la quale è stato stabilito di sottoporre il surrichiamato progetto di legge n. 99 a referendum consultivo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. 28/1992, partecipano al referendum consultivo gli elettori residenti nei Comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della l.r. 28 aprile 1983, n. 34, le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai Comuni stessi e rimborsate dalla Regione;

Vista la nota n. A1.2001.0051020 del 30 novembre 2001, con la quale il Dirigente della Struttura Programmazione e Sviluppo del Territorio ha chiesto ai Comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico ed alla Prefettura di Como di poter conoscere eventuali impedimenti per l'effettuazione della consultazione degli elettori interessati nei giorni di domenica 21 aprile 2002, domenica 28 aprile 2002 e domenica 5 maggio 2002;

Viste le note nn. 3023 e 4127 del 18 dicembre 2001 e n. 153/01/I del 19 dicembre 2001, con le quali, rispettivamente, i Comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico e la Prefettura di Como hanno comunicato che non esistono impedimenti per l'effettuazione della consultazione nei giorni suddetti;

Ritenuto di indire la consultazione referendaria per il giorno di domenica 5 maggio 2002;

Visto l'art. 133 della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto regionale;

Vista la l.r. 7 settembre 1992, n. 28;

Vista la l.r. 28 aprile 1983, n. 34 e successive modificazioni;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

#### Decreta

1. È indetto per il giorno di domenica 5 maggio 2002 il referendum regionale consultivo sul P.d.l. n. 99 «Fusione dei Comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico, in provincia di Como».

2. Partecipano al referendum regionale consultivo gli elettori iscritti nelle liste elettorali valide per l'elezione del Consiglio regionale e residenti nei Comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico.

3. I quesiti referendari, sottoposti alla consultazione, unitamente al suindicato progetto di legge, sono così formulati:

«Volete che il comune di Sant'Abbondio (CO) ed il comune di Santa Maria Rezzonico (CO) siano unificati?

Volete che il nuovo Comune sia denominato:

a) San Siro;

b) Valserio;

c) Castello?».

4. Le operazioni preliminari degli Uffici di Sezione iniziano alle ore 16.00 di sabato 4 maggio 2002.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 del giorno di domenica 5 maggio 2002 e terminano alle ore 21.00 dello stesso giorno.

Le operazioni di scrutinio se, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non si saranno compiute entro le ore 24.00 del giorno della votazione, sono rinviate alle ore 8.00 del giorno successivo.

5. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai Comuni stessi e rimborsate dalla Regione.

6. I Sindaci dei Comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

7. Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

[BUR20020112]

[1.3.3]

**D.P.G.R. 14 FEBBRAIO 2002 - N. 1943**  
**Indizione del referendum regionale consultivo per il distacco di una porzione di territorio dal comune di Sedriano, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Arluno, in provincia di Milano**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Richiamato il P.d.l. n. 119 «Distacco di una porzione di territorio dal comune di Sedriano, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Arluno, in provincia di Milano», presentato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l.r. 7 settembre 1992, n. 28 «Norme sulle circoscrizioni comunali»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. VII/349 del 13 novembre 2001, con la quale è stato stabilito di sottoporre il surrichiamato progetto di legge n. 119 a referendum consultivo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. 28/1992, partecipano al referendum consultivo soltanto gli elettori residenti nella porzione di territorio del comune di Sedriano interessata al distacco;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della l.r. 28 aprile 1983, n. 34, le spese relative agli adempimenti spettanti al comune di Sedriano, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dal comune medesimo e rimborsate dalla Regione;

Vista la nota n. A1.2001.0054932 del 20 dicembre 2001, con la quale il Dirigente della Struttura Programmazione e Sviluppo del Territorio ha chiesto al comune di Sedriano e alla Prefettura di Milano di poter conoscere eventuali impedimenti per l'effettuazione della consultazione degli elettori interessati nei giorni di domenica 21 aprile 2002, domenica 28 aprile 2002 e domenica 5 maggio 2002;

Viste le note n. 1912 del 7 febbraio 2002 e n. 5.3/09802674 del 18 gennaio 2002, con le quali, rispettivamente, il comune di Sedriano e la Prefettura di Milano hanno comunicato che non esistono impedimenti per l'effettuazione della consultazione nei giorni suddetti;

Ritenuto di indire la consultazione referendaria per il giorno di domenica 5 maggio 2002;

Visto l'art. 133 della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto regionale;

Vista la l.r. 7 settembre 1992, n. 28;

Vista la l.r. 28 aprile 1983, n. 34 e successive modificazioni;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

**Decreta**

1. È indetto per il giorno di domenica 5 maggio 2002 il referendum regionale consultivo sul P.d.l. n. 119 «Distacco di una porzione di territorio dal comune di Sedriano, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Arluno, in provincia di Milano».

2. Partecipano al referendum regionale consultivo soltanto gli elettori iscritti nelle liste elettorali valide per l'elezione del Consiglio regionale e residenti nella porzione di territorio del comune di Sedriano interessata al distacco.

3. Il quesito referendario, sottoposto alla consultazione, unitamente al suindicato progetto di legge, è così formulato:

«Volete che la porzione di territorio del comune di Sedriano (1h), corrispondente a:

Mappali: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 198 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 329 - 330 - 339 - 340 - 341 - 372 - 373 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 488 - 489 - 493 - 494

sia distaccata dal comune stesso ed aggregata al comune di Arluno (MI)?».

4. Le operazioni preliminari degli Uffici di Sezione iniziano alle ore 16.00 di sabato 4 maggio 2002.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 del giorno di domenica 5 maggio 2002 e terminano alle ore 21.00 dello stesso giorno.

Le operazioni di scrutinio se, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non si saranno compiute entro le ore 24.00 del giorno della votazione, sono rinviata alle ore 8.00 del giorno successivo

5. Le spese relative agli adempimenti spettanti al comune

di Sedriano, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dal comune stesso e rimborsate dalla Regione.

6. Il Sindaco del comune di Sedriano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

7. Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

[BUR20020113]

[1.3.3]

**D.P.G.R. 14 FEBBRAIO 2002 - N. 1944**  
**Indizione del referendum regionale consultivo per il distacco di una porzione di territorio dal comune di Vistarino, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Copiano, in provincia di Pavia**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Richiamato il P.d.l. n. 88 «Distacco di una porzione di territorio dal comune di Copiano, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Vistarino, in provincia di Pavia. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Vistarino, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Copiano, in provincia di Pavia», presentato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l.r. 7 settembre 1992, n. 28 «Norme sulle circoscrizioni comunali»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. VII/313 del 16 ottobre 2001, con la quale è stato stabilito di sottoporre il surrichiamato progetto di legge n. 88 a referendum consultivo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. 28/1992, partecipano al referendum consultivo soltanto gli elettori residenti nella porzione di territorio del comune di Vistarino, interessata al distacco;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della l.r. 28 aprile 1983, n. 34, le spese relative agli adempimenti spettanti al comune di Vistarino, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dal comune medesimo e rimborsate dalla Regione;

Vista la nota n. A1.2001.0050910 del 29 novembre 2001, con la quale il Dirigente della Struttura Programmazione e Sviluppo del Territorio ha chiesto al comune di Vistarino e alla Prefettura di Pavia di poter conoscere eventuali impedimenti per l'effettuazione della consultazione degli elettori interessati nei giorni di domenica 21 aprile 2002, domenica 28 aprile 2002 e domenica 5 maggio 2002;

Viste le note n. 3047 del 7 dicembre 2001 e n. 681/SE 4.2.16 dell'11 gennaio 2002, con le quali, rispettivamente, il comune di Vistarino e l'ufficio Territoriale del Governo di Pavia hanno comunicato che non esistono impedimenti per l'effettuazione della consultazione nei giorni suddetti;

Ritenuto di indire la consultazione referendaria per il giorno di domenica 5 maggio 2002;

Visto l'art. 133 della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto regionale;

Vista la l.r. 7 settembre 1992, n. 28;

Vista la l.r. 28 aprile 1983, n. 34 e successive modificazioni;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

**Decreta**

1. È indetto per il giorno di domenica 5 maggio 2002 il referendum regionale consultivo sul P.d.l. n. 88 «Distacco di una porzione di territorio dal comune di Copiano, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Vistarino, in provincia di Pavia. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Vistarino, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Copiano, in provincia di Pavia».

2. Partecipano al referendum regionale consultivo soltanto gli elettori iscritti nelle liste elettorali valide per l'elezione del Consiglio regionale e residenti nella porzione di territorio del comune di Vistarino interessata al distacco.

3. Il quesito referendario, sottoposto alla consultazione, unitamente al suindicato progetto di legge, è così formulato:

«Volete che la porzione di territorio del comune di Vistarino (PV) corrispondente a:

• Foglio: 7

• Mappali: 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 109 - 110 - 126 - 129 - 149 - 150 - 159 - 162 - 171 - 172 - 177 - 178 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 -

193 - 195 - 196 - 197 - 198 - 205 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255

sia distaccata dallo stesso e aggregata al comune di Copiano (PV)?».

4. Le operazioni preliminari degli Uffici di Sezione iniziano alle ore 16.00 di sabato 4 maggio 2002.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 del giorno di domenica 5 maggio 2002 e terminano alle ore 21.00 dello stesso giorno.

Le operazioni di scrutinio se, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non si saranno compiute entro le ore 24.00 del giorno della votazione, sono rinviata alle ore 8.00 del giorno successivo.

5. Le spese relative agli adempimenti spettanti al comune di Vistarino, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dal comune stesso e rimborsate dalla Regione.

6. Il Sindaco del comune di Vistarino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

7. Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

[BUR20020114]

[1.3.3]

**D.P.G.R. 14 FEBBRAIO 2002 - N. 1945**

**Indizione della consultazione per il distacco di una porzione di territorio dal comune di Remedello, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al comune di Acquafredda, in provincia di Brescia**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Richiamato il P.d.l. n. 121 «Distacco di una porzione di territorio dal comune di Remedello, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al comune di Acquafredda, in provincia di Brescia», presentato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l.r. 7 settembre 1992, n. 28 «Norme sulle circoscrizioni comunali»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. VII/314 del 16 ottobre 2001, con la quale è stato disposto di sottoporre il surrichiamato P.d.l. n. 121 a referendum consultivo;

Vista altresì la deliberazione del Consiglio regionale n. 7/393 del 20 dicembre 2001, con la quale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della l.r. n. 28/1992, è stato stabilito - avendo riscontrato che i residenti aventi diritto al voto sono in numero inferiore a quindici - di effettuare la consultazione degli elettori mediante convocazione degli interessati presso la sede del comune di Remedello;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. 28/1992, partecipano al referendum consultivo soltanto gli elettori residenti nella porzione di territorio del comune di Remedello interessata al distacco;

Ritenuto pertanto di incaricare il Sindaco del comune di Remedello:

- di costituire presso la sede municipale un ufficio per la consultazione, composto dal Segretario comunale o da un suo delegato e da due impiegati del comune, in modo da garantire il corretto svolgimento della consultazione e la segretezza del voto;

- di convocare gli elettori iscritti nelle liste elettorali valide per l'elezione del Consiglio regionale, residenti nella porzione di territorio interessata al distacco;

Dato atto:

- che, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della l.r. 28 aprile 1983, n. 34, le spese relative agli adempimenti spettanti al comune di Remedello, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dal comune stesso e rimborsate dalla Regione;

- che per la consultazione verranno utilizzate le schede fornite dalla Giunta regionale, nelle quali è formulato il quesito ed è riportato integralmente il testo del provvedimento da sottoporre alla consultazione degli elettori;

Considerato inoltre di stabilire che:

- l'ufficio per la consultazione deve redigere un verbale di tutte le operazioni, sottoscritto dal Segretario Comunale o dal suo delegato e dai due impiegati comunali, attestante in particolare:

- il numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto residenti nella porzione di territorio interessata al distacco, suddivisi in maschi e femmine;

- il numero complessivo dei votanti suddivisi in maschi e femmine;

- la somma dei voti favorevoli e dei voti contrari alla proposta sottoposta alla consultazione;

- il verbale è redatto in triplice esemplare, uno dei quali è depositato presso l'ente e gli altri due, a cura del Sindaco, trasmessi alla Regione Lombardia, Direzione Generale Presidenza, Unità Organizzativa Programmazione, Struttura Decentramento e Programmazione del Territorio.

Sugli eventuali voti contestati o sui reclami, corredati dagli eventuali chiarimenti forniti dall'ufficio, decide il Presidente della Giunta regionale;

- i risultati sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la nota n. A1.2002.0002330 del 15 gennaio 2002; con la quale il Dirigente della Struttura Decentramento e Programmazione del Territorio ha chiesto al comune di Remedello di poter conoscere eventuali impedimenti per l'effettuazione della consultazione degli elettori interessati nei giorni di domenica 21 aprile 2002, domenica 28 aprile 2002 e domenica 5 maggio 2002;

Vista la nota n. 371 del 25 gennaio 2002, con la quale il comune di Remedello ha comunicato che non esistono impedimenti per l'effettuazione della consultazione nei giorni suddetti;

Ritenuto di indire la consultazione per il giorno di domenica 21 aprile 2002;

Visto l'art. 133 della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto regionale;

Vista la l.r. 7 settembre 1992, n. 28;

Vista la l.r. 28 aprile 1983, n. 34 e successive modificazioni;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

#### Decreta

1. È fissata per il giorno di domenica 21 aprile 2002 la data di svolgimento della consultazione per il distacco di una porzione di territorio dal comune di Remedello, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al comune di Acquafredda, in provincia di Brescia.

2. Il Sindaco del comune di Remedello è incaricato:

- di costituire presso la sede municipale un ufficio per la consultazione, composto dal Segretario comunale o dal suo delegato e da due impiegati del comune;

- di convocare per la consultazione i soli elettori residenti nella porzione di territorio del comune di Remedello interessata al distacco, iscritti nelle liste elettorali valide per l'elezione del Consiglio regionale;

- di utilizzare per la consultazione le schede fornite dalla Giunta regionale nelle quali è riportato integralmente il testo del provvedimento ed è formulato il seguente quesito da sottoporre alla consultazione degli elettori:

«Volete che la porzione di territorio del comune di Remedello (BS) corrispondente a:

- Foglio: 12.

- Mappali: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 98 - 99 - 100 - 101 - 106 - 107.

sia distaccata dal comune di Remedello (BS) e aggregata al comune di Acquafredda (BS)?».

3. La consultazione ha inizio alle ore 8.00 del giorno di domenica 21 aprile 2002 e prosegue fino al termine della votazione degli aventi diritto e, comunque, non oltre le ore 21.00 dello stesso giorno.

4. Per lo svolgimento delle operazioni si osservano le indicazioni riportate in premessa e, in quanto applicabili, le disposizioni sui referendum consultivi di cui al Titolo III della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 e successive modificazioni.

5. Le spese relative agli adempimenti per l'espletamento della consultazione sono anticipate dal comune di Remedello e rimborsate dalla Regione.

6. Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

[BUR20020115]

[1.3.3]

D.P.G.R. 14 FEBBRAIO 2002 – N. 1946

**Indizione della consultazione per il distacco della porzione di territorio denominata «Case Montini» dal comune di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al comune di Castegnato, in provincia di Brescia**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Richiamato il P.d.l. n. 122 «Distacco della porzione di territorio denominata «Case Montini» dal comune di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al comune di Castegnato, in provincia di Brescia», presentato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l.r. 7 settembre 1992, n. 28 «Norme sulle circoscrizioni comunali»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. VII/315 del 16 ottobre 2001, con la quale è stato stabilito di sottoporre il surrichiamato P.d.l. n. 122 a referendum consultivo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. 28/1992, partecipano al referendum consultivo soltanto gli elettori residenti nella porzione di territorio denominata «Case Montini» del comune di Rodengo Saiano, interessata al distacco;

Rilevato inoltre che il Consiglio regionale con la citata deliberazione n. VII/315 del 16 ottobre 2001 ha stabilito, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della l.r. n. 28/1992, che essendo i residenti aventi diritto al voto in numero inferiore a quindici, la consultazione degli elettori avrà luogo mediante convocazione degli interessati presso la sede del comune di Rodengo Saiano;

Ritenuto pertanto di incaricare il Sindaco del comune di Rodengo Saiano:

- di costituire presso la sede municipale un ufficio per la consultazione, composto dal Segretario comunale o da un suo delegato e da due impiegati del comune, in modo da garantire il corretto svolgimento della consultazione e la segretezza del voto;

- di convocare gli elettori iscritti nelle liste elettorali valide per l'elezione del Consiglio regionale, residenti nella porzione di territorio interessata al distacco;

Dato atto:

- che, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della l.r. 28 aprile 1983, n. 34, le spese relative agli adempimenti spettanti al comune di Rodengo Saiano, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dal comune stesso e rimborsate dalla Regione;

- che per la consultazione verranno utilizzate le schede fornite dalla Giunta regionale, nelle quali è formulato il quesito ed è riportato integralmente il testo del provvedimento da sottoporre alla consultazione degli elettori;

Considerato inoltre di stabilire che:

- l'ufficio per la consultazione deve redigere un verbale di tutte le operazioni, sottoscritto dal Segretario Comunale o dal suo delegato e dai due impiegati comunali, attestante in particolare:

- il numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto residenti nella porzione di territorio interessata al distacco, suddivisi in maschi e femmine;

- il numero complessivo dei votanti suddivisi in maschi e femmine;

- la somma dei voti favorevoli e dei voti contrari alla proposta sottoposta alla consultazione;

- il verbale è redatto in triplice esemplare, uno dei quali è depositato presso l'ente e gli altri due, a cura del Sindaco, trasmessi alla Regione Lombardia, Direzione Generale Presidenza, Unità Organizzativa Programmazione, Struttura Decentramento e Programmazione del Territorio.

Sugli eventuali voti contestati o sui reclami, corredatai dagli eventuali chiarimenti forniti dall'ufficio, decide il Presidente della Giunta regionale;

- i risultati sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la nota n. A1.2001.0050894 del 29 novembre 2001, con la quale il Dirigente della Struttura Programmazione e Sviluppo del Territorio ha chiesto al comune di Rodengo Saiano di poter conoscere eventuali impedimenti per l'effettuazione della consultazione degli elettori interessati nei giorni di domenica 21 aprile 2002, domenica 28 aprile 2002 e domenica 5 maggio 2002;

Vista la nota n. 14748 del 12 dicembre 2001, con la quale il comune di Rodengo Saiano ha comunicato che non esistono impedimenti per l'effettuazione della consultazione nei giorni suddetti;

Ritenuto di indire la consultazione per il giorno di domenica 21 aprile 2002;

Visto l'art. 133 della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto regionale;

Vista la l.r. 7 settembre 1992, n. 28;

Vista la l.r. 28 aprile 1983, n. 34 e successive modificazioni;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Decreta

1. È fissata per il giorno di domenica 21 aprile 2002 la data di svolgimento della consultazione per il distacco della porzione di territorio denominata «Case Montini» dal comune di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al comune di Castegnato, in provincia di Brescia.

2. Il Sindaco del comune di Rodengo Saiano è incaricato:

- di costituire presso la sede municipale un ufficio per la consultazione, composto dal Segretario comunale o dal suo delegato e da due impiegati del comune;

- di convocare per la consultazione i soli elettori residenti nella porzione di territorio denominata «Case Montini» del comune di Rodengo Saiano, iscritti nelle liste elettorali valide per l'elezione del Consiglio regionale;

- di utilizzare per la consultazione le schede fornite dalla Giunta regionale nelle quali è riportato integralmente il testo del provvedimento ed è formulato il seguente quesito da sottoporre alla consultazione degli elettori:

«Volete che la porzione di territorio del comune di Rodengo Saiano (BS), denominata «Case Montini», corrisponente a:

Foglio 15 – Mappali: 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 64 – 65 – 66 – 67;

Foglio 16 – Mappali: 115;

sia distaccata dal comune di Rodengo Saiano (BS) e aggregata al comune di Castegnato (BS)?».

3. La consultazione ha inizio alle ore 8.00 del giorno di domenica 21 aprile 2002 e prosegue fino al termine della votazione degli aventi diritto e, comunque, non oltre le ore 21.00 dello stesso giorno.

4. Per lo svolgimento delle operazioni si osservano le indicazioni riportate in premessa e, in quanto applicabili, le disposizioni sui referendum consultivi di cui al Titolo III della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 e successive modificazioni.

5. Le spese relative agli adempimenti per l'espletamento della consultazione sono anticipate dal comune di Rodengo Saiano e rimborsate dalla Regione.

6. Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

**C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

[BUR20020116]

[3.1.0]

**D.G.R. I FEBBRAIO 2002 – N. 7/7918****Istituzione del Tavolo permanente del Terzo Settore: criteri per il funzionamento e la composizione****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge n. 328 dell'8 novembre 2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» che affida alle Regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite, il compito di agevolare e promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo Settore;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della VII legislatura, approvato con d.c.r. n. VII/39 del 10 ottobre 2000, che ha inserito fra gli obiettivi specifici regionali (obiettivo 6.3.1.) la messa in atto di azioni diverse per favorire la promozione e la crescita degli organismi del Terzo Settore, fra cui l'istituzione di un Tavolo permanente;

Richiamato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004, approvato con d.g.r. n. VII/6347 del 5 ottobre 2001, che così recita «rimane prioritaria per il corretto sviluppo della politica regionale in materia di Terzo Settore l'istituzione del Tavolo permanente, destinato a costituire la sede stabile di raccordo tra la regione e gli organismi sociali rappresentativi del comparto in questione»;

Preso atto che il sopra citato P.S.S.R., sottolineando la criticità dell'assenza di univoci criteri per la definizione di un'esaustrativa rappresentanza del Terzo Settore, evidenzia come irrinunciabili le seguenti scelte per il funzionamento del Tavolo stesso:

- riconoscimento del carattere rappresentativo delle organizzazioni di rete, non settoriali e presenti su tutto il territorio regionale;

- articolazione per sessioni tematiche entro le quali consentire un più allargato livello di partecipazione;

Preso atto altresì che il P.S.S.R. definisce come pertinenti al Tavolo le seguenti aree di lavoro:

- interventi legislativi organici nella materia;
- attività di programmazione;
- interventi finanziari a sostegno del non profit;
- attività di formazione;

Ritenuto pertanto che il Tavolo permanente potrà essere:

- strumento nuovo, di promozione, per affrontare le problematiche inerenti il Terzo Settore con un percorso comune di confronto, riflessione e valorizzazione delle esperienze di solidarietà e di partecipazione;

- opportunità per il Terzo Settore di avere un adeguato tramite di espressione;

- ambito di osservazione, approfondimento e dibattito dei fenomeni e dei fattori di sviluppo e di cambiamento;

- sede stabile di elaborazione di proposte e di raccordo tra la Regione e gli organismi sociali rappresentativi del comparto in questione;

Considerato opportuno articolare la composizione del Tavolo permanente in modo da assicurare sia la rappresentanza istituzionale, sia la rappresentanza del variegato mondo del Terzo Settore, riconoscendo tale carattere alle organizzazioni a rete di secondo livello, non settoriali e presenti su tutto il territorio regionale;

Ritenuto che la componente istituzionale regionale debba essere rappresentata politicamente dall'Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale e tecnicamente da funzionari della Direzione Generale Presidenza e della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Considerato opportuno individuare gli organismi del privato solidale da inserire in modo permanente nel Tavolo del Terzo Settore seguendo una logica di rappresentanza in ambito regionale, tenendo conto delle iscrizioni ai registri ed albi regionali relativi alla materia, e verificando la caratterizzazione di organizzazioni ombrello intermedie di secondo livello, oltre che di reti orizzontali della solidarietà ed evitando duplicazioni di rappresentatività;

Ritenuto pertanto di individuare, quali organizzazioni chiamate ad indicare i propri rappresentanti in seno al Tavolo permanente del Terzo Settore, in quanto in grado di soddisfare i requisiti sopra esplicitati:

- A.C.L.I. Associazione Cristiana Lavoratori Italiani;
- Caritas Ambrosiana;
- Compagnia delle Opere Federazione Non Profit;
- Mo.V.I. Movimento di Volontariato Italiano – Federazione Regionale Lombardia;
- Confcooperative;
- Lega Cooperative;
- U.N.E.B.A.;
- A.C.R.I. Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane;

Ritenuto inoltre di affidare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale la funzione di coordinamento operativo dei lavori e alla Direzione Generale Presidenza il ruolo di garante della trasversalità delle competenze regionali;

Stabilito che il Tavolo permanente del Terzo Settore per l'assolvimento dei suoi compiti si darà proprie regole di funzionamento e di ordine dei lavori e che potrà, laddove lo riterrà necessario, articolare le proprie attività costituendo specifici Gruppi di Lavoro su aree tematiche che possono essere così ipotizzate:

- minori, anziani, disabili, stranieri;
- servizio civile;
- tossicodipendenze, emarginazione, nuove povertà;
- cooperazione internazionale;
- cultura;
- sport e giovani;
- protezione civile;
- ambiente;

Stabilito infine che a comporre i Gruppi di Lavoro, a seconda del tema trattato, potranno essere chiamate a partecipare altre rappresentanze, istituzionali e del Terzo Settore, individuate dal Tavolo stesso per le loro specifiche competenze;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

**Delibera**

1. di istituire il Tavolo permanente del Terzo Settore, ambito di raccordo tra la Regione e gli organismi sociali rappresentativi del comparto in questione, con le finalità ed i compiti di cui in premessa;

2. di articolare la composizione del Tavolo in modo da assicurare ampia rappresentanza istituzionale e del Terzo Settore, individuando, secondo i criteri esplicitati in premessa, gli enti sotto indicati:

- Regione Lombardia: Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale o suo delegato;
- Regione Lombardia: Direzione Generale Presidenza e Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;
- A.C.L.I. Associazione Cristiana Lavoratori Italiani;
- Caritas Ambrosiana;
- Compagnia delle Opere Federazione Non Profit;
- Mo.V.I. Movimento di Volontariato Italiano – Federazione Regionale Lombardia;
- Confcooperative;
- Lega Cooperative;
- U.N.E.B.A.;
- A.C.R.I. Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane;

3. di stabilire che il Tavolo, per l'assolvimento dei suoi compiti, si darà proprie regole di funzionamento e di ordine dei lavori e che potrà, laddove lo riterrà necessario, costituire Gruppi di Lavoro per aree tematiche, invitando a partecipare altri rappresentanti, istituzionali e del Terzo Settore, individuati per le specifiche competenze;

4. di affidare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale il coordinamento dei lavori del Tavolo;

5. di rinviare a successivi atti del Direttore Generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale l'assunzione di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per attuare le finalità indicate nella presente deliberazione;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020117]

[2.1.0]

**D.G.R. 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8009****Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse finanziarie e bilancio - 1° Provvedimento**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la l.r. 27 dicembre 2001, n. 27 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio - piuriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 7674 del 22 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio piuriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Considerato che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Strumenti finanziari integrati della Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio ha richiesto, con nota dell'8 febbraio 2002, di disporre una variazione compensativa per l'anno 2002 di € 164.569,00 fra il capitolo 4.10.5.4.3.240.5581 «Finanziamento dei progetti nell'ambito dell'anno internazionale delle montagne» in aumento, e il capitolo 4.10.5.4.3.240.4454 «Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali - finanziamento con risorse della regione», in diminuzione, entrambi appartenenti all'UPB 4.10.5.4.3.240 «Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo delta montagna lombarda»;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

## Delibera

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2002:

**STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:**

Alla funzione obiettivo 4.10.5 «Interventi per la montagna e Piano Valtellina», spesa in capitale, UPB 4.10.5.4.3.240 «Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo della montagna lombarda»:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.10.5.4.3.240.5581 «Finanziamento dei progetti nell'ambito dell'anno internazionale delle montagne» è incrementata di € 164.569,00;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.10.5.4.3.240.4454 «Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali - finanziamento con risorse della Regione» è ridotta di € 164.569,00;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020118]

[4.1.0]

**D.G.R. 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8022****Approvazione della graduatoria e del riparto dei finanziamenti previsti per i progetti presentati dalle Amministrazioni Provinciali ex art. 6, commi 25 e seguenti, della****legge regionale 13 agosto 2001, n. 14, in occasione del «2002 - Anno Internazionale delle Montagne»**

## LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che l'anno 2002 è stato dichiarato dall'ONU «Anno Internazionale delle Montagne»;

Preso atto che lo spirito dell'iniziativa è quello di supportare i progetti che rispettano gli obiettivi delineati dalle Nazioni Unite nella raccomandazione 53/24 del 1998, quali la tutela della vita e della cultura di montagna, il sostegno della conoscenza degli ecosistemi montani, la promozione dello sviluppo sostenibile delle regioni di montagna;

Vista la legge regionale 13 agosto 2001 n. 14, art. 6 commi 25 e seguenti, con la quale la Regione Lombardia ha stabilito di finanziare in via eccezionale e per iniziative aggiuntive rispetto alle ordinarie forme di finanziamento, con stanziamento di € 5.164.569,00, la realizzazione di uno o più progetti per ciascuna delle Province Lombarde nel cui territorio siano presenti comunità montane;

Vista la d.g.r. n. 7/6194 del 20 settembre 2001 con la quale sono stati approvati i criteri per la presentazione e la valutazione dei progetti ex art. 6, comma 28, della legge regionale 13 agosto n. 2001, n. 14;

Atteso che con la stessa d.g.r. 6194/2001 sono stati definiti i requisiti di ammissibilità e priorità degli interventi;

Preso atto che in data 30 novembre 2001 sono prevenuti al Protocollo Generale della Regione Lombardia n. 62 progetti, trasmessi dalle Province montane lombarde;

Attesa l'opportunità di accrescere l'opera di sensibilizzazione e la conoscenza degli ecosistemi montani, della loro dinamica e funzionamento, e della loro importanza fondamentale come fonte di beni e servizi;

Ritenuto indispensabile premiare i progetti - in linea con gli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile delle regioni di montagna - che rivestono carattere di significatività ed esemplarità nell'ambito del territorio montano per i benefici che apportano a livello sociale e ambientale, nonché di alta qualità realizzativa, sia in fase progettuale che esecutiva, come previsto dalla d.g.r. n. 7/6194 del 20 settembre 2001;

Dato atto che la Giunta regionale ha proceduto alla valutazione dei requisiti di priorità dei progetti ritenuti idonei dalle Province, sentito il Comitato per la Montagna che ha dato indicazioni, nella seduta del 20 dicembre 2001, per la valutazione dei progetti da ritenersi prioritari;

Ritenuto di dover escludere dalla graduatoria e quindi dal finanziamento il progetto presentato dalla provincia di Bergamo, proposto dall'Associazione Scuole e Sport Invernali, relativo alla realizzazione della Scuola Europea della Neve in quanto non coerente con le disposizioni normative di cui al comma 25 della l.r. n. 14/01, che prevede il convenzionamento esclusivamente con soggetti pubblici;

Ritenuto inoltre che l'attuazione dei progetti presentati dalle province di Bergamo e Sondrio, proposti rispettivamente dal C.A.I. sez. di Bergamo-Clusone - Piazza Brembana e dal C.A.I. sez. Valtellinese, collocati nella graduatoria di merito in posizione utile ai fini del finanziamento, debba avvenire pena l'esclusione dalla graduatoria mediante stipula di apposita convenzione con la struttura nazionale del C.A.I., qualificabile come soggetto pubblico, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge

## Delibera

1. di approvare la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento dalle amministrazioni provinciali come indicato nell'Allegato 1, facente parte integrante della presente deliberazione;

2. di ripartire la somma di € 5.164.569,00 tra le province montane lombarde, secondo i criteri stabiliti dall'art. 3, comma 5, della l.r. 29 giugno 1998, n. 10, stanziata sull'UPB 4.10.5.4.3.240, cap. 5581;

3. di assegnare i finanziamenti ai progetti proposti per le quote indicate nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

4. di escludere dal piano di riparto il progetto presentato dalla provincia di Bergamo, proposto dall'Associazione Scuole e Sport Integrati relativo alla realizzazione della Scuola Europea della Neve per i motivi espressi in premessa;

5. di prevedere che l'attuazione dei progetti presentati dalle

province di Bergamo e Sondrio, proposti dalle sezioni del C.A.I., debba avvenire pena l'esclusione della graduatoria nel rispetto delle prescrizioni espresse in premessa;

6. di stabilire che eventuali economie derivanti dall'esclusione dalla graduatoria per i motivi di cui al punto precedente, nonché dalla rinuncia delle province all'attuazione dei progetti ritenuti finanziabili o da minori costi registrati in fase di attuazione dei progetti, saranno utilizzati per i progetti parzialmente finanziati e per i progetti ammissibili secondo l'ordine della graduatoria;

7. di stabilire che i soggetti beneficiari del finanziamento provvederanno a loro spese alla predisposizione ed esposizione di apposite targhe ricordo recanti la dizione «Intervento

realizzato con il contributo della Regione Lombardia in occasione dell'Anno Internazionale delle Montagne», che dovranno essere apposti in corrispondenza di punti di maggior visibilità degli interventi finanziati;

8. di prevedere che l'erogazione delle risorse avverrà con le procedure stabilite nell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 7/6194 del 20 settembre 2001 alla voce «Procedure e termini per la presentazione dei progetti»;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO 1

**GRADUATORIA DEI PROGETTI PRESENTATI PER IL 2002 «ANNO INTERNAZIONE DELLE MONTAGNE»  
(legge regionale 13 agosto 2001, n. 14)**

Posizione	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Punteggio requisiti di priorità			Punteggio totale
			Esemplarità	Significabilità	Qualità	
<b>PROVINCIA DI BERGAMO</b>						
1	C.M. Valle Imagna	Centro storico «Armosto»	3	3	3	9
2	Comune di Vilminore di Scalve	Biblioteca Museo	2	3	3	8
3	C.A.I. Sezione di Bergamo	Sentiero delle Orobie	3	2	2	7
4	Provincia di Bergamo	Recupero Ca' Berizzi	1	2	3	6
5	C.M. Valle Seriana Superiore	Parco Paleontologico di Cene	2	1	2	5
6	C.M. Valle Cavallina	Area archeologica di Casazza	1	1	2	4
7	C.M. Valle Brembana	Orobie e sentieri tra cielo e montagna	1	1	1	3
7	Comune di Gandino	Acquisto immobile «Colonia M.te Farno»	1	1	1	3
<b>PROVINCIA DI BRESCIA</b>						
1	C.M. Valle Camonica	Recupero Malga Stain	2	3	3	8
2	C.M. Alto Garda Bresciano	Recupero rifugi	3	2	2	7
3	C.M. Sebino Bresciano	Strada litoranea Vello-Toline	2	2	2	6
4	C.M. Valle Sabbia	Centro Europeo Ambiente Montano	1	2	2	5
5	C.M. Valle Trompia	Progetto integrato «il sudore e l'ingegno»	1	1	2	4
5	C.M. Alto Garda Bresciano	Recupero di Villa Paradiso	1	1	2	4
5	Comune di Saviore dell'Adamello	Recupero fabbricato ex scuola fraz. Ponte	1	1	2	4
8	Comune di Prestine	Potenziamento Malga Fontaneto	1	1	1	3
8	Comune di Gianico	Sistemazione strada «Via Crucis»	1	1	1	3
8	Comune di Gianico	Sistemazione strade a servizio malghe	1	1	1	3
8	Comune di Artogne	Sistemazione e canalizzazione acque	1	1	1	3
8	Comune di Niardo	Potenziamento Malga Stabio	1	1	1	3
8	Comune di Gargnano	Sistemazione stradale loc. Costa	1	1	1	3
8	Comune di Gargnano	Sistemazione stradale Costa Mignone	1	1	1	3
8	Comune di Sonico	Ristrutturazione Malga Baitone	1	1	1	3
<b>PROVINCIA DI COMO</b>						
1	C.M. Lario Intelvese	Valorizzazione ambientale loc. Pian d'Alpe	1	2	2	5
2	C.M. Triangolo Lariano	Ristrutturazione Alpetto di Torno	1	2	1	4
3	C.M. Alto Lario Occidentale	Recupero e valorizzazione ambientale	1	1	1	3
3	C.M. Alpi Lepontine	Osservatorio naturalistico	1	1	1	3
<b>PROVINCIA DI LECCO</b>						
1	C.M. Lario Orientale	Itinerari alpinistici Grigna Meridionale	3	3	2	8
2	C.M. Valsassina	Ripristino sentieri gruppo delle Grigne	3	2	2	7
3	C.M. Valle San Martino	Recupero Villa de Ponti	2	2	2	6
4	Comune di Colico	Creazione di una rete di sentieri	1	2	2	5
5	C.M. Valsassina	Rifugio in Alpe Vesina	2	1	1	4
6	Comune di Mandello	Sistemazione e recupero sentieri	1	1	1	3
6	Comune di Suello	Restauro lavatoio	1	1	1	3
<b>PROVINCIA DI PAVIA</b>						
1	C.M. Oltrepò Pavese	Sistemazione sentieri	1	1	1	3
1	C.M. Oltrepò Pavese	Manutenzione capanni esistenti	1	1	1	3
1	Riserva naturale «Monte Alpe»	Realizzazione aree di sosta e ristoro	1	1	1	3



Posizione	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Punteggio requisiti di priorità			Punteggio totale
			Esemplarità	Significabilità	Qualità	
<b>PROVINCIA DI SONDRIO</b>						
1	C.A.I. Sezione Valtellinese	Rifugio Marco e Rosa de Marchi	3	3	3	9
2	Comune di Sondrio	Museo del vino enoteca delle Alpi	3	2	3	8
3	Comune di Chiavenna	Restauro ex Convento dei Cappuccini	2	2	3	7
4	Comune di Postalesio	Ristrutturazione fabbricato Alpe Colina	2	2	2	6
4	C.M. Alta Valtellina	Sui percorsi della storia	2	2	2	6
6	Comune di Ponte in Valtellina	Osservatorio Astronomico G. Piazzi	2	2	1	5
6	Comune di Grosio	Parco incisioni rupestri	1	2	2	5
8	Comune di Aprica	Museo interattivo dell'uomo nella natura	1	1	2	4
8	Comune di Mazzo	Rifugio alpino loc. Mortirolo	1	2	1	4
8	Comune di Dubino	Recupero ex casa cantoniera	1	2	1	4
11	Comune di Valmasino	Ripristino del sentiero Roma	1	1	1	3
11	Comune di Grosio	Recupero Rifugio Malghera	1	1	1	3
11	Comune di Rasura	Ristrutturazione Baita al Ronco	1	1	1	3
11	Comune di Rasura	Museo del Bosco Il lotto	1	1	1	3
11	Comune di Bormio	Alla scoperta del centro storico	1	1	1	3
11	Comune di Poggiridenti	Riqualificazione Piazza del Buonconsiglio	1	1	1	3
11	Comune di Poggiridenti	Recupero Torre «Olim Pednolasco»	1	1	1	3
11	Comune di Albosaggia	Sistemazione alpeggi Meriggio e Campo Cervé	1	1	1	3
11	Comune di Dazio	Ristrutturazione casa parrocchiale	1	1	1	3
11	Comune di Castello dell'Acqua	Sistemazione e illuminazione Torre Castello	1	1	1	3
11	C.A.I. Aprica	Realizzazione «Capanna sociale del C.A.I.»	1	1	1	3
<b>PROVINCIA DI VARESE</b>						
1	C.M. Valli del Luinese	Lavori di recupero del sentiero Cadorna	3	3	2	8
2	Comune di Pino S.S. del Lago Magg.	Recupero rifugio alpino	1	2	1	4

ALLEGATO 2

**PROGETTI PRESENTATI PER IL 2002 «ANNO INTERNAZIONE DELLE MONTAGNE»  
AMMESSI AL FINANZIAMENTO  
(legge regionale 13 agosto 2001, n. 14)**

Posizione	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Richiesta di finanziamento €	Finanziamento concesso €
<b>PROVINCIA DI BERGAMO – Quota a disposizione della Provincia € 1.188.547,27</b>				
1	C.M. Valle Imagna	Centro storico «Arnosto»	593.925,43	593.925,43
2	Comune di Vilminore di Scalve	Biblioteca Museo	206.582,76	206.582,76
3	C.A.I. Sezione di Bergamo	Sentiero delle Orobie	92.962,24	92.962,24
4	Provincia di Bergamo	Recupero Ca' Berizzi	342.927,38	295.076,84
			<b>Totale finanziamenti concessi €</b>	<b>1.188.547,27</b>
<b>PROVINCIA DI BRESCIA – Quota a disposizione della Provincia € 1.092.293,64</b>				
1	C.M. Valle Camonica	Recupero Malga Stain	335.696,98	335.696,98
2	C.M. Alto Garda Bresciano	Recupero rifugi	292.529,84	292.529,84
3	C.M. Sebino Bresciano	Strada litoranea Vello-Toline	1.092.293,64	464.066,82
			<b>Totale finanziamenti concessi €</b>	<b>1.092.293,64</b>
<b>PROVINCIA DI COMO – Quota a disposizione della Provincia € 566.272,59</b>				
1	C.M. Lario Intelvese	Valorizzazione ambientale loc. Pian d'Alpe	141.568,15	141.568,15
2	C.M. Triangolo Lariano	Ristrutturazione Alpetto di Torno	141.568,15	141.568,15
2	C.M. Alpi Lepontine	Osservatorio naturalistico	141.568,15	141.568,15
4	C.M. Alto Lario Occidentale	Recupero e valorizzazione ambientale	141.568,15	141.568,14
			<b>Totale finanziamenti concessi €</b>	<b>566.272,59</b>
<b>PROVINCIA DI LECCO – Quota a disposizione della Provincia € 408.606,06</b>				
1	C.M. Lario Orientale	Itinerari alpinistici Grigna Meridionale	206.582,76	206.582,76
2	C.M. Valsassina	Ripristino sentieri gruppo delle Grigne	47.694,20	47.694,20
3	C.M. Valle San Martino	Recupero Villa de Ponti	180.759,91	154.329,10
			<b>Totale finanziamenti concessi €</b>	<b>408.606,06</b>

Posizione	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Richiesta di finanziamento €	Finanziamento concesso €
<b>PROVINCIA DI PAVIA – Quota a disposizione della Provincia € 224.044,70</b>				
1	C.M. Oltrepò Pavese	Sistemazione sentieri	73.853,34	73.853,34
1	C.M. Oltrepò Pavese	Manutenzione capanni esistenti	98.126,81	98.126,81
1	Riserva naturale «Monte Alpe»	Realizzazione aree di sosta e ristoro	20.658,28	20.658,28
			<b>Totale finanziamenti concessi €</b>	<b>192.638,43</b>
<b>PROVINCIA DI SONDRIO – Quota a disposizione della Provincia € 1.244.664,96</b>				
1	C.A.I. Sezione Valtellinese	Rifugio Marco e Rosa de Marchi	929.622,42	929.622,42
2	Comune di Sondrio	Museo del vino enoteca delle Alpi	760.741,01	315.042,54
			<b>Totale finanziamenti concessi €</b>	<b>1.244.664,96</b>
<b>PROVINCIA DI VARESE – Quota a disposizione della Provincia € 440.139,77</b>				
1	C.M. Valli del Luinese	Lavori di recupero del sentiero Cadorna	378.046,45	378.046,45
2	Comune di Pino S.S. del Lago Maggiore	Recupero rifugio alpino	61.974,83	61.974,83
			<b>Totale finanziamenti concessi €</b>	<b>440.021,28</b>

[BUR20020119]

[5.1.2]

D.G.R. 15 FEBBRAIO 2002 – N. 7/8028

**Variatione, ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997, n. 340 del «Piano annuale di attuazione 2001 degli interventi di edilizia scolastica» formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/5628 del 20 luglio 2001, limitatamente all'ente beneficiario: Amministrazione comunale di Piuro (SO)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» ed in particolare l'art. 4 che prevede la programmazione dell'edilizia scolastica realizzata attraverso piani generali triennali e piani annuali di attuazione e le relative procedure e tempi perentori per tali adempimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 9 febbraio 2000, n. VI/1486, relativa all'approvazione del «Piano generale triennale di programmazione 1999/2001, nonché Piano annuale 1999: riparto dei finanziamenti ed individuazione dei beneficiari, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1°, Supplemento Straordinario al n. 12 del 21 marzo 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/5628 del 20 luglio 2001 relativa alla approvazione del 3° Piano annuale di attuazione (2001) del secondo Piano triennale di Programmazione 1999/2001 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamenti degli interventi», così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 45 del 5 novembre 2001;

Dato atto da parte del Titolare dell'Unità Organizzativa proponente che nel suddetto Piano annuale 2001 di finanziamento degli interventi previsti dalla legge 23/96 figura tra gli Enti beneficiari il comune di Piuro (SO) con l'assegnazione di un finanziamento, mediante mutuo della Cassa DD.PP. con ammortamento a totale carico dello Stato, di L. 758.800.000 (€ 391.887,50) su una spesa prevista di L. 1.084.000.000 (€ 559.839,28) per la realizzazione di nuova palestra scolastica – scuola elementare di Prosto;

Preso atto degli accertamenti compiuti dal Titolare dell'Unità Organizzativa proponente che al riguardo afferma quanto segue:

– il suddetto Ente, con deliberazione della Giunta municipale n. 84 del 5 novembre 2001 ha richiesto la variazione della spesa ammissibile al finanziamento da L. 1.084.000.000 (559.839,28 €) a L. 1.500.000.000 (€ 774.685,35);

– il comune di Piuro (SO) con deliberazione della Giunta municipale n. 73 del 24 settembre 2001 ha approvato un nuovo progetto di L. 1.500.000.000 (€ 774.685,35) per la realizzazione di nuova palestra scolastica – scuola elementare di Prosto;

– il Direttore regionale per la Lombardia ha comunicato con nota prot. n. 5463 del 12 dicembre 2001 di non avere osservazioni in merito alla richiesta di variazione di cui trattasi;

– attualmente è in vigore la legge 2 ottobre 1997 n. 340 che

conferisce alle regioni il potere di modificare i Piani formulati ai sensi della predetta legge 23/1996;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

## Delibera

– di approvare, ai sensi della legge 340 del 2 ottobre 1997 art. 1 comma 8, la richiesta dell'Amministrazione comunale di Piuro (SO) concernente la riassegnazione del mutuo concesso con deliberazione della Giunta regionale n. 7/5628 del 20 luglio 2001 relativa all'approvazione del 3° Piano annuale di attuazione (2001) del secondo Piano triennale di programmazione 1999-2001 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi» apportando le seguenti modifiche al Piano regionale di finanziamento approvato dalla Giunta regionale con la predetta deliberazione del 20 luglio 2001 n. 7/5628:

**Situazione precedente risultante nel predetto Piano di attuazione anno 2001**

*Ente beneficiario:* Comune di Piuro (SO)

*Opere ammesse da eseguire, edifici scolastici interessati, spesa prevista:* Realizzazione nuova palestra scolastica scuola elementare di Prosto L. 1.084.000.000 (€ 559.839,28)

*Importo contributo mutuo assegnato:* L. 758.800.000 (€ 391.887,50)

**Piano di attuazione anno 2001 nuova situazione con le variazioni approvate**

*Ente beneficiario:* Comune di Piuro (SO)

*Opere ammesse da eseguire, edifici scolastici interessati, spesa prevista:* Realizzazione nuova palestra scolastica scuola elementare di Prosto L. 1.500.000.000 (€ 774.685,35)

*Importo contributo mutuo assegnato:* L. 758.800.000 (€ 391.887,50)

– di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020120]

[5.1.2]

D.G.R. 15 FEBBRAIO 2002 – N. 7/8029

**Rettifica dell'allegato «B» alla deliberazione della Giunta regionale n. 7/5628 del 20 luglio 2001 avente per oggetto: «3° Piano annuale di attuazione (2001) del secondo Piano triennale di programmazione 1999/2001 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi», limitatamente all'ente beneficiario: comune di Pezzaze (BS)»**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» ed in particolare l'art. 4 che prevede la program-

mazione dell'edilizia scolastica realizzata attraverso piani generali triennali e piani annuali di attuazione;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 9 febbraio 2000, n. VI/1486, relativa all'approvazione del «Piano generale triennale di programmazione 1999/2001, nonché Piano annuale 1999: riparto dei finanziamenti ed individuazione dei beneficiari, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica», così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° Supplemento Straordinario al n. 12 del 21 marzo 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/5628 del 20 luglio 2001, relativa all'approvazione del 3° Piano annuale di attuazione (2001) del secondo Piano triennale di programmazione 1999/2001 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi», così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 45 del 5 novembre 2001;

Preso atto degli accertamenti compiuti dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che al riguardo afferma quanto segue:

– nell'allegato «B» della suddetta deliberazione n. 5628/2001 «Prospetto di assegnazione dello stanziamento di L. 32.490.039.000 (€ 16.779.704,79) alle Amministrazioni comunali» alla pagina n. 1 – posizione n. 17 della relativa graduatoria – per mero errore materiale è stato indicato, come Ente beneficiario il comune di Pezzaze (BS), sede della scuola media oggetto dell'intervento, anziché la Comunità Montana della Valle Trompia proprietaria della scuola media di cui trattasi, come risulta dal questionario Modello C/23/99 allegato alla circolare n. 44 del 28 luglio 1999 inviata a tutti i comuni della Lombardia per la rilevazione dei fabbisogni di edilizia scolastica restituito firmato dal legale rappresentante dell'ente in questione;

– risultano esatti tutti gli altri dati riportati;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta Regionale all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1. di apportare all'allegato «B», parte integrante della deliberazione della Giunta regionale 7/5628 del 20 luglio 2001, relativo al «Prospetto riparto stanziamento di L. 32.490.039.000 (€ 16.779.704,79) alle Amministrazioni comunali», in particolare alla pagina 1 – posizione di graduatoria n. 17 – la seguente rettifica: nella colonna «Ente beneficiario» alle parole «Pezzaze (BS)» sono sostituite le parole «Comunità Montana della Valle Trompia»;

2. di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020121]

[5.1.2]

D.G.R. 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8030

**Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» art. 4 - Piano annuale di attuazione anno 2001. Ente beneficiario: comune di Cocquio Trevisago (VA) - finanziamento mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di L. 900.000.000 (€ 464.811,21) opere di edilizia scolastica. Rinuncia del finanziamento**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» ed in particolare l'art. 4 che prevede la programmazione dell'edilizia scolastica mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione, le procedure e i tempi perentori per gli adempimenti relativi;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 9 febbraio 2000, n. VI/1486, relativa all'approvazione del «Piano generale triennale di programmazione 1999/2001, nonché Piano annuale 1999: riparto dei finanziamenti ed individuazione dei beneficiari, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° Supplemento Straordinario al n. 12 del 21 marzo 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/5628 del 20 luglio 2001 relativa alla approvazione del «3° Piano annuale di attuazione (2001) del secondo Piano triennale di Programmazione 1999/2001 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamenti degli interventi»,

così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 45 del 5 novembre 2001;

Dato atto da parte del Titolare dell'Unità Organizzativa proponente che nel suddetto Piano annuale 2001 di finanziamento degli interventi, figura tra gli Enti beneficiari l'Amministrazione comunale di Cocquio Trevisago (VA) con l'assegnazione di un finanziamento, mediante mutuo della Cassa DD.PP. con ammortamento a totale carico dello Stato, di L. 900.000.000 (€ 464.811,21) per la realizzazione di nuova palestra scolastica scuola/media/elementare «D. Alighieri I Saluini»;

Preso atto degli accertamenti compiuti dal Titolare dell'Unità Organizzativa proponente che al riguardo afferma quanto segue:

– l'Amministrazione comunale di Cocquio Trevisago (VA) con nota prot. n. 15564 del 27 dicembre 2001, ha dichiarato di rinunciare al finanziamento assegnato con il Piano annuale 2001, in quanto i lavori finanziati con il predetto Piano annuale sono già stati eseguiti;

– tale finanziamento potrà essere riassegnato successivamente esclusivamente secondo le modalità indicate dalla legge 2 ottobre 1997, n. 340 «Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica»;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### Delibera

– di prendere atto della rinuncia del finanziamento di L. 900.000.000, (€ 464.811,21) dell'Amministrazione comunale di Cocquio Trevisago (VA), già inserito tra gli Enti beneficiari dei finanziamenti disposti ai sensi dell'art. 4 della legge 23/96 con il Piano annuale di attuazione 2001 per opere di edilizia scolastica;

– di rendere disponibile tale stanziamento di L. 900.000.000, (€ 464.811,21) provvedendo alla sua riassegnazione con un successivo provvedimento ai sensi della legge 2 ottobre 1997 n. 340 «Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica»;

– di trasmettere al Ministero della Pubblica Istruzione, alla Cassa Depositi e Prestiti e all'ente interessato la presente deliberazione;

– di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020122]

[5.1.2]

D.G.R. 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8031

**Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» art. 4 - Piano annuale di attuazione anno 2001. Ente beneficiario: comune di Remedello (BS) - finanziamento mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di L. 458.500.000 (€ 236.795,49) opere di edilizia scolastica. Rinuncia del finanziamento**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» ed in particolare l'art. 4 che prevede la programmazione dell'edilizia scolastica mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione, le procedure e i tempi perentori per gli adempimenti relativi;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 9 febbraio 2000, n. VI/1486, relativa all'approvazione del «Piano generale triennale di programmazione 1999/2001, nonché Piano annuale 1999: riparto dei finanziamenti ed individuazione dei beneficiari, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° Supplemento Straordinario al n. 12 del 21 marzo 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/5628 del 20 luglio 2001 relativa alla approvazione del «3° Piano annuale di attuazione (2001) del secondo Piano triennale di Programmazione 1999/2001 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamenti degli interventi», così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 45 del 5 novembre 2001;

Dato atto da parte del Titolare dell'Unità Organizzativa proponente che nel suddetto Piano annuale 2001 di finanziamento degli interventi, figura tra gli Enti beneficiari l'Ammi-

nistrazione comunale di Remedello (BS) con l'assegnazione di un finanziamento, mediante mutuo della Cassa DD.PP. con ammortamento a totale carico dello Stato, di L. 458.500.000 (€ 236.795,49) per la realizzazione di completamento palestra scolastica scuola media statale;

Preso atto degli accertamenti compiuti dal Titolare dell'Unità Organizzativa proponente che al riguardo afferma quanto segue:

– l'Amministrazione comunale di Remedello (BS) con nota prot. n. 4758 del 29 settembre 2001, ha dichiarato di rinunciare al finanziamento assegnato con il Piano annuale 2001, in quanto i lavori finanziati con il predetto Piano annuale sono già stati eseguiti;

– tale finanziamento potrà essere riassegnato successivamente esclusivamente secondo le modalità indicate dalla legge 2 ottobre 1997, n. 340 «Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica»;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### Delibera

– di prendere atto della rinuncia del finanziamento di L. 458.500.000, (€ 236.795,49) dell'Amministrazione comunale di Remedello (BS), già inserito tra gli Enti beneficiari dei finanziamenti disposti ai sensi dell'art. 4 della legge 23/96 con il Piano annuale di attuazione 2001 per opere di edilizia scolastica;

– di rendere disponibile tale stanziamento di L. 458.500.000, (€ 236.795,49) provvedendo alla sua riassegnazione con un successivo provvedimento ai sensi della legge 2 ottobre 1997 n. 340 «Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica»;

– di trasmettere al Ministero della Pubblica Istruzione, alla Cassa Depositi e Prestiti e all'ente interessato la presente deliberazione;

– di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020123]

[5.1.2]

**D.G.R. 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8032**

**Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» art. 4 - Piano annuale di attuazione anno 2001. Ente beneficiario: comune di Vercana (CO) - Finanziamento mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di L. 263.900.000 (€ 136.292,98) opere di edilizia scolastica. Rinuncia del finanziamento**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» ed in particolare l'art. 4 che prevede la programmazione dell'edilizia scolastica mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione, le procedure e i tempi perentori per gli adempimenti relativi;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 9 febbraio 2000, n. VI/1486, relativa all'approvazione del «Piano generale triennale di programmazione 1999/2001, nonché Piano annuale 1999: riparto dei finanziamenti ed individuazione dei beneficiari, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° Supplemento Straordinario al n. 12 del 21 marzo 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/5628 del 20 luglio 2001 relativa alla approvazione del «3° Piano annuale di attuazione (2001) del secondo Piano triennale di Programmazione 1999/2001 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996» Programmazione, procedure di attuazione e finanziamenti degli interventi», così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 45 del 5 novembre 2001;

Dato atto da parte del Titolare dell'Unità Organizzativa proponente che nel suddetto Piano annuale 2001 di finanziamento degli interventi, figura tra gli Enti beneficiari l'Amministrazione comunale di Vercana (CO) con l'assegnazione di un finanziamento, mediante mutuo della Cassa DD.PP. con ammortamento a totale carico dello Stato di L. 263.900.000 (€ 136.292,98) per la realizzazione di completamento palestra scolastica scuola elementare e materna;

Preso atto degli accertamenti compiuti dal Titolare dell'U-

nità Organizzativa proponente che al riguardo afferma quanto segue:

– l'Amministrazione comunale di Vercana (CO) con nota prot. n. 3936 del 17 dicembre 2001, ha dichiarato di rinunciare al finanziamento assegnato con il Piano annuale 2001, in quanto le opere finanziate con il predetto Piano annuale sono già state realizzate;

– tale finanziamento potrà essere riassegnato successivamente esclusivamente secondo le modalità indicate dalla legge 2 ottobre 1997, n. 340 «Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica»;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### Delibera

– di prendere atto della rinuncia del finanziamento di L. 263.900.000 (€ 136.292,98) dell'Amministrazione comunale di Vercana (CO), già inserito tra gli Enti beneficiari dei finanziamenti disposti ai sensi dell'art. 4 della legge 23/96 con il Piano annuale di attuazione 2001 per opere di edilizia scolastica;

– di rendere disponibile tale stanziamento di L. 263.900.000 (€ 136.292,98) provvedendo alla sua riassegnazione con un successivo provvedimento ai sensi della legge 2 ottobre 1997 n. 340 «Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica»;

– di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020124]

[5.1.2]

**D.G.R. 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8033**

**Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» art. 4 - Piano annuale di attuazione anno 2001. Ente beneficiario: comune di Sedrino (BG) - Finanziamento mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di L. 289.800.000 (€ 149.669,21) opere di edilizia scolastica. Rinuncia del finanziamento**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» ed in particolare l'art. 4 che prevede la programmazione dell'edilizia scolastica mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione, le procedure e i tempi perentori per gli adempimenti relativi;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 9 febbraio 2000, n. VI/1486, relativa all'approvazione del «Piano generale triennale di programmazione 1999/2001, nonché Piano annuale 1999: riparto dei finanziamenti ed individuazione dei beneficiari, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° Supplemento Straordinario al n. 12 del 21 marzo 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/5628 del 20 luglio 2001 relativa alla approvazione del «3° Piano annuale di attuazione (2001) del secondo Piano triennale di Programmazione 1999/2001 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamenti degli interventi», così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 45 del 5 novembre 2001;

Dato atto da parte del Titolare dell'Unità Organizzativa proponente che nel suddetto Piano annuale 2001 di finanziamento degli interventi, figura tra gli Enti beneficiari l'Amministrazione comunale di Sedrino (BG) con l'assegnazione di un finanziamento, mediante mutuo della Cassa DD.PP. con ammortamento a totale carico dello Stato, di L. 289.800.000 (€ 149.669,21) per la realizzazione di nuova palestra scolastica scuola/e elementare;

Preso atto degli accertamenti compiuti dal Titolare dell'Unità Organizzativa proponente che al riguardo afferma quanto segue:

– l'Amministrazione comunale di Sedrino (BG) con nota prot. n. 6162 del 10 dicembre 2001, ha dichiarato di rinunciare al finanziamento assegnato con il Piano annuale 2001, in quanto i lavori finanziati con il predetto Piano annuale sono già stati eseguiti;

– tale finanziamento potrà essere riassegnato successivamente esclusivamente secondo le modalità indicate dalla leg-

ge 2 ottobre 1997, n. 340 «Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica»;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### Delibera

– di prendere atto della rinuncia del finanziamento di L. 289.800.000, (€ 149.669,21) dell'Amministrazione comunale di Sedrina (BG), già inserito tra gli Enti beneficiari dei finanziamenti disposti ai sensi dell'art. 4 della legge 23/96 con il Piano annuale di attuazione 2001 per opere di edilizia scolastica;

– di rendere disponibile tale stanziamento di L. 458.500.000, (€ 236.795,49) provvedendo alla sua riassegnazione con un successivo provvedimento ai sensi della legge 2 ottobre 1997 n. 340 «Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica»;

– di trasmettere al Ministero della Pubblica Istruzione, alla Cassa Depositi e Prestiti e all'ente interessato la presente deliberazione;

– di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020125]

[5.1.1]

**D.G.R. 15 FEBBRAIO 2002 – N. 7/8049**

**Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (art. 2 lett. a) – Approvazione ai sensi dell'art. 5 comma 7 della l.r. n. 35/96 della variante al piano regolatore generale del Comune di Chieve (CR)**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 35 del 16 dicembre 1996 avente per oggetto: «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori» come modificata dalla l.r. n. 1 del 5 gennaio 2000;

Visto in particolare la lettera a) dell'art. 2 che prevede il sostegno regionale per la realizzazione d'interventi diretti a:

– recuperare i fabbricati industriali dismessi da destinare a nuovi insediamenti e a rilocalizzazioni d'attività manifatturiere e di servizio alla produzione;

– razionalizzare e qualificare le condizioni insediative delle imprese, tramite la realizzazione di nuove aree industriali attrezzate, il completamento e il miglioramento di quelle esistenti;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale dell'1 ottobre 1997 n. VI/697 avente ad oggetto: «Indirizzi programmatici, priorità settoriali e territoriali per l'attuazione degli interventi previsti ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 16 dicembre 1996, n. 35»;

Visti i criteri di attuazione individuati nell'allegato «A» capitolo 2, misure A1 – Recupero di fabbricati industriali dismessi; A2 – Realizzazione di nuove aree attrezzate e A3 – Completamento e miglioramento di aree attrezzate esistenti, della deliberazione del Consiglio regionale dell'1 ottobre 1997 n. VI/697;

Dato atto che l'art. 5 comma 7° della l.r. n. 35/96 stabilisce che l'inserimento nel programma annuale di concessione dei contributi regionali delle iniziative che comportano trasformazioni edilizie ed urbanistiche non conformi allo strumento urbanistico costituisce contestuale approvazione della relativa variante urbanistica;

Dato atto che il comune di Chieve (CR) con note del 28 giugno 2001 prot. n. 3182 e del 24 settembre 2001 prot. n. 5222 ha trasmesso gli atti conclusivi dell'iter di adozione della variante urbanistica al vigente piano diretto all'urbanizzazione e alla infrastrutturazione di nuova area industriale nel comune di Chieve (CR);

Rilevato che il progetto di cui sopra comporta trasformazioni edilizie ed urbanistiche non conformi al piano regolatore vigente per il quale è necessario un adeguamento attraverso l'approvazione della relativa variante;

Considerato che l'approvazione della suddetta variante al piano regolatore comporta un'istruttoria da parte della Regione secondo le modalità definite al capitolo 5 della succitata deliberazione consiliare n. VI/697;

Rilevato che ai fini di tale istruttoria è stato costituito con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 19687 del 7 agosto 2000, aggiornato con il successivo decreto n. 18416 del 30 lu-

glio 2001, il Gruppo interdirezionale di lavoro composto da funzionari della Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo e della Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche Industriali riferisce che in merito alla variante al piano regolatore del comune di Chieve (CR), il gruppo interdirezionale di lavoro ha espresso parere favorevole a condizione: «che vengano realizzate opere mitigative dell'impatto ambientale mediante posa di adeguate alberature sul perimetro dell'area», come risulta dal verbale della seduta del 24 settembre 2001 agli atti della Struttura Distretti Industriali e Infrastrutture;

Vagliate e assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### Delibera

1. di approvare, con le prescrizioni evidenziate in premessa, la variante al piano regolatore generale del comune di Chieve (CR);

2. di stabilire che l'efficacia di tale approvazione è subordinata alla condizione che il progetto di intervento del comune di Chieve (CR) sia inserito nel piano annuale dei contributi di cui alla l.r. n. 35/96 lettera a);

3. di stabilire, altresì, che il mancato inserimento di detto progetto nel piano annuale dei contributi di cui alla l.r. n. 35/96 lettera a) comporta, ai sensi dell'art. 5 comma 7 della stessa legge regionale, la conclusione del procedimento nel senso della mancata approvazione della variante in questione;

4. di procedere, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90, alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020126]

[2.2.1]

**D.G.R. 15 FEBBRAIO 2002 – N. 7/8050**

**Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 2394 del 1 dicembre 2000 avente ad oggetto «Promozione di un Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'area Seliport – ex Saffa (Comune di Somaglia e Casalpusterlengo), in attuazione della l.r. 30/94 e della d.c.r. n. VI/1261 del 1° giugno 1999»**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 1 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 in base al quale la Regione promuove gli Accordi di Programma previsti dall'art. 34 del succitato d.lgs. 267/00 al fine di assicurare il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione di opere, interventi tali da richiedere l'azione congiunta e coordinata di una pluralità di enti;

Vista la l.r. 15 novembre 1994, n. 30 in base alla quale la Regione promuove, su proposta e in accordo con gli enti locali interessati, gli interventi idonei a favorire lo sviluppo delle aree colpite da declino economico e concede contributi in conto capitale ai soggetti indicati negli Accordi di programma e nelle Convenzioni da stipulare ai sensi della stessa legge;

Vista la d.c.r. VI/1261 del 1° giugno 1999 che, in attuazione della l.r. 30/94 di cui sopra, approva il «Programma triennale per il recupero, la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi», tra le quali è compresa l'area ex Saffa localizzata sul territorio dei Comuni di Somaglia e Casalpusterlengo;

Visto l'art. 4 della citata l.r. 30/94 in base al quale la realizzazione degli interventi attuativi del Programma Triennale di cui sopra è subordinata alla stipula di Convenzioni preliminari tra le Amministrazioni pubbliche locali e i soggetti privati interessati, nonché alla conclusione di Accordi di Programma;

Vista la Convenzione preliminare tra la Provincia di Lodi, il Comune di Casalpusterlengo, il Comune di Somaglia, la Seliport srl, e Pietro Olivari sottoscritta in data 21 giugno 2000;

Premesso che il Sindaco di Casalpusterlengo con nota n. 12934/14 del 13 ottobre 2000, il Sindaco di Somaglia con nota n. 8362 dell'11 ottobre 2000, il Presidente della Provincia di Lodi con nota n. 24391 dell'11 ottobre 2000 hanno chiesto l'avvio della procedura per addivenire ad un Accordo di programma con la Regione relativo all'area «Seliport-ex Saffa», finalizzato al recupero e riconversione di edifici esistenti e al-

l'insediamento di PMI, con un obiettivo occupazionale di circa 300 nuovi addetti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2394 dell'1 dicembre 2000 avente ad oggetto la promozione di un Accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Seliport - ex Saffa (Comune di Somaglia e Casalpusterlengo), in attuazione della l.r. 30/94 e della d.c.r. n. VI/1261 dell'1 giugno 1999;

Preso atto dell'interesse e dell'impegno dei promotori per favorire lo sviluppo dell'area colpita da declino economico, in considerazione del rilevante obiettivo di recupero e riconversione di edifici esistenti per l'insediamento delle P.M.I., nonché dei lavori svolti dalla Segreteria Tecnica nel corso di questi mesi;

Considerato che nelle more dell'iter di formazione dell'Ipotesi dell'Accordo sono intervenute novità operative con conseguenti modificazioni di talune condizioni indicate nella succitata Convenzione preliminare;

Visto il verbale della riunione del Collegio di vigilanza del 9 gennaio 2002, nel corso della quale l'Assessore regionale delegato, il Presidente della Provincia di Lodi, il Sindaco del Comune di Casalpusterlengo e il Sindaco del Comune di Somaglia hanno convenuto all'unanimità di non proseguire nell'iter procedimentale intrapreso con la promozione dell'Accordo di programma in parola;

Rilevato che gli obiettivi e gli interessi concernenti il recupero e la reindustrializzazione dell'area restano validi, ma saranno attuati mediante interventi e strumenti, che non necessitano di un atto di programmazione negoziata che veda coinvolta anche la Regione;

Verificato che sono venuti a mancare i presupposti per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo di programma in argomento;

Visto il d.p.g.r. n. 24279 del 5 ottobre 2000, con il quale sono state delegate all'Assessore all'Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo le funzioni amministrative relative al perfezionamento dell'Accordo di programma in oggetto finalizzato alla reindustrializzazione dell'area Seliport - ex Saffa;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

Delibera

1. di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la deliberazione Giunta regionale n. 2394 dell'1 dicembre 2000 di promozione dell'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'area Seliport - ex Saffa (comune di Somaglia e Casalpusterlengo);

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r. 14/93;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 3 della medesima l.r. 14/93.

Il segretario: Sala

[BUR20020127]

[1.2.0]

**D.G.R. 21 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8091**

**Approvazione del Regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il secondo comma dell'art. 26 dello Statuto regionale che prevede che la Giunta regionale adotti un proprio regolamento interno;

Vista la d.g.r. n. 6/39199 avente ad oggetto «Approvazione del nuovo Regolamento interno di disciplina delle sedute della Giunta e contestuale revoca delle deliberazioni n. 12718 del 17 settembre 1991, n. 14627 del 14 novembre 1991, n. 527 dell'1 agosto 1995 e n. 5443 dell'1 dicembre 1995»;

Considerata l'esigenza di adeguare i contenuti del vigente regolamento ai nuovi principi di semplificazione e di snellimento delle procedure e di trasparenza dell'azione amministrativa;

Rilevata l'opportunità di rendere il regolamento aderente ai principi contenuti nella legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999, che, ridefinisce, tra l'altro, il ruolo del Presidente e della Giunta regionale;

Richiamata, infine, la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto il nuovo regolamento di funzionamento delle sedute

della Giunta regionale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che si compone di 14 articoli;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare la citata deliberazione n. 6/39199 avente ad oggetto «Approvazione del nuovo Regolamento interno di disciplina delle sedute della Giunta e contestuale revoca delle deliberazioni n. 12718 del 17 settembre 1991, n. 14627 del 14 novembre 1991, n. 527 dell'1 agosto 1995 e n. 5443 dell'1 dicembre 1995»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il nuovo regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale, allegato parte integrante della presente deliberazione, che si compone di 14 articoli;

2. di stabilire che il nuovo regolamento entrerà in vigore il 1° marzo 2002 e di revocare con effetti a far tempo da tale data, la d.g.r. n. 6/39199 avente ad oggetto «Approvazione del nuovo Regolamento interno di disciplina delle sedute della Giunta e contestuale revoca delle deliberazioni n. 12718 del 17 settembre 1991, n. 14627 del 14 novembre 1991, n. 527 dell'1 agosto 1995 e n. 5443 dell'1 dicembre 1995»;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO

## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA

### Art. 1

#### Convocazione delle sedute

1. Il Presidente convoca la Giunta, che si riunisce ordinariamente una volta alla settimana in un giorno prestabilito, almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta.

2. Per questioni indifferibili e urgenti la Giunta può essere convocata, in seduta urgente, in qualunque momento e la convocazione è effettuata con ogni mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva conoscenza ai componenti.

3. Le sedute di Giunta si tengono presso la sede della Regione, salvo che il Presidente disponga altrimenti.

### Art. 2

#### Partecipazione alla seduta in qualità di membro effettivo e collaboratore

1. Per i componenti della Giunta è obbligatorio partecipare alle sedute, salvo i casi di motivato impedimento, attestato formalmente e comunicato al Dirigente della Segreteria di Giunta prima dell'inizio della seduta.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in sua assenza, dall'Assessore più anziano d'età.

3. Alle sedute della Giunta assistono:

– il Segretario generale della Presidenza assistito da uno o più collaboratori;

– il Dirigente della Segreteria della Giunta, in qualità di Segretario, assistito da uno o più collaboratori della propria struttura.

4. Dirigenti, funzionari ed esperti estranei all'amministrazione regionale possono intervenire, previa autorizzazione del Presidente, per fornire chiarimenti in relazione alle loro specifiche competenze.

5. Chiunque partecipi, assista o intervenga alle sedute di Giunta è tenuto al segreto d'ufficio.

### Art. 3

#### Divieto di partecipazione alla discussione e alla votazione

1. I componenti la Giunta e i partecipanti autorizzati ai sensi dell'art. 2 devono allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante la trattazione e la votazione di deliberazioni riguardanti:

a) associazioni o società a cui appartengono a qualunque titolo;

b) contenziosi o conflitti di interesse con la Regione e con gli enti da essa dipendenti o soggetti alla sua vigilanza;

c) la trattazione di affari di interesse proprio, dei congiunti o affini fino al quarto grado o conferimenti di incarichi ai medesimi.

**Art. 4****Comitati ristretti di Assessori nell'ambito della Giunta**

1. Il Presidente può sottoporre all'esame preventivo di un comitato ristretto di Assessori gli argomenti o le proposte di atti ritenuti di rilevante interesse.

2. Il Comitato ristretto è presieduto dal Presidente e composto dagli Assessori di volta in volta interessati. Il Presidente può delegare all'Assessore competente, o avente la competenza prevalente, la presidenza.

**Art. 5****Ordine del giorno**

1. Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, stabilisce l'ordine del giorno, che viene predisposto dal Dirigente della Segreteria di Giunta.

2. L'ordine del giorno è composto dalle proposte di progetti di legge, dalle proposte di regolamento e dagli atti di natura contabile-finanziaria che costituiscono alta amministrazione, nonché dalle restanti proposte di deliberazioni suddivise per Direzioni di competenza.

3. Gli oggetti delle proposte di deliberazioni inserite nell'ordine del giorno devono descrivere con sintetica chiarezza il contenuto dell'atto, evitando riferimenti normativi che rimandano ad ulteriori verifiche la comprensione dell'oggetto stesso.

4. Il Segretario di Giunta, per una maggior trasparenza dei contenuti degli atti iscritti, è autorizzato a coordinare d'ufficio gli oggetti delle proposte di deliberazione con il testo dei provvedimenti.

5. Gli Assessori fanno richiesta di iscrizione all'ordine del giorno delle proprie proposte mediante deposito degli atti e della documentazione allegata, presso la Segreteria di Giunta, entro le ore 12.30 del quinto giorno lavorativo antecedente la seduta.

6. L'Ordine del giorno viene diramato, di norma, nei termini previsti per la convocazione di cui all'art. 1.

7. La Giunta non delibera su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto dai commi successivi.

8. La trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno è richiesta al Presidente entro le ore 10.00 dell'ultimo giorno lavorativo utile prima della seduta; la richiesta deve essere motivata da ragioni di gravità o urgenza che configurino un possibile danno per l'amministrazione regionale, enti o soggetti esterni oppure costituiscono un ostacolo alla regolare conduzione dell'attività amministrativa, tale da rendere la decisione improcrastinabile. Il Presidente, valutate le motivazioni addotte, dispone al riguardo.

9. Copia delle proposte di deliberazione iscritte all'o.d.g. può essere richiesta al Dirigente della Segreteria di Giunta dai componenti della Giunta o loro delegati.

**Art. 6****Comunicazioni e informative**

1. Il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori comunicano alla Giunta le eventuali iniziative che intendono assumere, per un arco di tempo collegialmente programmato, in ordine alla politica di governo ovvero che costituiscono le premesse di future decisioni per il perseguimento degli obiettivi generali e dei risultati dell'azione della Giunta regionale.

2. La comunicazione è oggetto di una deliberazione di mera presa d'atto da parte della Giunta redatta dal Dirigente della Segreteria di Giunta.

3. Il testo della comunicazione è consegnato al Presidente entro le 12.30, del giorno lavorativo antecedente la seduta.

4. Il Presidente informa settimanalmente la Giunta dei programmi, degli impegni e degli incontri inerenti lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

**Art. 7****Apertura delle sedute e numero legale**

1. Le sedute di Giunta, salva diversa decisione del Presidente, non sono pubbliche.

2. Le sedute della Giunta sono aperte dal Presidente e il Dirigente della Segreteria della Giunta ne attesta l'ora.

3. I lavori della seduta di Giunta sono diretti dal Presidente che pone ai voti le proposte di deliberazione e proclama l'esito della votazione.

4. Per la validità delle sedute della Giunta è prescritta la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Le presenze dei componenti della Giunta sono attestate dall'apposito foglio firme; le assenze temporanee durante la seduta sono registrate dal Dirigente della Segreteria della Giunta nel resoconto delle «deliberazioni».

**Art. 8****Emendamenti**

1. Ogni componente della Giunta può presentare emendamenti scritti alle proposte di deliberazioni.

2. Il testo della proposta di deliberazione emendato dalla Giunta, e così approvato, sarà coordinato dal Dirigente della Segreteria di Giunta d'intesa con la Direzione generale competente.

**Art. 9****Ritiro e rinvio degli argomenti iscritti all'ordine del giorno**

1. Ogni Assessore ha facoltà di chiedere, per ulteriori approfondimenti, il rinvio o il ritiro di un argomento iscritto all'ordine del giorno, su cui decide il Presidente.

2. Gli argomenti rinviati sono iscritti d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diversa determinazione del Presidente.

3. Gli argomenti ritirati sono restituiti alla Direzione competente dal Dirigente della Segreteria di Giunta e devono essere nuovamente depositati per essere iscritti nei successivi ordini del giorno.

**Art. 10****Votazione**

1. La Giunta approva gli atti a maggioranza dei presenti.

2. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano.

3. Il Presidente dichiara il risultato della votazione e l'adozione delle deliberazioni.

4. In caso di irregolarità, il Presidente invalida la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

5. Le deliberazioni dovranno riportare il risultato della votazione specificando i voti favorevoli, contrari e le astensioni.

6. Ogni componente della Giunta può chiedere che le motivazioni della propria astensione, ovvero della propria contrarietà, vengano inserite nel testo della deliberazione.

**Art. 11****Adempimenti dopo la seduta di Giunta**

1. Esaurita la trattazione degli argomenti il Presidente dichiara chiusa la seduta della quale non viene redatto verbale; il Dirigente della Segreteria di Giunta ne attesta l'ora e compone il resoconto delle «deliberazioni» che contiene:

– l'oggetto e il numero delle deliberazioni approvate;

– l'oggetto e il numero delle deliberazioni di presa d'atto delle comunicazioni;

– l'oggetto e il numero delle deliberazioni assunte in via d'urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente regolamento;

– l'oggetto delle proposte di deliberazioni rinviate o ritirate; le annotazioni relative alle presenze e alle assenze dei componenti della Giunta, nonché quelle relative alle assenze temporanee;

– le annotazioni relative agli emendamenti di cui al precedente art. 8.

2. Il resoconto delle «deliberazioni», formulato ai sensi del precedente comma, è siglato dal Dirigente della Segreteria di Giunta, che provvede a trasmetterne copia ai componenti della Giunta, ai Direttori generali e al Presidente del Consiglio regionale.

**Art. 12****Rapporti con il Consiglio regionale**

L'Assessore competente per i rapporti con il Consiglio regionale e affari istituzionali, d'intesa con il Presidente, svolge funzioni di raccordo e coordinamento tra gli Assessori per la predisposizione dei progetti di legge da sottoporre all'approvazione della Giunta.

Indica altresì le priorità delle iniziative legislative della Giunta all'ufficio di presidenza del Consiglio per la formulazione del programma dei lavori.

**Art. 13****Il Dirigente della Segreteria di Giunta**

1. Il Dirigente della Segreteria di Giunta svolge le funzioni

di Segretario di Giunta; in caso di assenza o impedimento, alla sua sostituzione si provvede secondo le disposizioni in materia di ordinamento della struttura organizzativa della Giunta.

2. Il Dirigente della Segreteria di Giunta è depositario degli originali delle deliberazioni e attesta la conformità all'originale delle copie delle deliberazioni. È autorizzato ad apportare ai testi delle deliberazioni le correzioni per errori formali e materiali.

#### **Art. 14** **Disposizioni finali**

1. L'interpretazione e l'applicazione delle norme del presente regolamento spettano alla Giunta.

2. Il Segretario generale, d'intesa con il Comitato di Coordinamento delle Direzioni Generali di cui all'art. 14 l.r. 23 luglio 1996, n. 16 adotta le disposizioni organizzative e procedurali necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

## **D) CIRCOLARI E COMUNICATI**

[BUR20020128]

[3.1.0]

CIRC.R. 12 FEBBRAIO 2002 - N. 12

**Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - D.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2 gennaio 2002, n. 1 - Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31. Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.)**

Ai Direttori Generali delle ASL  
Ai Direttori Sociali delle ASL  
Alle Amm.ni Provinciali  
Uffici Autorizzazione  
Al Comune di Milano  
Ripartizione Assistenza  
Ai Legali Rappresentanti  
delle R.S.A.  
LORO SEDI

### **A) Il sistema autorizzativo**

Con la d.g.r. in oggetto viene stabilito di ricondurre tutte le R.S.A. già in possesso di autorizzazione al funzionamento (sia provvisoria, che pluriennale o permanente) ad adeguarsi ai requisiti minimi generali e specifici previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997, ferme restando le prescrizioni contenute nella normativa nazionale, regionale e nei regolamenti edilizi comunali.

Come specificato al punto 2 del deliberato della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435, oltre che alle strutture già autorizzate e/o accreditate, il sistema autorizzativo precedentemente in vigore viene temporaneamente confermato anche per le strutture che, alla data del 2 gennaio 2002 (data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia), siano già state inserite nella programmazione del Comune di Milano, o che abbiano già ottenuto la concessione edilizia o che siano oggetto di interventi non soggetti a concessione edilizia per cui sia stata presentata la dichiarazione di inizio attività.

Anche queste unità d'offerta sono, però, tenute ad adeguarsi a tutti i requisiti minimi previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997, fatta eccezione per la capacità ricettiva massima complessiva e per nucleo abitativo (che non potranno, comunque, subire ampliamenti).

Pertanto:

1) i gestori delle strutture già autorizzate e/o accreditate dovranno presentare alla Provincia, e in copia all'ASL, entro il termine massimo del 30 ottobre 2002:

- dichiarazione autocertificativa, con la quale si attesti il possesso dei requisiti di autorizzazione richiesti dalla d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435,

- oppure, in caso di non possesso degli stessi, un piano delle opere di adeguamento, della durata massima di cinque anni dalla data di pubblicazione sopra ricordata (quindi da concludersi entro il 2 gennaio 2007). In questo caso si consigliano gli enti gestori di valutare l'opportunità di prevedere, nel piano di adeguamento ai fini dell'autorizzazione, anche il raggiungimento degli standard previsti per l'eventuale successivo accreditamento.

A proposito di questo piano delle opere di adeguamento occorre evidenziare come:

- la procedura da adottare è la medesima stabilita con d.g.r. n. 36369/93 (piani programma),

- per le strutture che abbiano già un piano programma in corso, che non preveda gli adeguamenti ed i tempi richiesti dalla d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435 si renderà necessaria una coerente variazione/integrazione del medesimo,

- i piani di adeguamento dovranno possedere una precisa scansione temporale degli interventi da realizzare e la necessaria garanzia di attuazione (copertura finanziaria).

Da quanto esposto, emerge quindi che vengono superati i tre tipi di autorizzazione al funzionamento in vigore fino al 2 gennaio 2002 (provvisoria, pluriennale o permanente).

Dal 1° novembre 2002 le Province saranno tenute alla conferma di autorizzazione, rilasciandone una definitiva, nel caso che la struttura già accreditata e/o autorizzata sia anche già in possesso dei requisiti di autorizzazione previsti dalla d.g.r., come sopra illustrati, oppure all'emissione di una temporanea con prescrizioni definite nel piano di adeguamento a quegli stessi requisiti, da concludere entro il 2 gennaio 2007.



Nei casi in cui i gestori non avessero ottemperato ai descritti doveri entro il tempo sopra stabilito, la Provincia procederà alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento, con conseguente piano di dismissioni programmate, posto in essere a seguito di ordinanza del Sindaco (art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali») e coordinato dall'ASL territorialmente competente;

2) i gestori delle strutture che chiederanno l'autorizzazione al funzionamento dopo il 2 gennaio 2002 e che, prima di tale data, fossero già state inserite nella programmazione del Comune di Milano, o che avessero già ottenuto la concessione edilizia o che fossero oggetto di interventi non soggetti a concessione edilizia per cui fosse già stata presentata la dichiarazione di inizio attività dovranno presentare alla Provincia, e in copia all'ASL, la domanda di autorizzazione al funzionamento, allegando:

- dichiarazione autocertificativa, con la quale si attesti il possesso dei requisiti di autorizzazione richiesti dalla d.g.r. n. 14 dicembre 2001, 7435 (compresa l'eccezione la capacità ricettiva massima complessiva e per nucleo abitativo previste dal d.P.R. 14 gennaio 1997, che non potranno, comunque, subire ampliamenti rispetto alla documentazione agli atti al 2 gennaio 2002),

- oppure, in caso di non possesso degli stessi, un piano delle opere di adeguamento, della durata massima di cinque anni dalla data di pubblicazione sopra ricordata (quindi da concludersi entro il 2 gennaio 2007). In questo caso si consigliano gli enti di valutare l'opportunità di prevedere nel piano di adeguamento ai fini dell'autorizzazione, anche il raggiungimento degli standard previsti per l'eventuale successivo accreditamento.

A proposito del piano delle opere di adeguamento si ribadisce quanto riportato al precedente punto 1).

Da quanto esposto, emerge ancora sia il superamento dei tre tipi di autorizzazione al funzionamento in vigore fino al 2 gennaio 2002 (provvisoria, pluriennale o permanente), sia il rilascio di una definitiva da parte della Provincia, nel caso che la struttura sia già in possesso dei requisiti di autorizzazione previsti dalla d.g.r., come sopra illustrati, oppure l'emissione di una temporanea con prescrizioni definite nel piano di adeguamento a quegli stessi requisiti, da concludere, comunque, entro il 2 gennaio 2007.

Nei casi in cui i gestori non ottemperassero alle prescrizioni definite nel piano di adeguamento entro i tempi stabiliti, la Provincia procederà alla revoca dell'autorizzazione temporanea al funzionamento, con le conseguenze già illustrate al precedente punto 1);

3) i gestori delle strutture che chiederanno l'autorizzazione al funzionamento dopo il 2 gennaio 2002, non rientranti nelle fattispecie descritte ai punti 1) e 2), dovranno – in coerenza con il punto 5 del deliberato della d.g.r. n. 7435/01 – presentare alla Provincia e in copia all'ASL domanda di autorizzazione al funzionamento, allegando la dichiarazione autocertificativa con la quale si attesti il possesso, al momento della richiesta, di tutti i requisiti di autorizzazione previsti dalla d.g.r. n. 7435/01. Pertanto la Provincia potrà rilasciare esclusivamente una autorizzazione definitiva al funzionamento. Si sottolinea che quanto sopra esposto vale anche per la richiesta di autorizzazione di eventuali ulteriori nuovi nuclei ad ampliamento di strutture citate ai precedenti punti 1) e 2) di questa circolare; nuclei che, in particolare, non potranno eccedere la capacità massima di 20 posti-letto e potranno essere autorizzati a condizione di non concorrere a superare la capacità massima globale della struttura di 120 p.l.

Per tutte le tipologie di strutture descritte ai precedenti punti 1), 2) e 3), si rammenta infine che nulla è cambiato in merito alle procedure amministrative per l'autorizzazione al funzionamento; pertanto le domande di nuove autorizzazioni o di conferma di autorizzazioni precedenti (siano esse per una definitiva o per una temporanea con prescrizioni) andranno indirizzate alla Provincia e in copia alla A.S.L., competenti territorialmente. Per quanto concerne le strutture ubicate sul territorio del Comune di Milano le domande andranno indirizzate alla Provincia di Milano ed al Comune di Milano (Settore Servizi socio-sanitari), secondo quanto stabilito dall'art. 15 (comma 4 e 5) della l.r. n. 31/97 e dal conseguente protocollo d'intesa approvato dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 39652 del 20 novembre 1998.

## **B) I requisiti di autorizzazione**

I requisiti, sia strutturali che gestionali, richiesti per l'autorizzazione risultano – allo stato della normativa – costituiti dalla somma degli standard contenuti nel vigente Piano Socio Assistenziale e Progetto Obiettivo Anziani (P.O.A.), nonché nel citato d.P.R. 14 gennaio 1997 (con le eccezioni sopra descritte, riguardanti le capacità recettive massime per le strutture citate ai punti A1 e A2).

In particolare, fino all'emanazione di nuove direttive (in conseguenza della rilevazione epidemiologica avviata con la citata d.g.r. n. 7435/01) si conferma che la tipologia di posti autorizzabili è quella attualmente in vigore (N.A.P., N.A.T.), con i relativi standard gestionali previsti dal P.O.A.

## **C) Moduli per autosufficienti in R.S.A.**

Come già determinato con il P.O.A., il termine R.S.A. identifica una unità d'offerta destinata ad anziani con non autosufficienza parziale o totale.

L'esistenza, nella medesima struttura fisica, di posti letto per anziani autosufficienti è un dato di realtà e – allo Stato – non può che configurare una modulo di Casa Albergo.

L'autorizzazione verrà quindi data sui requisiti previsti per questa unità d'offerta, verificata la presenza di una autonoma gestione organizzativa, amministrativo-contabile e di personale, nonché di una diversificazione dell'area della residenzialità.

## **D) Ulteriori requisiti per l'accreditamento (All. A)**

Per tutte le strutture accreditate, la congruità della dotazione finale dei materassi antidecubito (punto 6.4) dovrà essere valutata in base alle caratteristiche medie degli ospiti rilevate con la Scheda di osservazione intermedia della assistenza ma, comunque, la dotazione minima richiesta, anche iniziale, deve garantire in ogni caso la risposta alle esigenze degli ospiti che presentano o sono a rischio di lesioni da decubito.

Resta inteso che la tipologia «a tre snodi» deve essere pos seduta da tutti i posti-letto, secondo i tempi previsti al punto 6.4.

Si richiama, inoltre l'attenzione delle SS.LL. sul punto 6.3. dell'All. A. Infatti, nella pubblicazione della d.g.r. sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, è presente un errore di stampa (modifica della spaziatura) rispetto alla versione approvata dalla Giunta regionale, che può rendere più complessa l'interpretazione del testo. La corretta lettura è che la «palestrina di piano» costituisce un requisito obbligatorio solo per le strutture che presenteranno domanda di accreditamento a partire dal 1° luglio 2004. Si coglie l'occasione per precisare che la «palestrina di piano», in quanto tale, è condivisibile fra nuclei posti allo stesso piano.

Si richiama infine la Loro attenzione su quanto previsto dalla d.g.r. n. 7435/01 (punto 6.3. dell'all. A): per il locale di servizio e controllo riservato al personale, i servizi igienici per il personale, tisaneria o cucinetta e ambulatorio-medicheria è consentita la condivisione tra due nuclei contigui.

Per le sole strutture per le quali viene confermato temporaneamente il sistema autorizzativo vigente, come specificato al secondo paragrafo del punto A) (che si riferisce al punto 2 del deliberato della d.g.r.), si ritiene che tale principio possa essere esteso – in presenza di limiti strutturali – al locale deposito per attrezzature, carrozzine e materiale di consumo. Inoltre, per quelle stesse strutture si evidenzia che:

- nel caso le dimensioni dell'ambulatorio-medicheria e il numero di operatori lo consentano, l'A.S.L. potrà esprimere parere favorevole in merito all'utilizzo di un unico locale per le funzioni di ambulatorio e servizio-controllo per il personale.

- fatto salvo quanto stabilito al richiamato punto 6.3 per il locale soggiorno di nucleo, per quanto invece concerne l'area di vita collettiva (punto 8.1) la metratura richiesta per le sale e soggiorni polivalenti (almeno 1,5 mq. per ospite) è da riferirsi – in caso di limitazioni strutturali non superabili – al numero di ospiti in grado di fruire degli spazi medesimi. Si ritiene che l'area di vita collettiva possa essere identificata non solo in locali appositi, ma anche in spazi diversi (aventi le sopra ricordate caratteristiche). In tutti questi casi la necessaria valutazione rimane in capo all'A.S.L.

## **E) Procedure per l'accreditamento ex novo delle strutture che presenteranno la richiesta successivamente all'entrata in vigore (2 gennaio 2002) della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435**

Innanzitutto si segnala un ulteriore errore di stampa (modifica della punteggiatura). La corretta lettura del punto 6.1, riguardo le R.S.A. di nuovo accreditamento (colonna b), è: «dalla data di accreditamento per tutti i nuovi accreditamenti dall'1 luglio 2004». Questo significa che per i nuovi accreditamenti fino al 30 giugno 2004 è obbligatorio il requisito di un massimo di 4 posti letto con servizi igienici, attrezzati di ausili per la non autosufficienza e collegati con le camere da letto, con superficie della camera riferita allo standard programmatico del P.S.A., come esattamente ribadito al punto 6.2.

Si richiama inoltre l'attenzione delle SS.LL. su quanto disposto al punto 6) dell'allegato C, laddove è previsto che i Gestori possano avanzare richiesta di accreditamento o per l'intera struttura o per nuclei completi (sia dal punto di vista strutturale che tecnico ed organizzativo) solo dopo che la struttura sia entrata effettivamente in esercizio, sulla base del provvedimento di autorizzazione al funzionamento.

Alla richiesta di accreditamento, che dovrà essere presentata contestualmente alla Regione ed all'ASL di appartenenza, dovrà essere allegata la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti previsti nella colonna b dell'All. A che portano l'indicazione «dalla data della richiesta» insieme con l'impegno di acquisire i rimanenti che portano la dicitura «dalla data di accreditamento», entro tale data, nonché la dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante dell'Ente Gestore della Struttura, di accettazione di tutti gli obblighi previsti nell'All. C della d.g.r. oggetto di questa circolare.

L'accredito verrà deliberato con atto della Giunta regionale ed avrà effetto dalla data di approvazione del medesimo.

#### **F) Adempimenti relativi al debito informativo delle R.S.A. accreditate: «Scheda Struttura»**

Allegata alla presente si provvede a trasmettere copia della Scheda Struttura, la cui caratteristiche essenziali sono descritte nell'All. B della d.g.r. 7435/01.

In sostanza la scheda deriva dalla revisione della precedente scheda annuale di rendicontazione a consuntivo dell'attività svolta durante tutto l'anno (già in uso sino a tutto il 2001) con una maggiore attenzione ad alcune caratteristiche strutturali e di processo.

In questa scheda, che dovrà pervenire alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale ed all'ASL di ubicazione delle strutture, sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Medico Responsabile, **entro il 31 marzo 2002**, dovrà pertanto continuare ad essere riportata anche la richiesta di conferma dell'accredito già in essere o di ampliamento del medesimo.

A tale proposito, si rammenta che, con la d.g.r. n. 7435/01, sono stati riconfermati i criteri per l'accredito di nuove strutture e per l'ampliamento dell'accredito di strutture accreditate, già fissati con le precedenti d.g.r. 21 dicembre 1999, n. 47332, d.g.r. 20 ottobre 2000, n. 1761, d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 3130.

Pertanto, potranno essere accolte eventuali richieste di ampliamento dell'accredito solo qualora sussistano le condizioni previste in quelle deliberazioni.

Si ribadisce inoltre che non potranno essere accolte richieste di variazione della tipologia dei posti letto, fino al completamento delle procedure che sono già state attivate ai fini della riclassificazione degli ospiti.

Sulle richieste di conferma e sugli ampliamenti, dovranno essere, come di consueto, espressi i pareri delle ASL, che dovranno pervenire **entro la data del 30 aprile 2002**.

La decorrenza degli ampliamenti di accreditamento, coinciderà con quella della data di approvazione della specifica deliberazione della Giunta regionale.

Si precisa che alcune parti della Scheda sono già precompilate d'ufficio. In particolare la parte anagrafica e quella relativa all'indicazione delle rette minime e massime in vigore per il 2002.

A tale ultimo proposito gli Enti Gestori sono pregati di voler verificare la correttezza di quanto indicato e di apportare le eventuali correzioni, **con speciale riferimento alle rette**, per le quali si chiede di accludere anche l'atto (deliberativo o altro) con il quale è stata assunta la determinazione delle stesse. Dovrà inoltre essere indicata **la retta media ponderata, sulla base delle medesime indicazioni già fornite lo scorso anno**.

Copia della Scheda potrà inoltre essere scaricata dal sito internet della Regione Lombardia, all'indirizzo: [www.famiglia.regione.lombardia.it](http://www.famiglia.regione.lombardia.it).

Si ritiene infine necessario precisare che gli ulteriori requisiti di qualità indicati nell'All. A della d.g.r. n. 7435/01 - colonna a) - dovranno essere posseduti alla scadenza dei tempi indicati nella colonna medesima - decorrenti dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia: 2 gennaio 2002.

Il direttore generale: Umberto Fazzone

(Per eventuali ulteriori informazioni: autorizzazioni tel. 02/67653537 - accreditamento 67653622 - 67653548 - 67653604)

[BUR20020129]

[3.1.0]

CIRC.R. 14 FEBBRAIO 2002 - N. 13

### **Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Adeguamento dei tracciati record validi per l'anno 2002 per i flussi informativi dei consultori familiari accreditati - Integrazione alla circolare 13/FAM del 30 luglio 2001**

Ai Direttori Generali delle ASL

Ai Direttori Sociali delle ASL

Ai Responsabili dei Consultori Familiari Privati

#### **1. Premessa**

Si richiamano:

- la d.g.r. n. 7/3264 del 26 gennaio 2001, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità per l'accredito dei consultori, pubblici e privati;

- la d.g.r. n. 7/4141 del 6 aprile 2001, con cui sono state codificate le prestazioni consultoriali e sono state definite opportune tariffe ai fini della remunerazione;

- la circolare 13/FAM del 30 luglio 2001, con cui è stato istituito il debito informativo per i consultori familiari accreditati ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate.

Con riferimento in particolare alla sopra citata circolare, si rileva la necessità di apportare alcune integrazioni al tracciato del flusso per l'anno 2002, tenendo conto in particolare della recente introduzione della Moneta Unica.

La presente circolare pertanto integra e modifica quanto previsto, nello specifico, dalla circolare n. 46 (13/FAM) del 30 luglio 2001, sia ai fini dell'adeguamento all'euro, sia ai fini di garantire la piena uniformità dei tracciati, rispetto ai flussi delle prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale recentemente modificati con circolare 3/SAN 2002.

#### **2. Adeguamento all'euro**

Ai fini dell'adeguamento all'euro, il campo IMPORTO PAGATO del file CON2.TXT dovrà essere valorizzato secondo le regole di seguito esplicitate:

**Nome del file:** CON2.TXT

**Nome del Campo:** IMPORTO PAGATO (Posizione: 63-69)

Il campo, di lunghezza 7, deve essere utilizzato come segue:

- primi 5 caratteri (posizione 63-67) per la parte intera dell'importo in euro

- restanti 2 caratteri (posizione 68-69) per la residua parte dell'importo in centesimi di euro.

*Non deve essere codificato alcun separatore decimale. La residua parte dell'importo in centesimi di euro (2 caratteri) è obbligatoria: riempire eventualmente con 00.*

I flussi dovranno pervenire con gli importi indicati in euro sin dalla prima mensilità della fase di regime (gennaio 2002).

Considerato tuttavia che il corso legale della lira cesserà definitivamente il 28 febbraio 2002, esclusivamente per le mensilità di gennaio e febbraio 2002, è ancora consentita la trasmissione dei flussi con gli importi indicati in lire, alle seguenti condizioni:

- la scelta di indicare gli importi in lire o in euro deve essere omogenea su tutto il flusso di una stessa ASL per la stessa mensilità, ovvero, tutte le prestazioni trasmesse da ciascuna ASL in una stessa mensilità, devono riportare gli importi espressi nella medesima valuta. Pertanto, al fine di assicurare tale uniformità, i consultori familiari privati accreditati dovranno prendere opportuni accordi con la ASL territorialmente competente ai fini di definire la valuta da utilizzare nella trasmissione dei dati relativi alle mensilità di gennaio e febbraio. In assenza di accordi preventivi, qualora la valuta utilizzata da un consultorio familiare privato nel flusso di propria competenza, dovesse differire da quella adottata per quella mensilità dalla ASL territorialmente competente, la ASL dovrà trasmetterlo su supporto magnetico distinto, senza procedere all'usuale «accodamento» al flusso di ASL;

• per i flussi che dovessero pervenire con gli importi in lire, la Regione Lombardia, avvalendosi del supporto tecnico di Lombardia Informatica S.p.A., prima del trattamento dei dati procederà alla conversione in euro.

Per le mensilità di gennaio e febbraio, è rigorosamente richiesta l'indicazione, nella lettera di accompagnamento a firma del Direttore Generale, della valuta utilizzata nei flussi.

A partire dalla mensilità di marzo, come è ovvio, gli importi trasmessi nei flussi dovranno essere esclusivamente indicati in euro.

### 3. Altre modifiche al tracciato

**Nome del file:** CON1.TXT

**Nome del Campo:** CODICE FISCALE ASSISTITO (Posizione: 26-41)

Poiché il codice fiscale può, a tutti gli effetti di legge, sostituire il codice sanitario ai fini dell'identificazione dell'assistito si invitano le strutture a dare la priorità alla compilazione del presente campo.

**Nome del file:** CON2.TXT

**Nome del Campo:** IDENTIFICATIVO TIPO DI PRESTAZIONE (Posizione: 60-60)

Si segnala che a partire dall'anno contabile 2002 viene introdotto un nuovo identificativo di prestazione:

identificativo «W»: da utilizzarsi per l'individuazione delle prestazioni erogate ai fini dell'esecuzione della profilassi post-esposizione accidentale ad HIV (PPE) di cui alla d.g.r. 3 agosto 2000 - n. 7/838.

**Nome del file:** CON2.TXT

**Nome del Campo:** CAMPO DI RISERVA (Posizione: 153-165)

Il campo, di lunghezza 13, viene scisso in due campi nel modo seguente:

**1. Nome del Campo:** VALORE CONCORDATO (Posizione: 153-159)

**Formato:** Numerico

Qualora un consultorio familiare privato, per le prestazioni erogate nell'ambito di programmi di screening, abbia concordato con la ASL territorialmente competente, tariffe differenti da quelle previste dal nomenclatore tariffario in uso a partire dall'anno contabile 2002, dovrà indicare in questo campo, di lunghezza 7, il valore (o la somma dei valori) concordato per la/e prestazione/i registrata/e.

Tale valore dovrà essere indicato in euro con la specificazione di due decimali come segue:

– primi 5 caratteri (posizione 153-157) per la parte intera dell'importo in euro

– restanti 2 caratteri (posizione 158-159) per la residua parte dell'importo in centesimi di euro.

Non deve essere codificato alcun separatore decimale. La residua parte dell'importo in centesimi di euro (2 caratteri) è obbligatoria: riempire eventualmente con 0 o con 00.

Qualora il valore concordato dal consultorio privato riguardasse un insieme di prestazioni effettuate in tempi diversi (si rammenta che il record rileva le prestazioni per data di contatto) il valore concordato dovrà essere riportato solo sul record che registra la prima (in senso temporale) prestazione o gruppo di prestazioni; nei successivi record, che registrano le restanti prestazioni, il campo dovrà essere compilato con **9999999**.

Esempio. Nel caso in cui un consultorio privato concordi con la ASL il prezzo di un pacchetto di prestazioni di screening, diverso da quello risultante dall'applicazione delle tariffe previste dal nomenclatore tariffario, poiché il prezzo concordato riguarda l'intero pacchetto e non una singola prestazione e l'intero pacchetto è erogato (e segnalato) in date differenti e su record differenti, si suggerisce di indicare il prezzo concordato solo sul primo record corrispondente al pacchetto. Tutti i record successivi dello stesso pacchetto dovranno contenere il valore 9999999.

Nel caso in cui l'erogazione delle prestazioni avvenga senza aver concordato con la ASL tariffe differenti da quelle previste dal nomenclatore tariffario, il campo dovrà essere riempito con **SPAZIO**.

Si ricorda che sono oggetto del presente flusso solo le prestazioni erogate dal consultorio. Pertanto, le prestazioni erogate da strutture sanitarie accreditate sulla base di convenzioni con il consultorio o la ASL, non dovranno essere rendicontate con il presente flusso in quanto già rendicontate da tali strutture sanitarie con i flussi previsti dalla circolare 28/SAN e successive modifiche ed integrazioni

**2. Nome del Campo:** CAMPO DI RISERVA (Posizione: 160-165)

La lunghezza del campo, a seguito dell'introduzione del campo «VALORE CONCORDATO», viene modificata da 13 a 6 caratteri.

In considerazione dei cambiamenti introdotti nel tracciato record relativo alle prestazioni consultoriali, viene fornita in allegato l'edizione aggiornata di tale tracciato.

Il direttore generale: Umberto Fazzone

ALLEGATO 1

### TRACCIATO RECORD DA UTILIZZARE PER L'ANNO 2002 – file «CON1.txt»

N. Campo	Denominazione	Tipo	Lung.	Posizione	Descrizione	Precisazioni	Obbl.	Obbl. ANONIMI1.txt
1	ENTE	N	3	1-3	Codice ASL	Va indicato il codice dell'Azienda Sanitaria (stesso codice in uso nei Flussi Informativi Ministeriali). Per i privati indicare il codice dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.	SI	SI
2	CODICE PRESIDIO	N	6	4-9	Codice del CONSULTORIO	Va indicato il codice del presidio (stesso codice in uso nei Flussi Informativi Ministeriali). Per i privati, il codice verrà assegnato dalla ASL a seguito dell'accREDITAMENTO, e notificato al presidio e alla Regione.	SI	SI
3	DATA CONTATTO	DATA	8	10-17	Formato GGMMAAAA	Indicare la data in cui è stata erogata la prestazione. Nel caso di ciclo di prestazioni, indicare la data di erogazione della prima prestazione. Nel caso di prescrizione contenente più prestazioni effettuate in tempi diversi, indicare la data dell'ultima prestazione.	SI	SI

N. Campo	Denominazione	Tipo	Lung.	Posizione	Descrizione	Precisazioni	Obbl.	Obbl. ANONIMI1.txt
4	CODICE SANITARIO ASSISTITO	AN	8	18-25	Codice Sanitario Regionale Assistito		SI se manca COD. FISC.	NO
5	CODICE FISCALE ASSISTITO	AN	16	26-41	Codice Fiscale Assistito	Nel caso di cittadino straniero non in regola con le norme relative all'ingresso di soggiorno, indicare il codice STP.	SI se manca COD. ASS.	NO
6	SESSO	N	1	42-42		1 = Maschio; 2 = Femmina	SI	NO
7	DATA DI NASCITA	DATA	8	43-50	Formato GGMMAAAA		SI	NO
8	COMUNE RESIDENZA	N	6	51-56	Codice ISTAT dei Comune di Residenza dell'Assistito	Il codice è strutturato in modo che i primi 3 caratteri individuino la provincia e gli ultimi tre, il comune. Per gli stranieri, indicare 999 seguito dal codice del paese straniero (Allegato 3). Se apolide o straniero clandestino o senza fissa dimora, indicare 999 + 999.	SI	NO
9	CONTATORE PRESCR.	AN	8	57-64	Identificatore univoco di prescrizione nell'anno di rilevazione per presidio		SI	SI
10	PROGR. INTERNO PRESCR.	AN	2	65-66	Identificatore record multipli per la stessa prescrizione		SI	SI
11	DESTINAZIONE DEL RECORD	AN	1	67-67	Carattere di controllo - valori ammessi <b>SPAZIO</b> , «C», «A»	Riempire con: SPAZIO = rec. inviati per la prima volta; «C» = correzione di un record già presente nell'archivio regionale; «A» = annullamento di un record già presente nell'archivio regionale.	SI	SI
12	TIPO DI RECORD	N	1	68-68	Carattere di controllo - unico valore ammesso 1	Riempire sempre con 1	SI	SI
13	CAMPO DI RISERVA	AN	12	69-80	Al momento non utilizzare questo campo			

## TRACCIATO RECORD DA UTILIZZARE PER L'ANNO 2002 - file «CON2.txt»

N. Campo	Denominazione	Tipo	Lung.	Posizione	Descrizione	Precisazioni	Obbl.	Obbl. ANONIMI2.txt
1	ENTE	N	3	1-3	Codice ASL	Va indicato il codice dell'Azienda Sanitaria (stesso codice in uso nei Flussi Informativi Ministeriali). Per i privati indicare il codice dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.	SI	SI
2	CODICE PRESIDIO	N	6	4-9	Codice del CONSULTORIO	Va indicato il codice del presidio (stesso codice in uso nei Flussi Informativi Ministeriali). Per i privati, il codice verrà assegnato dalla ASL a seguito dell'accreditamento, e notificato al presidio e alla Regione.	SI	SI
3	DATA PRENOTAZIONE	DATA	8	10-17	Formato GGMMAAAA	Indicare la data in cui è stata prenotata la prestazione; in caso di ciclo di prestazioni indicare la data di prenotazione della prima prestazione del ciclo. In assenza di prenotazione, compilare con SPAZIO.	NO	NO
4	DATA CONTATTO	DATA	8	18-25	Formato GGMMAAAA	Indicare la data in cui è stata erogata la prestazione. Nel caso di ciclo di prestazioni, indicare la data di erogazione della <u>prima</u> prestazione. Nel caso di prescrizione contenente più prestazioni effettuate in tempi diversi, indicare la data dell' <u>ultima</u> prestazione.	SI	SI
5	N. RICETTA	N	16	26-41		Riportare il N. della ricetta. Se non è stata presentata alcuna ricetta e quindi si tratta di accesso diretto, compilare con SPAZIO.	NO	NO

N. Campo	Denominazione	Tipo	Lung.	Posizione	Descrizione	Precisazioni	Obbl.	Obbl. ANONIMI2.txt
6	PROVENIENZA	N	1	42-42		1 = Medico di base; 2 = Specialista; 3 = Accesso diretto; 4 = Altro	NO	NO
7	REGIME EROGAZIONE	N	1	43-43		1 = SSN; 4 = Solvente; 5 = Regime libero professionale; 7 = Prestazioni ad assistiti STRANIERI provenienti da Paesi convenzionati con SSN e ad assistiti che presentano specifica modulistica (a carico SSN); 8 = Altro: comprende prestazioni erogate ad assistiti STRANIERI extracomunitari con DICHIARAZIONE DI INDI-GENZA (ad esclusione di quelle urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'Interno) (a carico SSN); 9 = Altro: comprende le prestazioni urgenti o comunque essenziali erogate ad assistiti STRANIERI extracomunitari con DICHIARAZIONE DI INDI-GENZA (NON a carico del SSN).	SI	SI
8	CODICE MEDICO PRESCRITTORE	AN	16	44-59		Riportare il codice del medico di base o dello specialista ambulatoriale; per i medici specialisti dipendenti riportare il codice fiscale; per i medici che utilizzano modulo-ricetta codice 7 (distribuito alle case di riposo) utilizzare il codice a cinque cifre che identifica la casa di riposo.	SI	SI
9	IDENTIFICATIVO TIPO DI PRESTAZIONE (P.S. e diverse FORME DI EROGAZIONE PRESTAZIONE)	AN	1	60-60		<b>P = prestazione di Pronto Soccorso;</b> <b>Rilevazione tempi d'attesa:</b> <b>O = prestazione di carattere ordinario;</b> <b>U = prestazioni urgenti differibili; Z = controlli programmati e tutte le altre prestazioni da escludere dalla rilevazione dei tempi di attesa.</b> <i>Screening/Prevenzione:</i> <b>A</b> = screening alla mammella; <b>B</b> = screening colon retto; <b>C</b> = screening prostata; <b>D</b> = screening della cervice uterina; <b>E</b> = diagnosi precoce carcinoma mammario; <b>F</b> = diagnosi precoce carcinoma colon retto; <b>H</b> = diagnosi precoce tumori apparato genitale femminile; <b>K</b> = accertamenti per patologie neoplastiche dell'età giovanile; <b>W</b> = profilassi post-esposizione HIV (PPE). <i>Prestazioni erogate a seguito convenzionamento (non rientrano tra le prestazioni da remunerarsi attraverso il presente flusso in quanto finanziate in altro modo):</i> <b>M</b> = prestazioni rese e non altrimenti rilevate, che non devono rientrare tra quelle da remunerarsi attraverso il presente flusso in quanto finanziate in altro modo. <i>Altro:</i> <b>I</b> = prestazioni richieste da Commissione invalidi ( <i>legge 295/90 e successivi decreti attuativi</i> )	SI	SI

N. Campo	Denominazione	Tipo	Lung.	Posizione	Descrizione	Precisazioni	Obbl.	Obbl. ANONIMI2.txt
10	POSIZ. TICKET	N	2	61-62		10 = esente totale; 20 = esente per età; 40 = non esente; 50 = esente per forme morb.; 60 = esente per categoria; 90 = altro (da utilizzarsi anche nel caso di esenzione per le tipologie di prestazioni elencate in d.g.r. 7/4141 del 6 aprile 2001); 91 = esente per programma di screening; 92 = esente per diagnosi precoce dei tumori.	SI	SI
11	<b>IMPORTO PAGATO</b>	<b>N</b>	<b>7</b>	<b>63-69</b>	<b>Importo pagato dall'Assistito</b>	<b>Importo pagato dall'assistito; primi 5 caratteri per la parte intera dell'importo in Euro, restano 2 caratteri per la residua parte dell'importo in centesimi di Euro.</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
12	CODICE PRESTAZIONE	AN	5	70-74		Indicare il codice della prestazione, così come stabilito nella d.g.r. n. 7/4141 del 6 aprile 2001.	SI	SI
13	QUANTITÀ	N	3	75-77		Indicare la quantità per il codice di prestazione indicato al campo precedente. Nel caso di ciclo, indicare il numero di sedute del ciclo. Nel caso di gruppo, indicare il numero dei partecipanti.	SI	SI
14	CODICE PRESTAZIONE	AN	5	78-82		Indicare il codice della prestazione, così come stabilito nella d.g.r. n. 7/4141 del 6 aprile 2001.	SI	SI
15	QUANTITÀ	N	3	83-85		Indicare la quantità per il codice di prestazione indicato al campo precedente. Nel caso di ciclo, indicare il numero di sedute del ciclo. Nel caso di gruppo, indicare il numero dei partecipanti.	SI	SI
16	CODICE PRESTAZIONE	AN	5	86-90		Indicare il codice della prestazione, così come stabilito nella d.g.r. n. 7/4141 del 6 aprile 2001.	SI	SI
17	QUANTITÀ	N	3	91-93		Indicare la quantità per il codice di prestazione indicato al campo precedente. Nel caso di ciclo, indicare il numero di sedute del ciclo. Nel caso di gruppo, indicare il numero dei partecipanti.	SI	SI
18	CODICE PRESTAZIONE	AN	5	94-98		Indicare il codice della prestazione, così come stabilito nella d.g.r. n. 7/4141 del 6 aprile 2001.	SI	SI
19	QUANTITÀ	N	3	99-101		Indicare la quantità per il codice di prestazione indicato al campo precedente. Nel caso di ciclo, indicare il numero di sedute del ciclo. Nel caso di gruppo, indicare il numero dei partecipanti.	SI	SI
20	CODICE PRESTAZIONE	AN	5	102-106		Indicare il codice della prestazione, così come stabilito nella d.g.r. n. 7/4141 del 6 aprile 2001.	SI	SI
21	QUANTITÀ	N	3	107-109		Indicare la quantità per il codice di prestazione indicato al campo precedente. Nel caso di ciclo, indicare il numero di sedute del ciclo. Nel caso di gruppo, indicare il numero dei partecipanti.	SI	SI
22	CODICE PRESTAZIONE	AN	5	110-114		Indicare il codice della prestazione, così come stabilito nella d.g.r. n. 7/4141 del 6 aprile 2001.	SI	SI

N. Campo	Denominazione	Tipo	Lung.	Posizione	Descrizione	Precisazioni	Obbl.	Obbl. ANONIMI2.txt
23	QUANTITÀ	N	3	115-117		Indicare la quantità per il codice di prestazione indicato al campo precedente. Nel caso di ciclo, indicare il numero di sedute del ciclo. Nel caso di gruppo, indicare il numero dei partecipanti.	SI	SI
24	CODICE PRESTAZIONE	AN	5	118-122		Indicare il codice della prestazione, così come stabilito nella d.g.r. n. 7/4141 del 6 aprile 2001.	SI	SI
25	QUANTITÀ	N	3	123-125		Indicare la quantità per il codice di prestazione indicato al campo precedente. Nel caso di ciclo, indicare il numero di sedute del ciclo. Nel caso di gruppo, indicare il numero dei partecipanti.	SI	SI
26	CODICE PRESTAZIONE	AN	5	126-130		Indicare il codice della prestazione, così come stabilito nella d.g.r. n. 7/4141 del 6 aprile 2001.	SI	SI
27	QUANTITÀ	N	3	131-133		Indicare la quantità per il codice di prestazione indicato al campo precedente. Nel caso di ciclo, indicare il numero di sedute del ciclo. Nel caso di gruppo, indicare il numero dei partecipanti.	SI	SI
28	COD. DISC.	N	2	134-135	Disciplina nell'ambito della quale vengono erogate le prestazioni	Valori elencati in <u>ALLEGATO 2</u>	SI	SI
29	CONTATORE PRESCR.	AN	8	136-143	Indicatore di prescrizione nell'anno di rilevazione per presidio		SI	SI
30	<b>PROGR. INTERNO</b>	<b>AN</b>	<b>2</b>	<b>144-145</b>	<b>Identificatore record multipli per la stessa prescrizione</b>		<b>SI</b>	<b>SI</b>
31	DESTINAZIONE DEL RECORD	N	1	146-146	Carattere di controllo – valori ammessi: <b>SPAZIO</b> , «C», «A»	Riempire con: SPAZIO = rec. inviati per la prima volta; «C» = correzione di un record già presente nell'archivio regionale; «A» = annullamento di un record già presente nell'archivio regionale.	SI	SI
32	<b>DIAGNOSI</b>	<b>AN</b>	<b>5</b>	<b>147-151</b>		<b>Diagnosi formulata dallo specialista erogatore. Codice identificativo delle malattie secondo la classificazione internazionale delle malattie «International classification of diseases – IX – Clinical modification (ICD-9-CM).</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
33	<b>TIPO DI RECORD</b>	<b>N</b>	<b>1</b>	<b>152-152</b>	Carattere di controllo – unico valore ammesso <b>2</b>	Riempire sempre con <b>2</b>	SI	SI
34	VALORE CONCORDATO	N	7	153-159		Screening: indicare il valore delle tariffe qualora differenti da quelle previste dal nomenclatore tariffario; nei restanti casi previsti in circolare riempire con 99999999 o con SPAZIO.	SI	SI
35	CAMPO DI RISERVA	AN	6	160-165	Al momento non utilizzare questo campo			

[BUR20020130]

COM.R. 18 FEBBRAIO 2002 - N. 27

**Comunicato della Direzione Generale Presidenza - Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di gennaio 2002**

Si comunica che nel mese di gennaio 2002 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

**LEGENDA**

- Se.O. = Serie Editoriale Ordinaria
- S.O. = Supplemento Ordinario
- S.S. = Supplemento Straordinario
- Se.I. = Serie Editoriale Inserzioni
- Se.I.C. = Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
- Se.I.Bis = Serie Editoriale Inserzioni Bis
- Se.O.Bis = Serie Editoriale Ordinaria Bis

**GENNAIO 2002**

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTA
1	2.1	Se.O.	1
	2.1	Se.I.	2
	2.1	Se.I.C.	3
	3.1	I S.S.	4
	4.1	II S.S.	5
	4.1	III S.S.	6
2	7.1	Se.O.	7
	7.1	Se.O.Bis	7
	8.1	I S.S.	8
	9.1	Se.I.	9
	9.1	Se.I.C.	10
	10.1	II S.S.	11
3	11.1	III S.S.	12
	14.1	Se.O.	13
	15.1	I S.S.	14
	15.1	I S.O.	15
	16.1	Se.I.	16
	16.1	Se.I.C.	17
4	17.1	II S.S.	18
	18.1	III S.S.	21
	21.1	Se.O.	20
	22.1	I S.S.	21
	23.1	Se.I.	22
	23.1	Se.I.C.	23
5	24.1	II S.S.	24
	25.1	III S.S.	25
	28.1	Se.O.	26
	28.1	Se.O.Bis	26
	29.1	I S.S.	27
	30.1	Se.I.	28
31.1	30.1	Se.I.C.	29
	31.1	II S.S.	30

**E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI**

[BUR20020131]

D.D.G. 7 FEBBRAIO 2002 - N. 1532

[1.7.0]

**Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Scuola materna Teresa Bazzoni con sede in Lezzeno (CO) fraz. Cendrarò 7, in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato**

**IL DIRETTORE GENERALE DELLA FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO**

Viste le ll.rr. 27 marzo 1990 nn. 21 e 22, mediante le quali è stata riconosciuta alle II.PP.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - operanti nell'ambito regionale la possibilità di richiedere, qualora in possesso dei prescritti requisiti di legge, la depubblicizzazione con conseguente mutamento della personalità giuridica da pubblica a privata;

Dato atto che con la predetta normativa si è dato attuazione ai principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 24 marzo 1988, depositata il 7 aprile 1988;

Visto il d.p.c.m. 16 febbraio 1990, contenente direttive alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle II.PP.A.B. a carattere regionale ed infraregionale;

Vista la l.r. 27 gennaio 1998 n. 1, in particolare l'art. 4, che ha disposto la modifica delle succitate ll.rr. 21 e 22/1990, attribuendo al Direttore Generale competente le funzioni che tali norme riservavano alla competenza della Giunta regionale, in materia di depubblicizzazione delle II.PP.A.B.;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 relativa all'attribuzione al dr. Renzo Ruffini della funzione di Direttore Generale della Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro;

Vista la circolare regionale del 6 aprile 1990 n. 25, contenente indicazioni relative all'applicazione delle surrichiamate ll.rr. nn. 21 e 22/1990;

Visti altresì:

- il d.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto», in particolare l'art. 7;

- il regolamento regionale 2 aprile 2001 n. 2 di istituzione del registro delle persone giuridiche private, approvato con d.g.r. n. 3793 del 16 marzo 2001, in particolare l'art. 6;

- la convenzione per l'affidamento alle Camere di Commercio della gestione del succitato registro, approvata con d.g.r. n. 3794 del 16 marzo 2001;

Vista la domanda presentata in data 8 novembre 2001 dal legale rappresentante dell'I.P.A.B. Scuola materna Teresa Bazzoni, avente sede nel comune di Lezzeno (CO) fraz. Cendrarò 7, intesa ad ottenere, in attuazione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci con delibera n. 3 del 27 giugno 2001, la depubblicizzazione dell'ente ed il contestuale riconoscimento all'ente medesimo della personalità giuridica di diritto privato;

Preso atto delle risultanze acquisite in sede istruttoria, che evidenziano la sussistenza in capo all'istituzione istante, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 21/1990 e successive modifiche, di specifici e sufficienti requisiti di depubblicizzazione, in quanto all'ente in questione è stato riconosciuto, con d.p.c.m. in data 28 novembre 1978, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 616/1977, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera - educativo religiosa -;

Ritenuto, pertanto, accoglibile la citata richiesta di depubblicizzazione per i motivi innanzi esposti;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

Decreta

- di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. Scuola materna Teresa Bazzoni, avente sede legale nel comune di Lezzeno (CO) fraz. Cendrarò 7;

- di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in Ente morale con, regio decreto del 7 settembre 1905 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di



I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto privato;

– di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.P.P.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con d.g.r. n. 27036 dell'8 aprile 1997, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima, alla sezione dell'O.RE.CO. e dell'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020132]

[1.7.0]

**D.D.G. 7 FEBBRAIO 2002 – N. 1533**

**Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Depubblicizzazione dell'I.P.A. B. Scuola materna Achille Carsana con sede in via Fratelli Valenti 1, Alzano Lombardo (BG) in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

Viste le ll.rr. 27 marzo 1990 nn. 21 e 22, mediante le quali è stata riconosciuta alle II.P.P.A.B. – Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – operanti nell'ambito regionale la possibilità di richiedere, qualora in possesso dei prescritti requisiti di legge, la depubblicizzazione con conseguente mutamento della personalità giuridica da pubblica a privata;

Dato atto che con la predetta normativa si è dato attuazione ai principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 24 marzo 1988, depositata il 7 aprile 1988;

Visto il d.p.c.m. 16 febbraio 1990, contenente direttive alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle II.P.P.A.B., a carattere regionale ed infraregionale;

Vista la l.r. 27 gennaio 1998 n. 1, in particolare l'art. 4, che ha disposto la modifica delle succitate ll.rr. 21 e 22/1990, attribuendo al Direttore Generale competente le funzioni che tali norme riservavano alla competenza della Giunta regionale, in materia di depubblicizzazione delle II.P.P.A.B.;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 relativa all'attribuzione al dr. Renzo Ruffini della funzione di Direttore Generale della Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro;

Vista la circolare regionale del 6 aprile 1990 n. 25, contenente indicazioni relative all'applicazione delle surrichiamate ll.rr. nn. 21 e 22/1990;

Visti altresì:

– il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto», in particolare l'art. 7;

– il regolamento regionale 2 aprile 2001 n. 2 di istituzione del registro delle persone giuridiche private, approvato con d.g.r. n. 3793 del 16 marzo 2001, in particolare l'art. 6;

– la convenzione per l'affidamento alle Camere di Commer-

cio della gestione del succitato registro, approvata con d.g.r. n. 3794 del 16 marzo 2001;

Vista la domanda presentata in data 24 dicembre 2001 dal legale rappresentante dell'I.P.A.B. Scuola materna Achille Carsana, avente sede nel comune di Alzano Lombardo (BG), via Fratelli Valenti 1, intesa ad ottenere, in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 26 del 20 novembre 2001, la depubblicizzazione dell'ente ed il contestuale riconoscimento all'ente medesimo della personalità giuridica di diritto privato;

Preso atto delle risultanze acquisite in sede istruttoria, che evidenziano la sussistenza in capo all'istituzione istante, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 21/1990 e successive modifiche, di specifici e sufficienti requisiti di depubblicizzazione, in quanto all'ente in questione è stato riconosciuto, con d.p.c.m., in data 23 novembre 1978, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 616/1977, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera – educativo religiosa –;

Ritenuto, pertanto, accoglibile la citata richiesta di depubblicizzazione per i motivi innanzi esposti;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

Decreta

– di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. Scuola materna Achille Carsana, avente sede legale nel comune di Alzano Lombardo (CO), via Fratelli Valenti 1;

– di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in Ente morale con regio decreto del 18 gennaio 1880 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto privato;

– di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.P.P.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con regio decreto del 18 gennaio 1880, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima, alla sezione dell'O.RE.CO. e dell'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020133]

[1.7.0]

**D.D.G. 11 FEBBRAIO 2002 – N. 1693**

**Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Scuola materna Iole Brughera con sede in Lenno (CO), via Silvio Pellico 30, in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

Viste le ll.rr. 27 marzo 1990 nn. 21 e 22, mediante le quali è stata riconosciuta alle II.P.P.A.B. – Istituzioni pubbliche di

assistenza e beneficenza – operanti nell'ambito regionale la possibilità di richiedere, qualora in possesso dei prescritti requisiti di legge, la depubblicizzazione con conseguente mutamento della personalità giuridica da pubblica a privata;

Dato atto che con la predetta normativa si è dato attuazione ai principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 24 marzo 1988, depositata il 7 aprile 1988;

Visto il d.p.c.m. 16 febbraio 1990, contenente direttive alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle II.PP.A.B. a carattere regionale ed infraregionale;

Vista la l.r. 27 gennaio 1998 n. 1, in particolare l'art. 4, che ha disposto la modifica delle succitate ll.rr. 21 e 22/1990, attribuendo al Direttore Generale competente le funzioni che tali norme riservavano alla competenza della Giunta regionale, in materia di depubblicizzazione delle II.PP.A.B.;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 relativa all'attribuzione al dr. Renzo Ruffini della funzione di Direttore Generale della Direzione Formazione, istruzione e Lavoro;

Vista la circolare regionale del 6 aprile 1990 n. 25, con tenente indicazioni relative all'applicazione delle surrichiamate ll.rr. nn. 21 e 22/1990;

Visti altresì:

– il d.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto», in particolare l'art. 7;

– il regolamento regionale 2 aprile 2001 n. 2 di istituzione del registro delle persone giuridiche private, approvato con d.g.r. n. 3793 del 16 marzo 2001, in particolare l'art. 6;

– la convenzione per l'affidamento, alle Camere di Commercio della gestione del succitato registro, approvata con d.g.r. n. 3794 del 16 marzo 2001;

Vista la domanda presentata in data 19 novembre 2001 dal legale rappresentante dell'I.P.A.B. Scuola materna Iole Brughera avente sede nel comune di Lenno (CO), via Silvio Pellico 30, intesa ad ottenere, in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 7 del 31 ottobre 2001, la depubblicizzazione dell'ente ed il contestuale riconoscimento all'ente medesimo della personalità giuridica di diritto privato;

Preso atto delle risultanze acquisite in sede istruttoria, che evidenziano la sussistenza in capo all'istituzione istante, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 21/1990 e successive modifiche, di specifici e sufficienti requisiti di depubblicizzazione, in quanto all'ente in questione è stato riconosciuto, con d.p.c.m. in data 23 novembre 1978, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 616/1977, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera – educativo religiosa –;

Ritenuto, pertanto, accoglibile la citata richiesta di depubblicizzazione per i motivi innanzi esposti;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

Decreta

– di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. Scuola materna Iole Brughera, avente sede legale nel comune di Lenno (CO), via Silvio Pellico 30;

– di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in Ente morale con regio decreto dell'8 giugno 1897 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto privato;

– di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed am-

ministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con d.P.R. del 5 febbraio 1970, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima, alla sezione dell'O.RE.CO. e dell'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli, enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

**F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA  
E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA**

[BUR20020134]

[5.3.2]

**D.D.S. 12 FEBBRAIO 2002 - N. 1805****Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - Rinuncia alla concessione mineraria per feldspato ed associati denominata «Santa Apollonia», in territorio dei comuni di Ponte di Legno e Temù, provincia di Brescia****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
PIANIFICAZIONE CAVE E MINIERE**

Omissis

Decreta

1. di accettare la rinuncia alla concessione mineraria per feldspati ed associati denominata «Santa Apollonia», in territorio dei comuni di Ponte di Legno e Temù, provincia di Brescia, da parte della Ditta Parissenti Enrico, con sede legale in Agordo (BL), c.f. PRSNRC16B20A083C, per le motivazioni contenute in premessa, dalla data del presente provvedimento;

2. di dare atto che non risulta necessario prescrivere interventi per la messa in sicurezza dell'area della prevista attività estrattiva, non avendo la Società concessionaria avviato alcun lavoro di coltivazione mineraria;

3. di dare atto che l'accettazione della rinuncia di cui al presente provvedimento non è pregiudizievole per il proseguimento del contenzioso instaurato con l'amministrazione finanziaria a seguito del mancato pagamento dei canoni di concessione mineraria a far data dal 7 giugno 1994;

4. di dare atto che la Società concessionaria è tenuta a far pervenire alla Regione Lombardia, entro tre mesi dalla data di notifica del presente decreto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del decreto stesso presso la competente sede staccata dell'Agenzia del Territorio;

4. di dare atto che l'accettazione della rinuncia della concessione mineraria «Santa Apollonia» non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data;

6. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

Il dirigente di struttura: Domenico Savoca

[BUR20020135]

[5.3.5]

**D.D.U.O. 23 GENNAIO 2002 - N. 808****Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Restituzione della quota pari a € 18.458,17 (L. 35.740.003), relativa al contributo erogato a favore del comune di Inveruno (MI) di € 335.696,98 (L. 650.000.000), per gli interventi di bonifica dell'ex discarica di rifiuti solidi urbani, situata nel comune di Inveruno - loc. «strada per Casate» - d.g.r. 30 ottobre 1998, n. 39285****IL DIRIGENTE DELL'U.O. RISORSE IDRICHE  
E BONIFICA AREE CONTAMINATE**

Visto il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: «Attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»;

Visto il decreto ministeriale Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la l.r. 7 giugno 1980, n. 94: «Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti»;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;

Visto il r.r. di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale», ed in particolare la lettera a) secondo comma dell'art. 3 e lettera b) primo comma dell'art. 18;

Richiamato l'art. 24 della l.r. 7 giugno 1980, n. 94, concernente la concessione di contributi regionali ai comuni che debbano effettuare interventi di bonifica e di recupero ambientale di discariche di rifiuti solidi urbani chiuse;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. VI/984 approvata nella seduta del 29 luglio 1998, avente ad oggetto: Piano di riparto dei contributi per il recupero ambientale di discariche di rifiuti solidi urbani dismesse ai sensi dell'art. 24 della l.r. 7 giugno 1980, n. 94, per l'anno 1998;

Vista la d.g.r. 30 ottobre 1998, n. 39285 avente per oggetto: «Impegno a favore del comune di Inveruno di un contributo in favore capitale, ai sensi dell'art. 24 - l.r. 94/80 e in ottemperanza al Piano di riparto 1998, approvato con d.c.r. 29 luglio 1998, n. 984, nella misura di L. 650.000.000, a valere sul capitolo n. 4.3.1.2.980 del Bilancio 1998, per gli interventi di bonifica della ex discarica di rifiuti solidi urbani, situata nel comune di Inveruno - loc. «strada per Casate»;

Visto il d.d.s. Rifiuti e Residui Recuperabili 17 dicembre 1998, n. 7051, di liquidazione della somma di L. 650.000.000 a favore del comune di Inveruno (MI), per gli interventi di cui trattasi - impegno n. 1998/8007, capitolo 4.3.1.2.980 Bilancio 1998;

Preso atto della documentazione amministrativa e contabile, trasmessa dal comune di Inveruno relativa alla rendicontazione degli importi fatturati relativi alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di bonifica di cui in oggetto, ed in particolare del Certificato di Regolare esecuzione dei Lavori, trasmesso con nota n. 5901 del 10 maggio 2001;

Rilevato dalla documentazione di cui sopra, che l'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di bonifica della ex discarica di rifiuti solidi urbani, situata in loc. «strada per Casate», risulta pari a € 317.238,81 (L. 614.259.997), rispetto alla quota impegnata e liquidata al comune di Inveruno pari a € 335.696,98 (L. 650.000.000) e che pertanto risulta un disavanzo alla chiusura dei lavori di bonifica pari a € 18.458,17 (L. 35.740.003);

Considerato che la quota di contributo non utilizzata, rispetto all'impegno finanziario regionale erogato, costituisce un'economia di spesa che deve essere restituita all'ente erogante per il suo reimpiego attraverso la reinscrizione nel bilancio regionale;

Rilevata la necessità che il comune di Inveruno restituisca alla Giunta regionale, il contributo residuo, pari a € 18.458,17 (L. 35.740.003), attraverso il deposito di tale somma sul:

- conto corrente postale n. 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia,

- conto corrente bancario CARIPL0 1/9 Regione Lombardia ABI 6070 CAB 1785;

Rilevato che tale importo è da reintrostarsi sul capitolo 3.4.1702 «Rimborsi delle somme attribuite ai comuni per l'attuazione di misure urgenti per la bonifica delle aree inquinate e per lo smaltimento dei rifiuti»;

Visto il decreto del Direttore Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, 26 luglio 2000, n. 18738, di delega di firma al dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Risorse Idriche e Bonifica aree contaminate, ing. Angelo Elefanti, di provvedimenti ed atti di competenza del Direttore Generale;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. di disporre che il comune di Inveruno dovrà restituire alla Regione Lombardia la quota di € 18.458,17 (L. 35.740.003) relativa al contributo concesso come specificato in premessa, attraverso il versamento di tale quota sul:

- conto corrente postale n. 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia,

- conto corrente bancario CARIPL0 1/9 Regione Lombardia ABI 6070 CAB 1785;

2. di provvedere al reintroito di tale importo sul capitolo 3.4.1702 «Rimborsi delle somme attribuite ai comuni per l'attuazione di misure urgenti per la bonifica delle aree inquinate e per lo smaltimento dei rifiuti».

3. di comunicare il presente provvedimento al comune di Inveruno e di trasmetterne copia alla Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione;

4. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'u.o.: Angelo Elefanti

[BUR20020136]

[5.2.0]

**D.D.U.O. 28 GENNAIO 2002 - N. 1041**  
**Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Cenate Sopra (BG). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune del tratto di strada comunale del Vagone**

IL DIRIGENTE DI U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

*Art. 1* - È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Cenate Sopra (BG) del tratto di strada comunale del Vagone come individuato nella deliberazione del Consiglio comunale di Cenate Sopra (BG) n. 3 del 9 febbraio 2001.

Il dirigente dell'u.o. viabilità: Marco Cesca

[BUR20020137]

[5.2.0]

**D.D.U.O. 28 GENNAIO 2002 - N. 1042**  
**Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Varese. Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 2 «Binago-Venogono-Busto» dal Km 16 + 550 al Km 17 + 350 lato destro in comune di Busto Arsizio (VA)**

IL DIRIGENTE DI U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

*Art. 1* - È approvata la declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 2 «Binago-Venogono-Busto» dal Km 16 + 550 al Km 17 + 350 lato destro in comune di Busto Arsizio (VA) come individuato con la deliberazione della Giunta provinciale di Varese n. 266 del 10 luglio 2001.

*Art. 2* - La Provincia di Varese che consegna il tronco stradale al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica la Provincia di Varese dovrà fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente dell'u.o. viabilità: Marco Cesca

[BUR20020138]

[5.2.0]

**D.D.U.O. 28 GENNAIO 2002 - N. 1043**  
**Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Fagnano Olona (VA). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune del tratto di strada vicinale compresa nell'area cimiterale**

IL DIRIGENTE DI U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

*Art. 1* - È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Fagnano Olona (VA) del tratto di strada vicinale compresa nell'area cimiterale come individuato nella deliberazione del Consiglio comunale di Fagnano Olona (VA) n. 67 del 28 giugno 2001.

Il dirigente dell'u.o. viabilità: Marco Cesca

[BUR20020139]

[5.2.0]

**D.D.U.O. 28 GENNAIO 2002 - N. 1044**  
**Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Gerenzano (VA). Declassi-**

**ficazione a bene patrimoniale disponibile del comune del tratto di strada vicinale via Risorgimento**

IL DIRIGENTE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

*Art. 1* - È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Gerenzano (VA) del tratto di strada vicinale via Risorgimento come individuato nella deliberazione della Giunta comunale di Gerenzano (VA) n. 46 del 27 marzo 2001.

Il dirigente dell'u.o. viabilità: Marco Cesca

[BUR20020140]

[5.2.0]

**D.D.U.O. 28 GENNAIO 2002 - N. 1045**  
**Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Lecco (LC). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di un tratto del sentiero comunale denominato «Alla Riva di Brusio» in località Germanedo**

IL DIRIGENTE DI U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

*Art. 1* - È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Lecco (LC) di un tratto del sentiero comunale denominato «Alla Riva di Brusio» in località Germanedo come individuato nella deliberazione della Giunta comunale di Lecco (LC) n. 38 del 6 marzo 2001.

Il dirigente dell'u.o. viabilità: Marco Cesca

[BUR20020141]

[5.2.0]

**D.D.U.O. 28 GENNAIO 2002 - N. 1046**  
**Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Gaverina Terme (BG). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune del tratto di strada comunale in località Pian Martino**

IL DIRIGENTE DI U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

*Art. 1* - È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Gaverina Terme (BG) del tratto di strada comunale in località Pian Martino come individuato nella deliberazione del Consiglio comunale di Gaverina Terme (BG) n. 8 del 3 marzo 1998.

Il dirigente dell'u.o. viabilità: Marco Cesca

[BUR20020142]

[5.2.0]

**D.D.U.O. 28 GENNAIO 2002 - N. 1047**  
**Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Nembro (BG). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di reliquiati stradali in località San Pietro**

IL DIRIGENTE DI U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

*Art. 1* - È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Nembro (BG) di tratti di reliquiati stradali in località San Pietro come individuato nella deliberazione della Giunta comunale di Nembro (BG) n. 175 del 17 settembre 2001.

Il dirigente dell'u.o. viabilità: Marco Cesca

[BUR20020143]

[5.2.0]

**D.D.U.O. 28 GENNAIO 2002 - N. 1048**  
**Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Foresto Spasso (BG). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune del tratto di strada comunale via Robbiadecco**

IL DIRIGENTE DI U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

*Art. 1* - È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Foresto Spasso (BG) del tratto di strada comunale via Robbiadecco come individuato nelle deliberazioni del Consiglio comunale di n. 85 del 10 novembre 1989 e n. 18 del 12 luglio 2001.

Il dirigente dell'u.o. viabilità: Marco Cesca

[BUR20020144]

[5.2.0]

**D.D.U.O. 30 GENNAIO 2002 - N. II95**  
**Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Rho (MI). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di un tratto della via Trecate e classificazione a strada comunale del nuovo tronco di collegamento tra via Cesare Battisti e via Trecate**

IL DIRIGENTE DI U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 - È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Rho (MI) di un tratto della via Trecate e la classificazione a strada comunale del nuovo tronco di collegamento tra via Cesare Battisti e via Trecate come individuato nella deliberazione della Giunta comunale di Rho (MI) n. 312 del 21 agosto 2001.

Il dirigente dell'u.o. viabilità: Marco Cesca

[BUR20020145]

[4.3.0]

**D.D.U.O. 12 FEBBRAIO 2002 - N. 1778**  
**Direzione Generale Agricoltura - Legge 18 giugno 1931, n. 987 «Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi». Autorizzazione per la produzione e vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi, ai sensi dell'art. 1 della legge 987/31 - Pubblicazione delle nuove autorizzazioni e delle variazioni rilasciate dalla Regione Lombardia. IV trimestre 2001**

IL DIRIGENTE DELL'U.O. POLITICHE AGROAMBIENTALI E SERVIZI PER LE IMPRESE

Vista la legge 18 giugno 1931 n. 987 «Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi» art. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di applicazione, r.d. 12 ottobre 1933 n. 1700 agli artt. 11 e 12, che dispone norme per l'autorizzazione all'attività vivaistica e per la vendita di piante, parti di piante e semi;

Atteso che l'esercizio del commercio di piante, parti di piante e semi destinati alla coltivazione è autorizzato a condizione dell'osservanza delle norme di cui alla legge 987/31 e del r.d. 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visto l'elenco delle autorizzazioni all'attività vivaistica delle ditte di cui all'allegato A, di n. 12 pagine, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, rilasciate dalle Sedi

Territoriali Regionali competenti per territorio e dall'U.O. «Politiche agroambientali e servizi per le imprese», competente per la provincia di Milano;

Visto l'elenco delle domande di voltura dell'autorizzazione all'attività vivaistica delle ditte, di cui all'allegato B, di n. 2 pagine costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, parimenti istruite dalle Sedi Territoriali Regionali competenti per territorio e dall'U.O. «Politiche agroambientali e servizi per le imprese», competente per la provincia di Milano;

Visto l'elenco delle comunicazioni di cessazione dell'attività vivaistica delle ditte, di cui all'allegato C, di n. 1 pagine costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, parimenti istruite dalle Sedi Territoriali Regionali competenti per territorio e dall'U.O. «Politiche agroambientali e servizi per le imprese», competente per la provincia di Milano;

Dato atto della necessità di pubblicare i predetti elenchi, sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione, in esecuzione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 12 del r.d. 12 ottobre 1933 n. 1700;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. n. 16/96 e l'art. 1 della l.r. n. 2/99 che individuano le competenze e i poteri della Dirigenza;

Vista la d.g.r. n. 04 del 24 maggio 2000 «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;

Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001);

Visto il decreto n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione competenze ed aree di attività delle Direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001»;

Decreta

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente recepite:

di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente decreto contenente l'elenco delle nuove ditte autorizzate allo svolgimento dell'attività vivaistica, di cui all'allegato A composto da n. 12 pagine, le variazioni di intestazione dell'autorizzazione all'attività vivaistica di cui all'allegato B composto da n. 2 pagine e le cancellazioni dall'attività vivaistica di cui all'allegato C composto da n. 1 pagine.

Il dirigente: Aldo Deias

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

**DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA - POLITICHE AGROAMBIENTALI E SERVIZI PER LE IMPRESE**

**SERVIZIO FITOSANITARIO**

**Legge 18 giugno 1931 n. 987 - Elenco ditte richiedenti autorizzazione per l'esercizio di vivai di piante e autorizzazione alla vendita di piante, bulbi e sementi**

<i>Ditta e sede legale</i>	<i>Indirizzo punto produzione e vendita</i>	<i>Motivo richiesta</i>	<i>Note</i>
<b>PROVINCIA DI BERGAMO</b> <b>AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIVAIO</b>			
Azienda Agricola Di Isinghini Loretta Via Pascoli, 13 - Treviolo	Azienda Agricola Di Isinghini Loretta Via Brembo, 2 - Dalmine Mapp. N 959 E 960.	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi Autorizzazione al commercio ambulante Mercato Comune di Treviolo Nel giorno di Sabato al Posto n. 6	Autorizzazione n. 108 del 31.10.2001 P. IVA 028869130167
Azienda Agricola Mariflor Di Lochis Mariva S.S. Ogliese, 573 - Calcinatè	Azienda Agricola Mariflor Di Lochis Mariva S.S. Ogliese, 573 - Calcinatè Mapp. 1165 e 1166	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	Autorizzazione n. 109 del 26.11.2001 P. IVA 02850600160
Azienda Agricola Floricoltura Armati Manuel Via Fumignano - Solto Collina	Azienda Agricola Floricoltura Armati Manuel Via Fumignano - Solto Collina Mapp. 725/726/729	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	Autorizzazione n. 112 del 27.11.2001 P. IVA 02824130161
Lochis Abramo Via G. Sora - Villongo	Via G. Sora Mapp. 1763, 377,1917/P, 2075/P, 2057/P, 897, 2187, 657. Villongo Foresto Sparso Mapp. 3471, 2160, 5673.	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	Autorizzazione n. 113 del 06.12.2001

<i>Ditta e sede legale</i>	<i>Indirizzo punto produzione e vendita</i>	<i>Motivo richiesta</i>	<i>Note</i>
<b>PROVINCIA DI BERGAMO</b>			
<b>AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI PIANTE, BULBI E SEMENTI</b>			
I Giardini di Giava Di Brazzoli Andrea Via San Bernardino, 23 Bergamo	Via San Bernardino, 23 Bergamo	Autorizzazione alla vendita di piante, parti di piante e sementi	Autorizzazione n. 105 del 19.10.2001 P. IVA 03239800968
Comprabene s.p.a. Via Provinciale, 80 – Dalmine	Via Zavarit, 232 – Gorle (BG)	Autorizzazione alla vendita di piante, parti di piante e sementi	Autorizzazione n. 106 del 19.10.2001 P. IVA 00729680280
Comprabene s.p.a. Via Provinciale, 80 – Dalmine	Via Pro Alpini, 2 – Zogno (BG)	Autorizzazione alla vendita di piante, parti di piante e sementi	Autorizzazione n. 107 del 19.10.2001 P. IVA 00729680280
Comprabene s.p.a. Via Provinciale, 80 – Dalmine	Galleria del Commercio Almenno S. B. (BG)	Autorizzazione alla vendita di piante, parti di piante e sementi	Autorizzazione n. 110 del 27.11.2001 P. IVA 00729680280
Comprabene s.p.a. Via Provinciale, 80 – Dalmine	Via Risorgimento, 5 – Bergamo	Autorizzazione alla vendita di piante, parti di piante e sementi	Autorizzazione n. 111 del 27.11.2001 P. IVA 00729680280
<b>PROVINCIA DI BRESCIA</b>			
<b>AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIVAIO</b>			
Menni Claudio Via Alighieri, 12 – Pompiano	Via Roma, 16 – Pompiano	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendi- ta di piante, bulbi e sementi	Autorizzazione n. 168/BS del 22.10.2001 P. IVA 02120450982
Podergajs Stefanija Via Santissima, 17 – Gussago	Via Santissima, 17 – Gussago	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendi- ta di piante, bulbi e sementi	Autorizzazione n. 169/BS del 23.10.2001 P. IVA 03205880176
<b>PROVINCIA DI COMO</b>			
<b>AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIVAIO</b>			
Valsecchi Rosaria Sede: Montano Lucino via Crignola 5	San Fermo della Battaglia Cascina Berlinghiero Map. 261	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendi- ta di piante, bulbi e sementi	Partita I.V.A. n. 02501330134 Autorizzazione n. 32 del 3/10/2001
Althea vivai di Furlanis Claudio Sede: Como Via Coretta 11	Capiago Intimiano Via Montecastello	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendi- ta di piante, bulbi e sementi	Partita I.V.A. n. 02624480139 Autorizzazione n. 33 del 16/10/2001
Bellotti Alberto Sede: Arosio Via Santa Maria Maddalena 48	Mariano Comense Via per Novedrate	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendi- ta di piante, bulbi e sementi	Partita I.V.A. n. 02628170132 Autorizzazione n. 34 del 30/10/2001
Conti Giardini s.s. di Paolo e Luca Sede: Proserpio Via Roma 14	Proserpio – Via Roma 14	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendi- ta di piante, bulbi e sementi	Partita I.V.A. n. 02624230138 Autorizzazione n. 35 del 31/10/2001
Cosma Agricola di Cattoni Marco Sede: Uggiate Trevano Via Marco Coquio 31	Uggiate Trevano – Via San Gottardo	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendi- ta di piante, bulbi e sementi	Partita I.V.A. n. 02631920135 Autorizzazione n. 36 del 28/11/2001
Azienda Agricola La Catenaiia s.s. di Ballabio e Riboldi Sede: Appiano Gentile Via Lecco 23	Appiano Gentile – Via Lecco 23	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendi- ta di piante, bulbi e sementi	Partita I.V.A. n. 02629030137 Autorizzazione n. 39 del 05/12/2001
<b>PROVINCIA DI COMO</b>			
<b>AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI PIANTE, BULBI E SEMENTI</b>			
GS S.p.A. Sede: Milano Via Caldera 21	Como – Viale Innocenzo XI	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendi- ta di piante, bulbi e sementi	Partita I.V.A. n. 12683790153 Autorizzazione n. 37 del 28/11/2001
Esselunga S.p.A. Sede: Milano Piazza Castello 26	Solbiate Comasco – Via Roma	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendi- ta di piante, bulbi e sementi	Partita I.V.A. n. 04916380159 Autorizzazione n. 38 del 28/11/2001
<b>PROVINCIA DI CREMONA</b>			
<b>AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIVAIO</b>			
Ditta Boldrini s.n.c. di Sarzi Sartori F., Agosta Del Forte I., Azzolini A. Via Don Mazzolari n. 57 Fr. Roncadello Casalmaggiore (CR)	Casalmaggiore Fr. Roncadello Via Don Mazzolari n. 57	Autorizzazione impianto e coltivazione vivaio e ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 01129080194 Autorizzazione n. 134a/CR/ del 22/10/2001
<b>PROVINCIA DI LECCO</b>			
<b>AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIVAIO</b>			
Morstabilini Sergio Via Giuseppe di Vittorio, 22 23893 Cassago Brianza (LC)	Vivai: Osnago Vendita: via Roma, 38 23893 Cassago Brianza (LC)	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendi- ta di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P. IVA 02347900132 Autorizzazione n. 0098 Del: 23 ottobre 2001
Colombo Massimiliano Via Manzoni, 1 23875 Osnago (LC)	Vivai: Robbiate – Merate Vendita: via dei Tigli 23899 Robbiate (LC)	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendi- ta di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P. IVA 02620170130 Autorizzazione n. 0099 del 29 ottobre 2001
Pizzagalli Massimo Via De Gasperi, 14/a 23888 Rovagnate (LC)	Vivai: Olgiate Molgora Vendita: Via De Gasperi, 14/a 23888 Rovagnate (LC)	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendi- ta di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P. IVA 02610530137 Autorizzazione n. 0101 del 12 dicembre 2001

<i>Ditta e sede legale</i>	<i>Indirizzo punto produzione e vendita</i>	<i>Motivo richiesta</i>	<i>Note</i>
Frison Marco C.na Bellesina, 1 23873 Missaglia (LC)	Vivai: Missaglia Vendita: C.na Bellesina, 1 23873 Missaglia (LC)	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P. IVA 02631050131 Autorizzazione n. 0102 del 20 dicembre 2001
<b>PROVINCIA DI LECCO</b> <b>AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI PIANTE, BULBI E SEMENTI</b>			
IPERAL s.p.a. Via Amedei, 4 – 20123 Milano	Via F. Filzi – 23900 Lecco	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 03248050969 Autorizzazione n. 0100 del 30 ottobre 2001
<b>PROVINCIA DI LODI</b> <b>AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIVAIO</b>			
I.T.A.S. A. Tosi Viale Marconi, 58 26845 Codogno	Viale Marconi, 58 26845 Codogno Fg. 20 Mapp. nn. 234-62 – 63	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	Autorizzazione n. 35/LO del 13/11/2001 P. IVA n. 82501880155
Podere La Quercia s.n.c. di Sommariva Angelo Lorenzo e C. Strada Statale 234 – 26845 Codogno	Strada Statale 234 26845 Codogno (LO) Fg. 1 Mapp. 83	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	Autorizzazione n. 36/LO del 13/11/2001 P. IVA n. 03113820967
Lauriti Daniela Via Mazzini, 4/8 26826 Secugnago (LO)	Via Vittorio Veneto 26826 Secugnago (LO) Fg. 6 Mapp. 57;	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	Autorizzazione n. 37/LO del 12/12/2001 P. IVA n. 11819300150
<b>PROVINCIA DI LODI</b> <b>AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI PIANTE, BULBI E SEMENTI</b>			
Secchia s.r.l. Passo Buole, 82/5 42100 Reggio Emilia	Via S. D'Acquisto, 8 26841 Casalpusterleno	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 01512990357 Autorizzazione n. 29/LO del 20/11/2001
Il Bouquet di Brocchieri Monica Viale Giovanni XXIII, n. 42 26900 Lodi	Corso Mazzini, 75 26900 Lodi	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 03265840961 Autorizzazione n. 30/LO del 12/12/2001
<b>PROVINCIA DI MANTOVA</b> <b>AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIVAIO</b>			
Az. Agr. Torreggiani Carlo Via Pioppino n. 17 Redondesco (MN)	Vivai: Redondesco, f. 15 n. 216 e f. 21 n. 28-29 Vendita: Redondesco, Via Pioppino n. 17	Autorizzazione impianto e coltivazione vivaio e ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Torreggiani Carlo Autorizzazione n. 542/MN del 20.11.2001
Azzali Gabriele Via Garibaldi n. 6 Rivarolo Mantovano (MN)	Vivai: Rivarolo Mantovano, f. 21 n. 27-91 Vendita: Rivarolo Mantovano, Via Garibaldi n. 6	Autorizzazione impianto e coltivazione vivaio e ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Azzali Gabriele Autorizzazione n. 543/MN del 07.12.2001
Giovannini Gilberto e Nicola s.s. Via Chiavica n. 9 S. Silvestro di Curtatone (MN)	Vivai: S. Silvestro di Curtatone, f. 58 n. 52-57-58-59 e f. 59 n. 17-18-19-33-34-35 Vendita: S. Silvestro di Curtatone Via Chiavica n. 9	Autorizzazione impianto e coltivazione vivaio e ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Giovannini Gilberto Autorizzazione n. 544/MN del 13.12.2001
Arienti Bruno Vivai Via Tazzoli n. 63 Canneto S/O (MN)	Vivai: Canneto S/O, f. 19 n. 155-200- 201-273, f. 20 n. 1, f. 22 n. 558-831, f. 23 n. 320 e f. 24 n. 157-163 Vendita: Canneto S/O Via Tazzoli n. 63	Autorizzazione impianto e coltivazione vivaio e ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Arienti Bruno Autorizzazione n. 546/MN del 17.12.2001
<b>PROVINCIA DI MANTOVA</b> <b>AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI PIANTE, BULBI E SEMENTI</b>			
Bellesia Claudio Via Nazario Sauro n. 5 Pegognaga (MN)	Via Nazario Sauro n. 5 Pegognaga (MN)	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Bellesia Claudio Autorizzazione n. 541/MN del 01.10.2001
Tecoverde s.n.c. di Zani Aldo e Andrea Via Rivona n. 4 – Castellucchio (MN)	Via Rivona n. 4 – Castellucchio (MN)	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Zani Aldo Autorizzazione n. 545/MN del 13.12.2001
<b>PROVINCIA DI MILANO</b> <b>AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIVAIO</b>			
Garghentini Carlo Via Cesare Battisti, 47 Ronco Briantino	Via Cesare Battisti, 47 Ronco Briantino, Fg. 13 mappale 66	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P. IVA 02264750130 Autorizzazione n. 347 del 12/10/2001
Angolo Verde di Bordogna Via Kennedy, 8/D – Bussero	Bussero fg. 2 mapp. 41 – fg. 10 mapp. 77. Gorgonzola – fg. 1 mapp. 3-4-149	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P. IVA 02954290967 Autorizzazione n. 348 del 12/10/2001
Il Tenchio Azienda Agricola di Morelli Rossana Cascina Tenchio, 1 – Lacchiarella	Cascina Tenchio, 1 – Lacchiarella Fg. 25 Mapp. 17	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P. IVA 03232840961 Autorizzazione n. 349 Del 12/10/2001

<i>Ditta e sede legale</i>	<i>Indirizzo punto produzione e vendita</i>	<i>Motivo richiesta</i>	<i>Note</i>
<b>PROVINCIA DI MILANO</b> <b>AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI PIANTE, BULBI E SEMENTI</b>			
La bottega del fiore di Garbi Massimiliano Via Monte Santo, 11 – Monza	Via Monte Santo 11 – Monza	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 03182990954 Autorizzazione n. 469 del 09/10/2001
B.B. Fiori s.r.l. Via Cesare Lombroso, 95 – Milano	Via Cesare Lombroso, 95 – Milano	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 09933550155 Autorizzazione n. 470 del 10/10/2001
Ronzino Ruggiero Via Milly C. Mignone – Milano	Mercati a posto fisso del Comune di Milano	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	C.F. RNZRGR38T13E946S Autorizzazione n. 471 del 10/10/2001
Mola Giacomo Via San Bassiano, 7 Zelo Buon Persico (LO)	Corso Matteotti ang. Via Montenapoleone – Milano	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 03215620968 Autorizzazione n. 472 del 15/10/2001
Mola Francesca Via San Bassiano, 7 Zelo Buon Persico (LO)	Corso San Gottardo ang. Via Tabacchi	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 12807650150 Autorizzazione n. 473 del 15/10/2001
Fasoli Giuliana Via A. Aldini, 20 – Milano	Chiosco Piazzale Accursio Milano	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 09765210159 Autorizzazione n. 474 del 22/10/2001
Belluzzo Giancarlo Via S. Giuseppe, 11 – Bareggio	Mercati a posto fisso del Comune di Milano	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 12910970156 Autorizzazione n. 475 del 23/10/2001
Del Gaizo Paola Concetta Piazza San Giorgio, 9 Settimo Milanese	Mercati a posto fisso del Comune di Milano	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 11414130150 Autorizzazione n. 476 del 23/10/2001
Borghese Luca Via P. Frontini, 21 – Vittuone	Mercati a posto fisso del Comune di Milano	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 112843660155 Autorizzazione n. 477 del 24/10/2001
Tengattini Enrico Via S. Rita, 22 – Bareggio	Mercati a posto fisso del Comune di Milano	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 03272750963 Autorizzazione n. 478 del 24/10/2001
Fiorivan di Mosconi Ivan V.le Rimembranze, 88 Sesto San Giovanni	Mercati a posto fisso del Comune di Milano	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 02709330969 Autorizzazione n. 479 del 30/10/2001
Palumbo Francesco Via Koerner, 5 – Milano	Mercati a posto fisso del Comune di Milano	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 03349980155 Autorizzazione n. 480 del 08/11/2001
Limonta Giovanni Via Aldo Motta, 133 – Vimercate	Via AldoMotta, 133 – Vimercate	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 00309950962 Autorizzazione n. 481 del 12/11/2001
G.Y.G.A. s.r.l. Largo Scalabrini, 1 – Milano	Largo Scalabrini, 1 – Milano	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 03203620962 Autorizzazione n. 482 del 14/11/2001
Eurogest s.r.l. Via Romagna, 1 – Buccinasco	Via Darwin, 2 – Milano	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 12710220158 Autorizzazione n. 483 del 14/11/2001
Eurogest s.r.l. Via Romagna, 1 – Buccinasco	Via Darwin, 2 – Milano	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 12710220158 Autorizzazione n. 484 del 14/11/2001
Cober s.r.l. Via Bertani, 2 – Milano	Via Giovanni da Procida, 18 Milano	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 12220150150 Autorizzazione n. 485 del 15/11/2001
Cober s.r.l. Via Bertani, 2 – Milano	Via Bertani, 2 angolo Via Melzi D'Eril Milano	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 12220150150 Autorizzazione n. 486 del 15/11/2001
Aselli 96 di Cai Massimiliano e C. s.n.c. Via Riviera, 55 – Pavia	Via delle Orchidee, 4 – Milano	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 01658840184 Autorizzazione n. 487 del 15/11/2001
Lida 96 s.n.c. di Vitaloni Licia e C. Via Stoppani, 7 – Sesto San Giovanni	Via Paolo Sarpi, 41 – Milano	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 02580960967 Autorizzazione n. 488 del 15/11/2001
D.K. di Longo Caterina Via Ciniselli 5/B Settimo Milanese	Via Garibaldi, 48 – Corbetta	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 12859600152 Autorizzazione n. 489 del 15/11/2001
Effepi S.r.l. Via Gravellona, 30 – Vigevano (PV)	L.go Chaplin – Abbiategrasso	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 01646430189 Autorizzazione n. 490 del 16/11/2001
Un pensiero... di Caio Andrea Via Toti, 10 – Burago di Molgora	Via Toti, 10 – Burago di Molgora	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 03243480963 Autorizzazione n. 491 del 21/11/2001



<i>Ditta e sede legale</i>	<i>Indirizzo punto produzione e vendita</i>	<i>Motivo richiesta</i>	<i>Note</i>
Balma s.r.l. Via Isonzo, 94 Mariano Comense (CO)	Via Cavour, 68 – Senago	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 01953310131 Autorizzazione n. 492 del 26/11/2001
Alca di Albini Ubaldo & C. s.n.c. Via della Zecca, 10 – Pavia	Via Stoppani, 11 Sesto San Giovanni	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 01734800186 Autorizzazione n. 493 del 12/12/2001
Zeno Patty Ortoflor Viale Ungheria, 5 – Milano	Via del Turchino, 13 – Milano Mercati a posto fisso del Comune di Pioltello e Milano	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 3384228902 Autorizzazione n. 494 Del 12/12/2001
<b>PROVINCIA DI PAVIA AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI PIANTE, BULBI E SEMENTI</b>			
Minerva 94 di Martinenghi & C. s.n.c. Via Francana 27 – Pavia	Pavia – Viale Libertà 9/B	Autorizzazione alla vendita di piante, bulbi e semi – Commercio	P. IVA n. 1562690188 Autorizzazione n. 19562 del 17/12/01
Iris 94 di Dell'Amico Severina e Businaro Cinzia Via Francana 17 – Pavia	Pavia – Via Francana 17	Autorizzazione alla vendita di piante, bulbi e semi – Commercio	P. IVA n. 1562710184 Autorizzazione n. 19564 del 17/12/01
Soc. Aselli 96 di Cai Massimiliano & C. s.n.c. Via Riviera 55 – Pavia	Pavia – Via Aselli 2	Autorizzazione alla vendita di piante, bulbi e semi – Commercio	P. IVA n. 1658840184 Autorizzazione n. 19566 del 17/12/01
Zeta Più s.r.l. Via Mons. Dell'Orbo – Vigevano	Cassolnovo – Via Roma 28/A	Autorizzazione alla vendita di piante, bulbi e semi – Commercio	P. IVA n. 1600740185 Autorizzazione n. 19568 del 17/12/01
Zeta Più Via Mons. Dell'Orbo – Vigevano	Vigevano – Via Mons. Dell'Orbo	Autorizzazione alla vendita di piante, bulbi e semi – Commercio	P. IVA n. 1601900184 Autorizzazione n. 19571 del 17/12/01
Effepi s.r.l. Via Gravellona 30 – Vigevano	Vigevano – Via Gravellona	Autorizzazione alla vendita di piante, bulbi e semi – Commercio	P. IVA n. 1646430189 Autorizzazione n. 19573 del 17/12/01
Nuova Zeta s.r.l. Via Marconi 6 – Vigevano	Vigevano – Via Marconi 6	Autorizzazione alla vendita di piante, bulbi e semi – Commercio	P. IVA n. 1600740185 Autorizzazione n. 19574 del 17/12/01
<b>PROVINCIA DI SONDRIO AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI PIANTE, BULBI E SEMENTI</b>			
F.lli Finessi di Finessi Cristian e C. s.n.c. Via Ghislanzoni 34/36 23017 Morbegno (SO)	Via Ghislanzoni 34/36 23017 Morbegno (SO)	Autorizzazione alla vendita di piante, bulbi e semi.	Autorizzazione n. 2/SO/2001 del 12/11/2001 P. IVA 00789580149
<b>PROVINCIA DI VARESE AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIVAIO</b>			
Effebi Plant s.r.l. Via Saffi, 17 – Milano	Vivai: via Salvini Varese mapp. 2644 e 1862 Vendita: Via Salvini Varese	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e semi	P. IVA 13397150155 Autorizzazione n. 155 del 29.11.2001
Scardellato Giovanna Via del Giglio – F.ne Bregazzana Varese	Vivai: Via del Giglio F.ne Bregazzana – Varese Mapp. 234 Vendita: Via del Giglio F.ne Bregazzana – Varese	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e semi	P. IVA 01443770126 Autorizzazione n. 156 del 29.11.2001
<b>PROVINCIA DI VARESE AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI PIANTE, BULBI E SEMENTI</b>			
GS s.p.a. Via Caldera, 21 – 20153 Milano	Via Ticino, 82 - 21026 Gavirate	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 12683790153 Autorizzazione n. 136 del 15.11.01
Ferrario Marco & C. s.a.s. Via Quintino Sella, 25 21052 Busto Arsizio VA	Via San Rocco, 2 – Samarate (VA)	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 02288870120 Autorizzazione n. 137 del 22.11.01
Ferrario Marco & C. s.a.s. Via Quintino Sella, 25 21052 Busto Arsizio (VA)	Piazza Indipendenza, 16 Saronno (VA)	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 02288870120 Autorizzazione n. 138 del 22.11.01

**DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA – SERVIZI A SUPPORTO DEL SISTEMA AGRICOLO  
UFFICIO FITOSANITARIO**

**Legge 18 giugno 1931 n. 987 – Elenco ditte autorizzate alla variazione d'intestazione dell'autorizzazione all'attività vivaistica**

**PROVINCIA DI BERGAMO  
IMPIANTO DI VIVAVIO**

<b>DA:</b> Ditta Floricoltura «Charleston 3» di Monieri Loredana – Via S. Giuseppe, 51 – Foresto Sparso P.IVA n. 02888170160	<b>A:</b> Azienda Agricola Monieri s.s. di Monieri Roberto – Via S. Giuseppe, 51 – Foresto Sparso P. IVA n. 02888170160 – mapp. n. 3933, 3936, 3642, 3700 e 3614
--	--

**PROVINCIA DI BERGAMO  
VENDITA DI PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMENTI E BULBI**

<b>DA:</b> Non Solo Fiori di Borlotti Giuseppina – Via Roma, 8 – Pumenengo P. IVA 02807600164	<b>A:</b> Non Solo Fiori di Borlotti Giuseppina Via San Giorgio – Pumenengo P. IVA 02807600164
---	--

**PROVINCIA DI COMO  
VENDITA DI PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMENTI E BULBI**

<b>DA:</b> Ditta Florovivaistica Giacomelli Giulio ed Alberto s.n.c. Residente in Mariano Comense – Via per Arosio 16 Sede vivaio: Mariano Comense – Via per Arosio 16	<b>A:</b> Azienda Agricola Florovivaistica Giacomelli Giulio Residente in: Mariano Comense – Via per Arosio 16 Sede vivaio: Mariano Comense – Via per Arosio 16 P. IVA 02619280130 – Autorizzazione n. 2016 del 26/02/1993
--	---

**PROVINCIA DI MANTOVA  
IMPIANTO DI VIVAVIO**

<b>DA:</b> Fornasari Luigi Residente in Via Pecorara n. 18 Sede Vivaio: Cavallara di Viadana (MN) Mapp. n. 64/p. f. n. 18	<b>A:</b> Az. Agr. Fornasari Giuseppe Residente in: Via Pecorara n. 61 Sede Vivaio: Cavallara di Viadana (MN) Mapp. n. 64/p. f. n. 18
--	--

**PROVINCIA DI MANTOVA  
VENDITA DI PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMENTI E BULBI**

<b>DA:</b> «Idea Verde» di Martelli Laura Sede Legale in: Mezzani (PR) Punto Vendita Viadana (MN) – Piazza Manzoni n. 17/18	<b>A:</b> «Idea Verde» di Martelli Laura Sede Legale: Viadana (MN) – Punto Vendita: Piazza Manzoni n. 17/18 P.IVA 01976790202
---	---

**PROVINCIA DI MILANO  
IMPIANTO DI VIVAVIO**

<b>DA:</b> Pironi Massimo Via Dante Alighieri, 101 – Agrate Brianza	<b>A:</b> Az. Flor. Stile Verde s.n.c. di Pironi Massimo e Bossi Daniela Via Dante Alighieri, 101 – Agrate Brianza P. IVA n. 03266910961 – Aut. n. 232 del 30.4.1998
--	--

**DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA – SERVIZI A SUPPORTO DEL SISTEMA AGRICOLO  
UFFICIO FITOSANITARIO**

**Legge 18 giugno 1931 n. 987 – Elenco ditte comunicanti la cancellazione all'attività vivaistica**

<i>Ditta e sede legale</i>	<i>Note</i>
<b>PROVINCIA DI BERGAMO VIVAIO</b>	
Floricoltura Villongoflor di Lochis Battista e figli – Via G. Sora – Villongo	Aut. n. 12 A del 25/10/1994
<b>PROVINCIA DI CREMONA VENDITA DI PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMENTI E BULBI</b>	
Viganò Fausta Via Giuseppina n. 41/b – Cremona – P. IVA 00310790332	Aut. n. 35/b/CR del 28/10/1999

<i>Ditta e sede legale</i>	<i>Note</i>
<b>PROVINCIA DI MANTOVA VIVAIO</b>	
Ditta Barbieri Giuseppe Viale Rimembranze n. 21 – Canneto s/Oglio (MN) P. IVA n. 00000740209	Aut. n. 5367 del 04/06/1980
Ditta Galli Pierino Via Solferino n. 129 – Acquanegra s/Chiese (MN) P. IVA n. 01850020205	Aut. n. 356/MN del 17/09/1999
Ditta Cocco Luigi Via M. D'Azeglio n. 10 – Canneto s/Oglio (MN) P. IVA n. 00647830207	Aut. n. 153/MN del 09/01/1996
Ditta Camozzi Eros Via Garibaldi n. 179 – Canneto s/Oglio (MN) P. IVA n. 00570090209	Aut. n. 5379/MN del 04/06/1980
Ditta Az. Agr. Green Line di Accagnola Giovanni Via XXIV Aprile n. 48 – Cingia De' Botti (CR) P. IVA n. 01175680196	Aut. n. 489/MN – limitatamente alla Provincia di Mantova – del 11/09/2000
<b>PROVINCIA DI MANTOVA VENDITA DI PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMENTI E BULBI</b>	
Ditta Consorzio Agrario di Mantova Via Vespucci n. 8/a – Mantova	Aut. n. 240/MN limitatamente all'agenzia di Dosolo, via Provinciale n. 37/41 del 22/07/1997
Ditta Taraschi Emanuela Via Milano n. 10 – Canneto s/Oglio (MN)	Aut. n. 465/MN del 20/06/2000
Ditta Fioreria Pitozzi di Renoldi Gianluigi Via Canneti n. 228 – Acquanegra s/Chiese (MN)	Aut. n. 458/MN del 20/06/2000